



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE di CANAL SAN BOVO
VARIANTE al P.R.G.
ANNO 2024
- adozione preliminare -

NORME DI ATTUAZIONE

aggiornate alla legge urbanistica provinciale 4 agosto
2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio
provinciale (DPP 19 maggio 2017, n.8-61/Leg)

RAFFRONTO

Vittorio Cerqueni
Architetto e Urbanista
Via Roma 7/a - 3804 Primiero S.M. di C. (Tn)
tel. 0439-763974
e-mail arch.cerqueni@libero.it
pec. Vittorio.cerqueni@archiworldpec.it
C.F. CRQVTR56T10L329A- P.IVA 01353990227



Indice generale

TITOLO 1 - NORME GENERALI.....	4
CAPO 1 – GENERALITA'.....	4
Art. 1 - Natura, scopi, contenuti del P.R.G.....	4
Art. 2 - Modalità generali di attuazione, piani attuativi.....	4
Art. 3 - Effetti e cogenza del PRG.....	5
CAPO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI.....	5
Art. 4 - Definizioni e prescrizioni di carattere generale.....	6
Art. 4.1 - Disposizioni in materia di distanze.....	6
DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI.....	6
Art. 4.2 – Disposizioni generali.....	6
Art. 4.3 – Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.....	7
Art. 4.4 – Schema di equiparazione.....	7
NORME GENERALI.....	7
Art. 5 - Tipologia dei fabbricati.....	7
Art. 6 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree.....	11
Art. 7 - Parcheggi a carico dei titolari delle opere.....	12
SCHEDA 1: SCHEMI PER LEGNAIE.....	13
CAPO III - PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE.....	15
Art. 8 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi.....	15
Art. 9 - Ambientazione degli interventi edilizi nei centri storici.....	15
SCHEDA: FINESTRE art. 9.3.....	20
SCHEDA: BALCONI – ABBAINI art. 9.1 – 9.5.....	21
Art. 10 - Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico.....	22
Art. 11 Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici.....	22
Art. 12 - Elementi di arredo urbano.....	24
Art. 13 - Progetti di riqualificazione urbana.....	25
Art. 14 - Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo.....	26
TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE.....	27
Art. 15 – Invarianti e Aree di tutela ambientale.....	27
Art. 16 - Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva; Tutela assoluta di pozzi e sorgenti; Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico.....	27
Art. 17 – Aree di protezione dei laghi.....	28
Art. 18 – Siti di importanza comunitaria.....	28
Art. 19 - Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino.....	29
Art. 20 – Riserve locali (Biotopi) ed elementi naturalistici.....	29
Art. 21 - Aree di tutela archeologica.....	29
Art. 21 bis – Manufatti e siti di rilevanza culturale.....	30
Art. 22 - Aree fragili.....	31
Art. 22 bis –Parco fluviale del torrente Vanoi.....	33
TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO.....	34
CAPO I – GENERALITÀ.....	34
Art. 23 – Generalità.....	34
Art. 23 bis – L'edilizia residenziale.....	35
CAPO II - I Centri storici.....	35
Art. 24 – Generalità.....	35
Art. 25 - Unità minima di progetto.....	36
Art. 26 - Definizione delle categorie d' intervento.....	37
Art. 27 - Manutenzione ordinaria.....	37
Art. 28 - Manutenzione straordinaria.....	37
Art. 29 – Restauro.....	37
Art. 30 - Risanamento conservativo.....	38
Art. 31 - Ristrutturazione edilizia.....	38
Art. 32 – Demolizione.....	38
Art. 34 - Sopraelevazioni e ampliamenti.....	38
Art. 35 - Destinazioni d'uso.....	39
Art. 36 - Manufatti accessori di origine storica.....	40
Art. 37 – Edifici da recuperare - Ruderì.....	41

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

Art. 38 – Rovine.....	41
SCHEDA 2: AMPLIAMENTO MODULARE art. 34.4.b.....	42
SCHEDA 3: SCHEMI TIPOLOGICI.....	43
SCHEDA 3: SCHEMI TIPOLOGICI.....	44
CAPO III - Le urbanizzazioni.....	45
Art. 39 - Insediamenti di edilizia mista.....	45
Distanza dai confini.....	47
Art. 39 bis – Applicazione del limite.....	47
Art. 39 ter– Localizzazione dei nuovi alloggi per il tempo libero e vacanze.....	48
Art. 40 - Aree produttive del settore secondario.....	48
Art. 41 - Aree multifunzionali.....	50
Art. 41 bis- Aree commerciali.....	51
Art. 42 - Aree per attività zootecniche.....	52
Art. 43 - Aree per attrezzature e servizi.....	53
CAPO IV - Gli spazi aperti.....	53
Art. 44 -Spazi pubblici.....	53
Art. 45 – Parcheggi.....	54
Art. 46 – Aree sosta camper.....	55
Art. 47 - Cave, discariche e depuratori, infrastrutture tecnologiche (antenne per trasmissioni).....	55
Art. 48 - Aree agricole.....	57
Art. 49 – Baite.....	60
Art. 50 – Boschi.....	60
Art. 51 – Pascoli.....	61
Art. 52 - Aree improduttive e ghiacciai.....	62
Art. 53 - Aree di rispetto.....	62
Art. 54 - Aree di recupero ambientale.....	64
TITOLO IV - SISTEMA INFRASTRUTTURALE.....	65
Art. 55 – Strade.....	65
Art. 56 - Percorsi pedonali e ciclabili.....	67
TITOLO V - I PIANI ATTUATIVI.....	68
Art. 57 - Redazione dei piani attuativi.....	68
Art. 58 – Disciplina dei Piani Attuativi.....	68
TITOLO VI –PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	71
Art. 59 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	71
TITOLO VII.....	74
NORME TECNICHE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO.....	74
Art. 60 - Patrimonio edilizio tradizionale montano.....	74
Art. 61 - Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente..	74
Art. 62 - Definizioni.....	75
Art. 63 - Tipi d'intervento edilizio.....	75
Art. 64 - Criteri generali di intervento.....	77
Art. 65 - Infrastrutture, servizi, opere di urbanizzazione.....	78
Art. 66 - Infrastrutture viarie e pedonali di accesso.....	78
Art. 67 - Aree e spazi di parcheggio.....	79
Capo II – Uso tradizionale degli edifici.....	79
Art. 68 - Uso tradizionale.....	79
Art. 69 - Interventi ammessi per l'uso tradizionale degli edifici.....	79
Art. 70 - Pertinenze e Manufatti accessori.....	82
Capo III – Uso produttivo diretto degli edifici.....	83
Art. 71 - Uso produttivo diretto.....	83
Art. 72 - Interventi ammessi.....	83
Art. 73 - Manufatti accessori.....	83
Capo IV – Uso abitativo non permanente.....	84
Art. 74 - Uso abitativo non permanente degli edifici.....	84
Art. 75 - Interventi ammessi.....	84
Art. 76 - Manufatti accessori.....	85
Capo V – Requisiti igienico sanitari degli edifici.....	85
Art. 77 - Campo di applicazione.....	85
Art. 78 - Approvvigionamento idrico.....	85

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

Art. 79 – Scarichi.....	85
Art. 80 - Requisiti igienico sanitari dei locali.....	86
Capo VI – Norme urbanistiche sovra ordinate e procedure progettuali.....	87
Art. 81 - Ottemperanza a norme e piani sovra-ordinati.....	87
Art. 82 - Elaborati di progetto.....	88
Art. 83 - Vigilanza.....	88
Linee guida per gli interventi ammessi per usi produttivi diretti del suolo e degli edifici di cui al Capo III del Titolo VII.....	89

TITOLO 1 - NORME GENERALI

CAPO 1 – GENERALITA'

Art. 1 - Natura, scopi, contenuti del P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale (PRG) è strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale (PUP).

Nel territorio del Comune di Canal San Bovo esso fornisce le disposizioni in materia di:

- uso del suolo
- infrastrutture territoriali
- tutela dell' ambiente e dei beni storico culturali
- protezione dai rischi naturali e dalle acque

2. Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla L.P. 04.08.2015 n.15 e s.m.i., dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale in esecuzione della LP 15/2015, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione.

3. Il PRG è costituito da:

- a. Relazione illustrativa
- b. Cartografia, comprendente:
 - Sistema produttivo
 - n° 7 tavole P3 in scala 1:2000
 - n° 3 tavole P4 in scala 1:10.000
 - Sistema ambientale
 - n° 7 tavole P3 in scala 1:2000
 - n° 3 tavole P4 in scala 1:10.000
- c. Relazione e cartografie Centri Storici
- d. Allegato A1: Schedatura edifici Centri Storici
- e. Norme di attuazione
- f. Manuale tipologico delle Baite
- g. Schedatura patrimonio edilizio montano
- h. Piano Regolatore di Illuminazione Comunale in vigore

Art. 2 - Modalità generali di attuazione, piani attuativi.

1. L' attuazione del PRG ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dal presente Titolo di Attuazione nonché secondo gli indirizzi e i criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa.

Le indicazioni contenute nella cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.

In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata.

2. Dove non è previsto uno dei Piani Attuativi di grado subordinato di cui al seguente comma 3, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuto Permesso di costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività e comunicazione manutenzione straordinaria, così come stabilito dalla legge Provinciale in materia urbanistica e sue successive modificazioni ed integrazioni.

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

3. La cartografia indica con apposita grafia i perimetri dei Piani Attuativi (PA) previsti dal PRG e gli art. 57 e 58 delle presenti norme li disciplinano.

I piani attuativi sono quelli previsti dall'art.50 della L.P. n.15 del 2015 e si articolano in:

- a) piani di riqualificazione urbana; (Piano di recupero) di cui al comma 2 del succitato art.50
- b) piani attuativi per specifiche finalità;

I piani attuativi sono regolamentati ai sensi del Capo III del Titolo II della L.P. n.15/2015 nonché dal Capo I del Titolo II del R.U.E.P. approvato con D.P.P. 19.5.2017 n.8-61/Leg. e ss.mm; **la durata e l'efficacia dei singoli piani attuativi sono regolate dalla Sezione III della L.P. 15/2015.**

3.1 Per tutto ciò che non risulta specificato nel presente articolo vige quanto stabilito dal Titolo II Capo III Sezione I, II e III della L.P. 15/2015

4. Il territorio compreso nel Parco di Paneveggio e delle Pale di S. Martino è assoggettato al "Piano del Parco".

La Giunta Provinciale, con delibera n. 29 del 22.01.2016 ha approvato in via definitiva la revisione/variante del Piano del Parco, ai sensi della Legge Provinciale 11/2007 e dell'articolo 27 e seguenti del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. Il Piano approvato è entrato in vigore in data 3 febbraio 2016, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 2 febbraio 2016.

7. Gli interventi sulle "baite" di cui al successivo TITOLO VII sono soggetti alle disposizioni del "Manuale tipologico" che costituisce parte integrante del PRG.

8. Quanto non esplicitamente considerato dal PRG è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 3 - Effetti e cogenza del PRG

1. Il PRG ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie nel territorio dei comuni interessati.

L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle rispettive destinazioni e nel rispetto di eventuali vincoli.

2. Il Sindaco ha facoltà di derogare alle disposizioni delle presenti Norme e alle indicazioni del PRG limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, secondo le procedure previste dalle disposizioni in vigore.

Le richieste di deroga, ai sensi delle leggi in vigore, sono formulate dai Consigli Comunali.

CAPO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 4 - Definizioni e prescrizioni di carattere generale

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per zone ed aree, a seconda che si tratti di:

- sistema ambientale;
- sistema insediativo e produttivo;
- sistema infrastrutturale.

Per ciascuna di queste zone ed aree sono fissati i parametri edificatori, le modalità d'uso del suolo, i tipi di intervento e di edifici o opere ammessi e i relativi criteri di esecuzione.

2. Le definizioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei successivi art. 5-6-7 hanno carattere generale e valgono per tutte le zone.

3. Il presente Capo II, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e ss.mm., di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- a) distanze minime tra edifici;
- b) distanze minime degli edifici dai confini;
- c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.

4. Per i fini di cui al comma 3, il presente Capo II definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze.

5. Le disposizioni del presente Capo II sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato D.M. n. 1444 del 1968.

6. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo Capo II.

Art. 4.1 - Disposizioni in materia di distanze

1. In relazione alle distanze minime da osservare per la costruzione, ampliamento, demolizione con ricostruzione, sopraelevazione degli edifici e dei manufatti accessori nei confronti di fabbricati, confini, mura e terrapieni, si rinvia all'Allegato 2 della Delibera G.P. n. 2023 di data 03.09.2010, attuativa delle disposizioni normative contenute all'art. 58 della legge urbanistica provinciale.

2. Per gli schemi di calcolo e determinazione delle distanze si rinvia agli schemi inseriti nell'Allegato 2 della delibera G.P. 2023/2010.

DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

Art. 4.2 – Disposizioni generali.

1. Gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, sono definite dall'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale in esecuzione della L.P.15/2015.

Art. 4.3 – Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

Nell'ambito del territorio comunale l'edificazione viene regolamentata sulla base della definizione e dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni stabiliti dall'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm..

Art. 4.4 – Schema di equiparazione

Schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative dal piano Regolatore rispetto alla classificazione delle aree di cui al D.M. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 del testo allegato alla Delibera di Giunta provinciale n. 2879 di data 31.10.2008;

CENTRO STORICO	ART. 24-38	ZONA OMOGENEA TIPO "A"
EDIFICI STORICI ISOLATI	ART. 24-38	ZONA OMOGENEA TIPO "A"
EDILIZIA MISTA COMPATTA	ART. 39	ZONA OMOGENEA TIPO "B"- "C"
EDILIZIA MISTA RADII	ART. 39	ZONA OMOGENEA TIPO "B"- "C"
ALBERGHI	ART. 39.3	ZONA OMOGENEA TIPO "B"- "C"
CASA PER FERIE	ART. 39.4	ZONA OMOGENEA TIPO "B"- "C"
AREE PROD. SETTORE SECON.	ART. 40	ZONA OMOGENEA TIPO "D"
AREE MULTIFUNZIONALE	ART.41	ZONA OMOGENEA TIPO "D"
AREE COMMERCIALI	ART. 41 BIS	ZONA OMOGENEA TIPO "D"
ATTIVA' ZOOTECNICHE	ART. 42	ZONA OMOGENEA TIPO "D"
ATTREZZATURE E SERVIZI	ART. 43	ZONA OMOGENEA TIPO "F"
SPAZI PUBBLICI	ART. 44	ZONA OMOGENEA TIPO "F"
PARCHEGGI	ART. 45	ZONA OMOGENEA TIPO "F"
CAMPEGGI	ART. 46	ZONA OMOGENEA TIPO "F"
CAVE, DISCARICHE, DEPUR.	ART. 47	ZONA OMOGENEA TIPO "F"
AREE AGRICOLE	ART. 48	ZONA OMOGENEA TIPO "E"
BOSCHI	ART. 50	ZONA OMOGENEA TIPO "E"
AREE IMPRODUTTIVE	ART. 53	ZONA OMOGENEA TIPO "E"

NORME GENERALI

Art. 5 - Tipologia dei fabbricati

1. Per quanto concerne gli interventi edilizi, si considerano i seguenti tipi fondamentali di fabbricati, e si fissano per ciascun tipo le volumetrie massime ammissibili zona per zona, salvo quanto disposto dal Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale.

2. Per fabbricati residenziali si intendono genericamente le case per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, (e quelle in multiproprietà, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti).

Sono considerate tali anche le case nelle quali, oltre alle abitazioni, si collocano eventualmente studi professionali, laboratori artigianali, purché compatibili con il tessuto urbano (a giudizio quindi dell'ASL o della Commissione Edilizia Comunale) o di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quanto altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le cantine, le legnaie ecc. purché la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile.(SUN)

3. Per fabbricati turistici si intendono:

- a. gli alberghi, i garni, i villaggi-albergo, con relativi punti ristoro, come definiti dalla LP n°7/2002 – LP n°23/81 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- b. le case per ferie di enti, società ed imprese;
- c. i rifugi alpini e gli agritur (purché identificati puntualmente in cartografia).

4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere esclusivamente uffici, attività commerciali e servizi pubblici e privati con le relative attrezzature complementari (deposito, garages, ecc.); ovvero gli edifici residenziali qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile (SUN) o più del 50% sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.

5. Come attrezzature e servizi si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, amministrativi, sociali, sanitari, assistenziali, culturali, scolastici religiosi, sportivi ricreativi e associativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garages, ecc.), pubblici o privati, purché aperti al pubblico.

6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni, le fabbriche, i depositi commerciali e di materiale edile, le rivendite all'ingrosso ed in dettaglio, i ricoveri per macchinari, le tettoie, i parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali, i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato, al commercio, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi per manovre dei mezzi e i depositi all' aperto.

7. Per fabbricati zootecnici si intendono quelli destinati specificamente al ricovero e all'allevamento del bestiame per aziende di dimensioni minime pari a 10 U.B.A. e cioè le stalle aziendali e simili, con i loro complementi funzionali: fienili, concimaie, depositi, silos, garages, ecc.

8. Per strutture accessorie o rustici si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari alle funzioni dei fabbricati definiti ai commi precedenti: "barchi" legnaie, garages, silos, fienili, concimaie, depositi per attrezzi, ricoveri per animali, chioschi, tettoie.

Le legnaie (fino a un massimo di 12 15 mq di superficie utile lorda (SUL), con altezza del fronte o della facciata max 2,40 m) e le tettoie (fino a un massimo di 12 15 mq di superficie utile lorda (SUL), con altezza del fronte o della facciata max 2,40 m) possono essere realizzate indipendentemente dalla destinazione e dagli indici e parametri di zona nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. le legnaie abbiano struttura portante completamente in legno e pareti in graticcio di legno e si riferiscano alla tradizione costruttiva locale (vedi SCHEDA 1 allegata);

- b. le legnaie e le tettoie siano asservite ad edifici destinati o da destinarsi ad abitazione e realizzate preferibilmente in adiacenza ad essi o nelle immediate vicinanze (massimo 300 metri lineari). Le tettoie possono essere asservite anche alle strutture lignee tipo "barch".
- c. La legnaia asservita ad un alloggio non può superare i 15 mq di superficie utile lorda (SUL) e con una altezza del fronte o della facciata max. 2,40m.
Nel caso di più alloggi, la superficie utile lorda (SUL) non può superare i 25 45 mq (pari a tre alloggi) e con una altezza del fronte o della facciata max. 2,40m.
Nella superficie vanno computati anche eventuali manufatti esistenti.
- d. **ABROGATO**; le tettoie abbiano struttura portante e secondaria completamente in legno;
- e. siano demoliti gli eventuali ulteriori manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio.
- f. siano rispettate le distanze minime dai confini e fra le costruzioni disposte dal Codice Civile;
- g. Il manto di copertura delle legnaie e delle tettoie dovrà essere realizzato o in tegole di cemento color scuro, oppure in lamiera piana color testa di moro (non sono ammesse onduline o lamiera grecata o altri materiali incongrui). Eventuali altre tipologie di manto di copertura dovranno conformarsi all'edificio asservito oppure alla presenza di altri manufatti nelle vicinanze, sempre se congrui con il contesto in cui si inseriscono ; in qualsiasi caso le soluzioni dovranno essere autorizzate dalla Commissione Edilizia Comunale.

9. In caso di costruzione di legnaia e di tettoia, la realizzazione deve essere fatta in aderenza tra le due strutture e dovrà essere valutata dalla C.E.C..

10. Per baite sono da intendersi gli edifici ricadenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli che presentano o presentavano un uso di supporto all'attività agricola, con locali destinati a ricoveri per il foraggio, ai capi di bestiame ed ai lavoratori oppure di presidio del territorio come specificato nel successivo TITOLO VII.

Le caratteristiche tipologiche di tali edifici sono individuate e descritte nel Manuale Tipologico di cui all'art. 2 comma 7.

11. Salvo che per le strutture accessorie e per le baite, nei nuovi fabbricati non residenziali ed in quelli esistenti, di ogni tipo è ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionale, destinato esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc. di volume lordo fuori terra, compresi gli accessori e pertinenze, sempre che il volume lordo fuori terra destinato all'attività principale sia di almeno 1000 mc .

Nel caso in cui il volume lordo fuori terra destinato all'attività principale sia inferiore a 1000 mc, la realizzazione dell'alloggio sarà possibile nella misura del 50% del volume lordo fuori terra complessivo.

Questo alloggio non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sè stante, ovvero un edificio separato, ma deve comporsi nel fabbricato cui si riferisce e accorparsi nella sua volumetria.

Esso deve avere nesso di accessorietà funzionale con l' unità immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile e l' impegno del mantenimento di tale nesso deve essere intavolato a carico delle due unità immobiliari.

12. Ad "attrezzature e servizi" possono essere adibiti anche fabbricati, parti di fabbricati e spazi non specificatamente destinati a tale uso, quando sussistano motivi di pubblica utilità.

13. Qualora, secondo gli indici e parametri prescritte, le SUL realizzabili fossero superiori a quelle massime consentite per ciascun tipo edilizio, esse andranno frazionate tra diversi fabbricati la cui reciproca relazione dovrà rispettare le prescrizioni in materia delle presenti Norme.

14. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, è possibile, la costruzione di strutture accessorie e complementari a carattere stagionale, metalliche o lignee, di facile montaggio e rimozione, quali gazebo, pergolati, tettoie e verande, strettamente correlate e funzionali all'attività stessa.

15. Le nuove edificazioni o le modifiche a quelle esistenti, sono soggette all'obbligo di presentazione della denuncia o della autorizzazione allo scarico, così come previsto dall'art. 32 comma 1 del TULP. Il Comune valuta la compatibilità dei nuovi interventi di urbanizzazione con le reti e gli impianti di depurazione presenti sul territorio e dispone le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel TUL.

16. Per gli edifici esistenti in area agricola, i manufatti del P.E.M. (baite), gli edifici isolati del centro storico (E.I.) ed in generale per tutti i fabbricati siti fuori dei centri abitati che risultano non serviti da reti e servizi pubblici o non compresi all'interno di Piani di gestione delle reti pubbliche (es. Piano sgombero neve, reti di acquedotto, ecc.) , non viene garantito il servizio pubblico.

17. E' possibile la realizzazione di "esercizi rurali", di cui alla L.P. 15 maggio 2002 n.7 art. 32 e relativo regolamento di attuazione art. 24 e s.m.i.. Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un'apposita convenzione che il richiedente stipula con il Comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del Comune a spese del richiedente (art. 32.2 L.p.15-05-2002 N.7)

18. Per gli edificio del PEM (Piano Baite) è consentito l' "uso turistico" (affitto, ecc.) così come disciplinato dalla L.P.15-05-2002 n.7 art. 37 bis e relativo regolamento di attuazione DPP 25-09-2003 N.28-149/Leg. e s.m.i. e come riportato nelle Norme tecniche di intervento del PEM.

19. E' possibile la realizzazione di "case sugli alberi" di cui alla L.P. 4-10-2012 n. 19 e relativo Regolamento di esecuzione d.d. 20-10-2015 n.16-30/Leg, nonché di piccole strutture lignee "Star Box" rialzate da terra e destinate all'offerta turistica; le strutture sono localizzate come da art.4 e dimensionate come da art.6-7 del suddetto Regolamento di esecuzione. Gli interventi possono essere attuati solamente previa convenzione urbanistica debitamente sottoscritta con l'Amm.ne Comunale.

20. Nelle nuove aree per servizi pubblici e parcheggi, residenza, terziarie o produttive si dovrà tener conto delle disposizioni di cui alla L.P. 2/2018 "disposizioni

per lo sviluppo della relativa allo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione delle rete nazionale di percorribilità ciclistica.”

21. Per motivi strutturali in tutti gli edifici, esclusi quelli del centro storico aventi categoria d'intervento “ Restauro “, è sempre ammessa la realizzazione di un cordolo in c.a., opportunamente mascherato con idonei materiali, in conformità alla tipologia dell'edificio.

Art. 6 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree.

1. Tutto il territorio del Comune di Canal San Bovo è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona. Ogni tipologia di utilizzo dei suoli deve rispettare quanto stabilito dalle presenti norme e dalla Legge Provinciale di riferimento con relativo regolamento e regolamenti comunali. Ogni utilizzazione non prevista da quanto sopra verrà considerata un abuso edilizio così come sancito dalla L.P. 01/2008;

Secondo i limiti di superficie utile netta (SUN) o di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie coperta-superficie libera .

Nel determinare la superficie utile netta (SUN) consentita o il rapporto di copertura ammesso, dopo che sia stato preso in considerazione un determinato lotto in sede di rilascio di un permesso di costruire, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie coperta- superficie libera in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione .

Le norme precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del PRG, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei relativi indici di superficie utile netta e di copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del rilascio della concessione originaria.

Salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, l'indice di fabbricabilità si dovrà calcolare sulla superficie catastale del lotto. Qualora esistesse una differenza sostanziale commisurata in più del 10% tra la superficie reale e catastale, per il calcolo degli indici urbanistici, si potrà utilizzare la superficie reale del lotto.

2. Sono inedificabili le seguenti aree:

- a)- le aree di rispetto cimiteriali: (art. 53);
- b) - le aree di rispetto di discariche e depuratori salvo quanto previsto dall'art. 47;
- c)- le fasce di rispetto stradale salvo quanto previsto dall'art. 55;
- d)- le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (art. 22);
- e)- i biotopi e le loro aree di protezione (art. 20);
- f)- le aree archeologiche (art. 21);
- g)- le aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo (art.16);
- h)- le aree agricole rese inedificabili a seguito di trasformazione da area destinata ad insediamento secondo quanto previsto dall'art. 4 e 4bis della L.P. 15/2015 (art. 48

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

comma 13).

3. L' edificazione è assoggettata a procedure e cautele speciali nelle seguenti aree:

- le aree di tutela ambientale (art. 15);
- le aree fragili (art. 22);
- i centri storici e gli edifici e manufatti storici isolati (da art. 24 a art. 38);
- le aree di controllo geologico, idrogeologico e valanghivo (art. 17);
- le aree di protezione delle sorgenti (art. 18).

In presenza di elettrodotti di alta tensione, si dovrà produrre, in relazione al calcolo della Distanza di prima Approssimazione (DPA) così come definita nel D. Dirett. 29.05.2008, la verifica tridimensionale della posizione di fabbricato rispetto alla fascia di rispetto, verificando che l'edificio non ricada all'interno di essa.

4. Volumi interrati:

- È consentito costruire garage, cantine, bagni o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree di insediamento di edilizia mista, sino al raggiungimento di una superficie pari alla superficie utile netta (SUN) dell'edificio asservito (con esclusione delle strutture accessorie), purché le rampe di accesso siano a distanza congrua dal confine con le strade pubbliche o comunque non di pregiudizio all'accesso della viabilità pubblica.

La costruzione di interrati è comunque strettamente collegata alla presenza di un Volume Urbanistico (Vt) (escluse strutture accessorie e rustici).

- In tutte le altre zone, **esterne al centro storico o esterne alle aree residenziali (ad esclusione delle Baite che hanno una specifica norma a riguardo)**, sono consentite costruzioni interrate fino al raggiungimento della Superficie utile netta (SUN) dell'edificio asservito (con esclusione delle strutture accessorie). La costruzione di interrati è comunque strettamente collegata alla presenza di un Volume Urbanistico (Vt) (escluse strutture accessorie).

5. "Area edificabile" è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria.

L' indicazione di edificabilità del PRG e degli strumenti di grado subordinato non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo le norme stabilite e le disposizioni vigenti.

6. La realizzazione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale è sempre consentita per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici (art.56 Regolamento Urbanistico-Edilizio PAT).

7. Gli interventi di interesse pubblico possono beneficiare dell'istituto di deroga urbanistica, conformemente a quanto stabilito dall'art. 53 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale e dall'Allegato C "Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica".

Art. 7 - Parcheggi a carico dei titolari delle opere

1. Per tutti gli interventi relativi a nuove costruzioni o di trasformazione d'uso di edifici esistenti o di ricostruzione devono essere riservati appositi spazi per parcheggio a norma dell' art. 60 della legge provinciale e n°15/2015 e del regolamento urbanistico-edilizio della provincia (Capo III "spazi di parcheggio" art. da 13 a 21 e Tabella A "Spazi di parcheggio-Funzioni e Standard"), ai quali si rimanda.

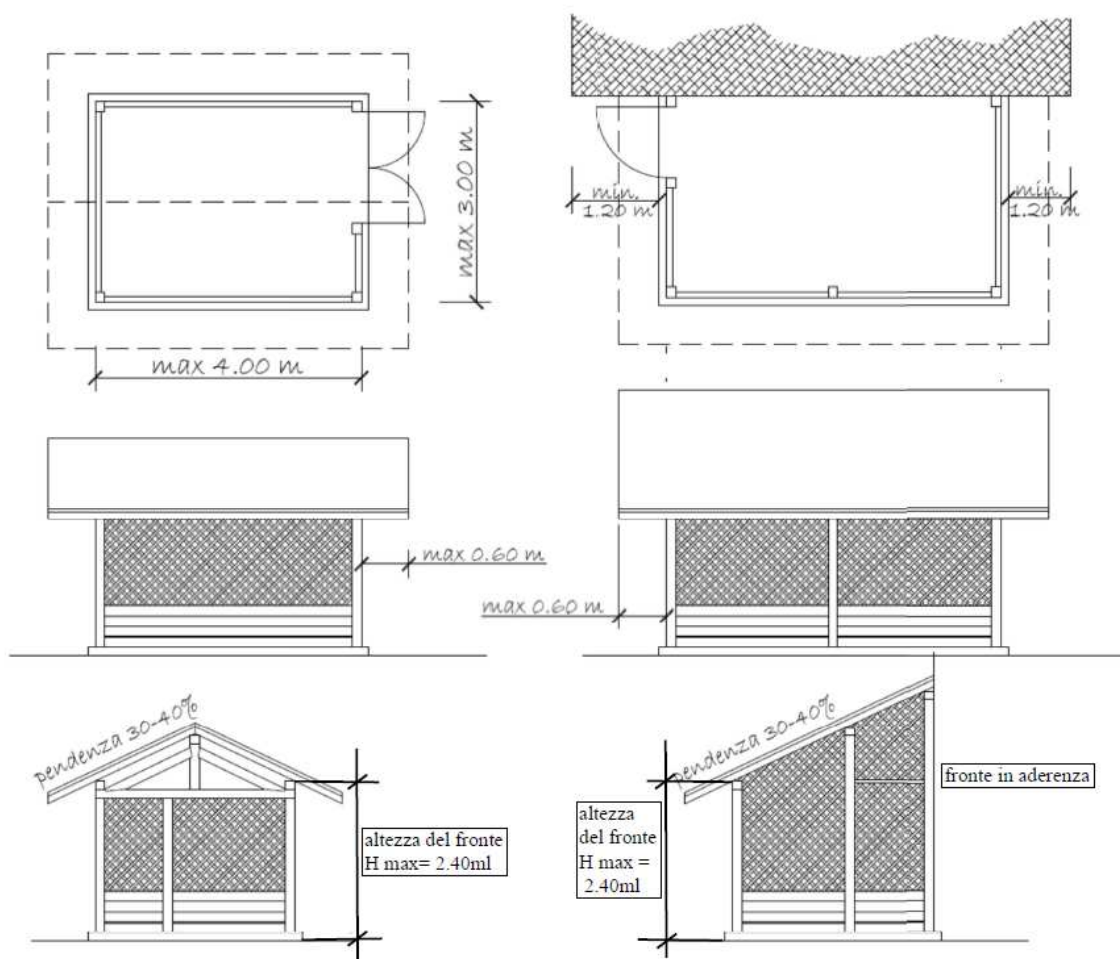
*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

2. I parcheggi possono essere ricavati all'esterno dell'edificio cui sono destinati, purché nelle aree di pertinenza e nelle immediate vicinanze e comunque in conformità all'art. 15 del Regolamento sopracitato e possono essere altresì realizzati in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dell'art. 55 del Regolamento stesso.

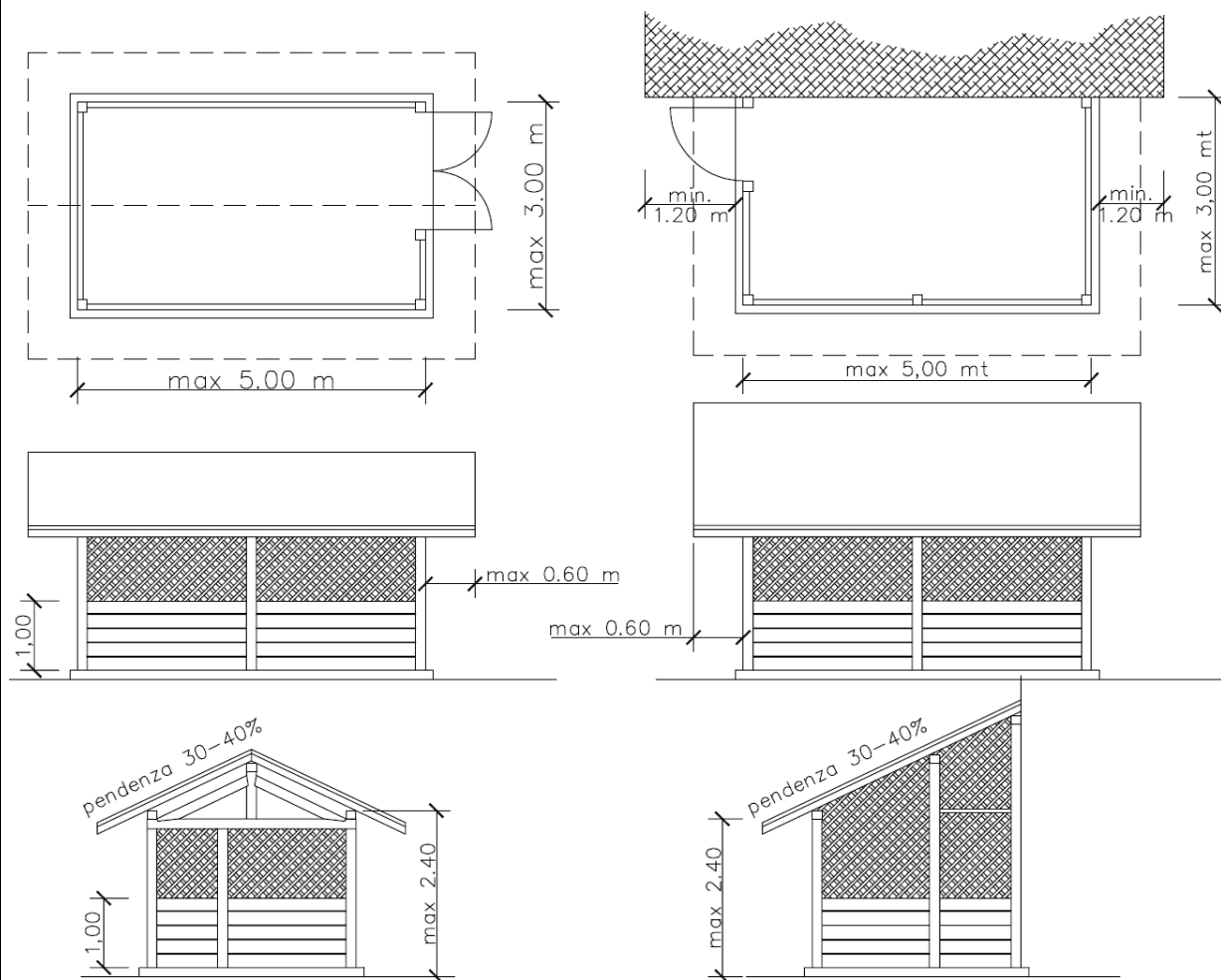
3. I parcheggi dovranno essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

4. Nei centri storici i parcheggi vanno di norma realizzati all'interno degli edifici, ove possibile anche modificando le aperture esistenti, oppure recuperando eventuali volumi accessori secondo lo schema tipologico proposto o secondo le modalità previste nell'articolo precedente.

SCHEDA 1: SCHEMI PER LEGNAIE



SCHEDA 1: SCHEMI PER LEGNAIE



STRUTTURA: montanti e travi in legno.

TAMPONAMENTI: grigliato in legno aperto con interspazio min. 8 cm. (parte superiore) e assito orizzontale (parte inferiore)

PORTA: grigliato in legno aperto con interspazio min. 8 cm; larghezza max cm 200.

COPERTURA: struttura in legno e manto di copertura in tegole. oppure lamiera, vedasi art. 5 comma 8) lettera g).

LEGNAIE ACCORPATE: dovranno essere costituite da due o più moduli

CAPO III - PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Art. 8 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. Gli spazi aperti non debbono essere compromessi per quanto riguarda la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici attuali da opere incompatibili e dall'inserimento di elementi tecnologici (ripetitori ...).

2. Dopo ogni lavoro, terreno e vegetazioni vanno ripristinati curandone il raccordo con l'ambiente circostante.

Art. 9 - Ambientazione degli interventi edilizi nei centri storici

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi nei Centri Storici e negli edifici e manufatti storici isolati devono tener conto in primo luogo della tradizione locale e di alcune considerazioni generali. Le schede successive ed il Manuale degli elementi costruttivi allegato, costituiscono solo un riferimento limitato della ricchezza e complessità architettonica e costruttiva tradizionale e/o locale finalizzato a suggerire soluzioni o metodologie di indagine e approfondimenti.

Oltre ai vincoli diretti e indiretti di tutela dei beni culturali, rilevabili sia dalla cartografia di PRG, che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate, ogni intervento è subordinato alla verifica di interesse ed alle disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 50 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". A titolo indicativo, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, per esempio, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

Nelle Schede degli edifici del centro storico, la prescrizione "mantenimento e/o riproposizione di ...(es.blockbau)" deve intendersi come mantenimento degli elementi presenti ed eventuale sostituzione di elementi ammalorati, non recuperabili, e non più in efficienza, supportata da idonea perizia statica.

Gli edifici del centro storico presenti all'interno dei nuclei storici o isolati, ed aventi esclusivamente un uso residenziale, possono avere manufatti accessori (tettoie e legnaie) e locali interrati, come ammesso dalle presenti norme di attuazione del PRG per gli edifici residenziali siti all'esterno del centro storico.

1. COPERTURE:

1.1 Struttura: la struttura portante originale va conservata o ripristinata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. L'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista.

La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine o riproposti con caratteristiche tradizionali.

Sono vietate modifiche delle coperture mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, **controtimpani**, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici.

Sono vietati i pannelli solari e i loro complementi (boiler ...) che non siano inglobati nella falda, così come stabilito dalla normativa provinciale di riferimento.

1.2 manti di copertura: dovranno mirare alla massima omogeneità di materiale e di colore.

1.3 abbaini: sono consentiti, escluso il restauro, se di tipo tradizionale e in numero ridotto. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.

Ove indicato sulla schedatura degli edifici sono ammessi abbaini con poggolo di tipo tradizionale. Sono ammessi abbaini come da tipologia individuata nella scheda riportata di seguito ("Scheda balconi-abbaini").

1.4 finestre in falda: sono consentite, escluso il restauro, purché in numero ridotto e di dimensioni contenute. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.

1.5. comignoli: dovrebbero essere riproposti quelli tradizionali.

1.5.1 canne fumarie esterne: sono annesse con inscatolamento e colorazione come la facciata esterna, o in rame; in ogni caso previa autorizzazione della C.E.C.

1.6 cornicioni: è opportuno conservare e recuperare tipologie e materiali originari.

1.7 sottogronda: i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlinature.

1.8 grondaie e pluviali: dovranno essere realizzati in rame o in lamiera verniciata in armonia con il colore di facciata.

1.9 antenne televisive o altre strutture tecnologiche: dovranno essere il più possibile unificate, centralizzate e localizzate sulla copertura sui fronti interni o comunque meno visibili..

2. INTONACI:

2.1 intonaci esterni: nel caso di restauro e risanamento conservativo sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio o grezzo tirato a frattazzo) a base di calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida.

Deve essere effettuata una idonea campionatura in facciata o su pannelli di dimensione m.1.00 x m.1.00, con successiva scelta a cura della Commissione Edilizia Comunale.

2.2 tinteggiature esterne: si suggerisce l' impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati murali, pitture all'acqua e a base acrilica.

I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l' armonia con i colori degli edifici circostanti o adiacenti.

È facoltà della Commissione Edilizia Comunale valutarli solo su campioni di dimensione consistente (1m x 1m circa) realizzati sulla facciata. Le tinte dovranno accordarsi col colore degli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte.

Per la scelta del colore deve essere utilizzata la tabella dei colori NCS, applicando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 277 di data 22 febbraio 2018.

Deve essere effettuata una idonea campionatura in facciata, con successiva scelta a cura della Commissione Edilizia Comunale.

2.3 murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso: vanno mantenute; sui muri in pietrame a vista è ammessa solo la rabboccatura a "fuga ribassata", su quelli a "raso sasso" è ammessa solo la rabboccatura. La rabboccatura dovrà sempre essere eseguita con malta composta da calce in pasta ed inerte della stessa natura e granulometria di quella originale. Nelle specifiche Schede degli edifici la prescrizione con dicitura " sasso a vista" deve intendersi, in senso lato, come mantenimento delle finiture dell'edificio in essere (sia muratura con pietrame a vista, con fuga ribassata, raso-sasso, ecc.).

Non è ammesso nessun tipo di pietra ricostruita e/o non locale.

2.4 decorazioni esistenti: si dovranno valorizzare e conservare anche con operazioni di restauro soprattutto per affreschi e meridiane.

2.5 fasce marcapiano, bugnati d' angolo, cornici: dovranno essere mantenute o ripristinate se compatibili con la tipologia dell'edificio anche sottolineandole con l' uso appropriato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con

quella di facciata e cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi.

Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.

2.6 zoccolatura: dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbriccio o lavorato a bisello escludendo l'uso dei rivestimenti in pietra; può essere colorata come 2.5. **Non è ammesso nessun tipo di pietra ricostruita e/o non locale.**

2.7 isolamenti a "cappotto" e intonaci isolanti e plastici: sono sempre vietati per gli edifici sottoposti a restauro; vietati, salvo casi da valutare, per quelli sottoposti a risanamento; permessi negli altri casi.

2.8 cassette gas-luce: dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere incassate e dipinte con lo stesso colore della superficie circostante.

2.9 pompe di calore e condizionatori esterni: sono annessi secondo quanto stabilito dalla L.P.02-05-2022 n.4;l'installazione esterna sull'edificio dovrà essere valutata dalla CEC

3. FINESTRE:

3.1 nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità è prevista dalle singole categorie ma dovrà essere valutata di volta in volta facendo riferimento ai criteri di seguito elencati e agli schemi tipologici successivi.

3.2 posizione: è opportuno rispettare la logica delle aperture di facciata e gli eventuali allineamenti.

3.3 forma: al piano terra le aperture sono di norma quadrate; ai piani superiori sono generalmente rettangolari o, in alcune tipologie ad arco a tutto sesto o ad arco acuto, nei sottotetti i fori possono essere di forme diverse sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali.

3.4 cornici: le aperture dovranno conservare o riproporre cornici e davanzali in pietra, oppure cornici di intonaco in rilievo trattato con il colore; questi elementi dovranno avere un aspetto massiccio, generalmente non inferiore ai 18 cm.

3.5 serramenti: saranno da privilegiare le tipologie tradizionali in legno, se lasciati in tinta naturale; sono ammessi serramenti in pvc (**o altro materiale**) di colore bianco su edifici che non siano sottoposti a restauro o a risanamento, **l'uso di altri materiali può essere consentito in casi particolari, previa valutazione positiva della C.E.C.**

3.6 colori: i serramenti potranno essere di colore bianco, di colore simile a quello di facciata, o lasciati al naturale. **Altri colori devono avere valutazione positiva della C.E.C.** Le cornici in intonaco saranno anch'esse di tonalità contrastante con il colore di facciata (chiare su fondo scuro e viceversa)

3.7 Ante ad oscuro: saranno solo e sempre tradizionali in legno, se lasciati in tinta naturale; sono ammesse ante ad oscuro in pvc (**o altro materiale**) di colore variabile in base al tipo di serramento ed alla tonalità presente sull'edificio che non sia sottoposto a restauro. **L'uso di altri materiali può essere consentito in casi particolari, previa valutazione positiva della C.E.C.**

3.8 In caso di riutilizzo a fini abitativi è possibile l'inserimento di finestre nel blockbau, con riferimento agli elementi porte e finestre presenti nel P.E.M (Piano Baite).

4. PORTE, PORTONI:

4.1 nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità dovrà essere attentamente valutata con riferimento alla tipologia dell'edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della facciata considerata osservando i criteri di seguito elencati:

4.2 porte d'ingresso: saranno da privilegiare le tipologie tradizionali in legno. L'uso di altri materiali può essere consentito in casi particolari, previa valutazione positiva della C.E.C.

4.3 portoni di garage, fienili, stalle, depositi, ecc.: con forme più o meno semplici derivati dalla tradizione locale a seconda della tipologia dell'edificio, suddivisi in due o più parti a seconda della dimensione.

Se i caratteri dell'edificio lo ammettono il foro potrà essere sottolineato da una fascia di intonaco liscio a rilievo o da una fascia di colore.

4.4 In caso di riutilizzo a fini abitativi è possibile l'inserimento di porte nel blockbau, con riferimento agli elementi porte e finestre presenti nel P.E.M (Piano Baite).

5 BALCONI, BALLATOI, SCALE E POGGIOLI

5.1 esistenti: vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro).

Quelli contrastanti con la tipologia degli edifici o aventi caratteri non tradizionali vanno eliminati o sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati nel modo più opportuno alla consuetudine locale. È sempre vietata la chiusura dei poggioli, salvo la possibilità di ricavare ripostigli ("ampezzane" e simili), compatibilmente con la tipologia dell'edificio.

5.2 nuovi: se compatibili con la categoria d'intervento vanno realizzati nel modo che risulta coerente con la tipologia dell'edificio (solo legno o pietra e ferro). Quelli in legno potranno essere anche dipinti con tinte tradizionali. La larghezza massima ammessa è di 1,20m.

5.3 tettoie: per la protezione di ingressi, solamente se conformi alla tipologia dell'edificio, possono essere autorizzate dalla C.E.C. e realizzate con materiali congrui al centro storico in cui si inseriscono.

Sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoi o scale.

5.4 bussole di ingresso: possono essere autorizzate dalla C.E.C. e realizzate con materiali idonei, se congrue al centro storico in cui si inseriscono; le bussole sono normate dal RUEP DPP 19-05-2014 n.8-61/leg.art.3 comma 4 lettera b).

6 TAMPONAMENTI IN LEGNO:

6.1 tamponamenti in legno di timpani e pareti esterne vanno mantenuti o ripristinati secondo le caratteristiche originarie usando tavole grezze. Eventuali fori e relativi serramenti andranno posti in opera a filo interno delle capriate e non dovranno essere visibili dall'esterno; nello specifico il telaio del serramento non dovrà essere visibile dall'esterno.

Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti attualmente aperti, se la tipologia dell' edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate.

- sui tamponamenti lignei è possibile l'inserimento di porte e finestre, compatibilmente con la tipologia del manufatto e del comparto storico in cui è inserito.

7. ASCENSORI:

devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed eventuali volte o ambienti di pregio.

I loro volumi non dovrebbero sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente dovranno, a seconda dei casi, risultare omogenei con la facciata o manifestarsi nella loro novità senza comunque enfaticizzazioni inopportune.

8. ELEMENTI DI PREGIO ESTERNI E INTERNI:

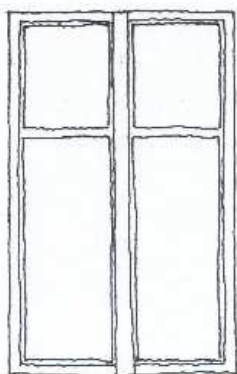
sono tutti quelli che per il loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati, valorizzati o ripristinati secondo i modelli originari.

Vengono considerati elementi di pregio: avvolti, ritonde, camini pregevoli, poggioli intagliati, portali, bifore, rivestimenti lignei e decorazioni murarie, affreschi o dipinti murali, “arin” , fornelli a “musat” a “ole” o altre stufe simili, solai in legno a vista con elementi decorativi o costruttivi di qualche interesse, bugnati, cornici in pietra, scale in pietra, mensole in pietra, inferriate ... che possono essere presenti sia singolarmente sia nel loro insieme a seconda dell'importanza dell'edificio.

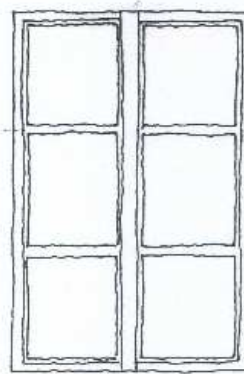
Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico e il loro rifacimento, compatibile con i caratteri tipologici dell'edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori culturali tradizionali, come riqualificazione del centro storico e come testimonianza di cura del patrimonio esistente.

SCHEDA: FINESTRE art. 9.3

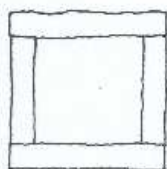
1



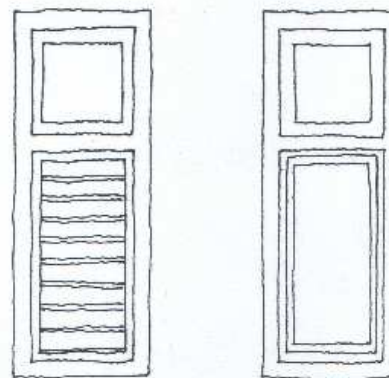
2



3



4



1-2

FORMA: normalmente rettangolari, sempre disposte in verticale, il lato maggiore (altezza) è in genere una volta e mezza la misura del lato minore (base).

MATERIALE : tradizionalmente in legno, spesso dipinto bianco o con tonalità simile alla facciata oppure come previsto nei precedenti commi.

DISPOSIZIONE: in genere le finestre sono disposte su assi di simmetria della facciata e cioè in linea con quelle superiori o inferiori e a intervalli uguali anche orizzontalmente.

3.

FORMA: fori disposti al piano terra delle case; sono in genere piccoli e quadrati. Spesso contornati da cornici in pietra massiccia (20 cm. circa) e protetti da inferriate. A volte sono anche rettangolari disposti orizzontalmente, con larghezza uguale alle finestre soprastanti.

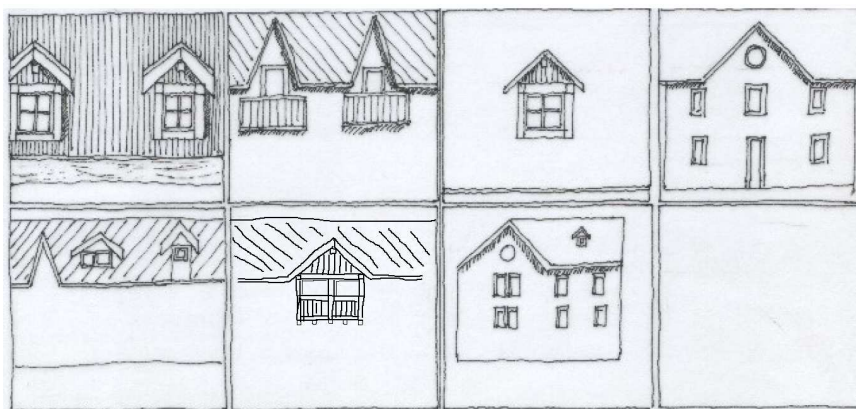
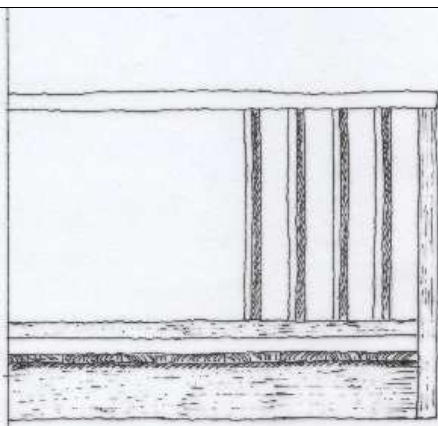
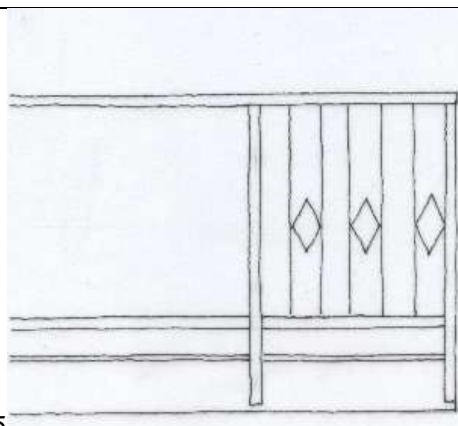
DISPOSIZIONE: sono allineati con le finestre soprastanti, lungo il medesimo asse di simmetria.

4.

FORMA: dovendo corrispondere alle finestre (v. 1-2) sono rettangolari, a due ante. Possono essere a griglia (fissa o mobile) o con una specchiatura anch'essa fissa o mobile. Non sono tradizionali le griglie sottili e disposte su tutta l'anta, né gli scuri scorrevoli.

MATERIALI: tradizionalmente sempre in legno, se lasciati in tinta naturale, e possono essere tintate di colore verde, rosso cupo, grigio. Sono ammesse ante ad oscuro in pvc (o altro materiale) di colore variabile in base alla tonalità presente sull'edificio che non sia sottoposto a restauro. Ove possibile sostituire le tapparelle esistenti con gli scuri tradizionali che per il loro peso cromatico sono un importante elemento di decoro della casa.

SCHEDA: BALCONI – ABBAINI art. 9.1 – 9.5



7

8

5.

MATERIALI: I poggioli degli abbaini devono essere realizzati in legno. Solo per motivati casi particolari la CEC può autorizzare materiali diversi

Realizzati in c.a., spesso in sostituzione di preesistenti poggioli in legno, con ringhiere in ferro lavorato con forme inusuali sono tra gli elementi costruttivi più vistosi e più estranei alla tradizione. Se non possono essere demoliti e sostituiti con modelli in legno possono essere almeno mascherati con una mantovana, con intonacatura e tinteggiatura dell'infradosso, con sostituzione delle ringhiere.

6.

MATERIALI: tradizionalmente in legno naturale o anche dipinto come gli scuri (spesso verde o rosso scuro). Solo per motivati casi particolari la CEC può autorizzare materiali diversi

FORMA: evitare tipologie tirolesi o svizzere ma usare quelle trentine con paletto a sezione quadrata orientato a 45°.

7.

FORME: gli abbaini e i timpani storici o recenti presentano un campionario smisurato di forme, di dimensioni, di posizioni, di numero. Gli abbaini devono essere realizzati in legno e con tamponamenti lignei.

8.

FORME: riprendere quelle tradizionali :

- per l'abbaino il quadrato (1m x 1m circa); doppia finestra o abbaino con poggiolo solo ai fini del riuso abitativo del sottotetto. Le due ultime tipologie sono da valutare attentamente in relazione alla composizione formale di facciata e vincolati esclusivamente al riuso dei sottotetti.
- per il timpano la pendenza deve riprendere quella del tetto evitando pendenze eccessive o poco accennate.

POSIZIONE: i timpani dovrebbero costituire l'elemento architettonico centrale e simmetrico della facciata e limitarsi di numero. Gli abbaini devono essere di numero limitato (non più di due-tre a seconda dell'ampiezza del tetto), collocati non a filo falda, e senza poggioli ad essi collegati se di tipologia base (1m x 1m circa) o con doppia finestra. Va curato lo spessore della loro copertura che con l'isolamento superiore risulta sempre troppo rilevante e fuori scala rispetto alle loro dimensioni.

Art. 10 - Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico.

1. Ristrutturazione di fabbricati tradizionali, riferibili a costruzioni esistenti alla data di approvazione del PUC (15 settembre 1993) e che rispecchiano gli schemi tipologici individuati nei centri storici, diversi da quelli di cui agli articoli 24 e 48: fare riferimento all' art. 9.

2. Fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, e rurali:

-a. trasformazioni di anonimi edifici recenti: devono riferirsi per forma, materiale e colori all' edilizia tradizionale del luogo in tutti i componenti (tetti, fori, poggioli ...), curando l' omogeneità con il contesto.

-b. nuova edificazione negli spazi aperti: le nuove costruzioni saranno preferibilmente accorpate a quelle esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici. I nuovi volumi urbanistici vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno, l' esecuzione di piazzali ed opere di sostegno eccessive.

Le tipologie architettoniche devono essere in armonia con le tipologie tradizionali.

-c. nuove urbanizzazioni: è necessario ancora riferirsi all' immediato intorno tradizionale specialmente per quanto riguarda il numero dei piani, il tipo edilizio (schiera o singolo), la massa (compatta o articolata), la forma (allungata, alta, o cubica), i tetti (forma, orientamento, pendenza, materiali), i fori (disposizione, forma, materiali e colori) e altri elementi come abbaini, poggioli, verande ...

3. Fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici:

-a. la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e arredo esterno deve essere contestuale.

-b. l' andamento del terreno deve raccordarsi a quello circostante utilizzando scarpate inerbite o terrazzamenti con pietra locale di altezza ridotta.

-c. i fabbricati devono essere coerenti con quelli simili della zona e riprenderne i caratteri più tipici (forma, dimensione, orientamento, materiali, fori, tetto, colori ...); devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale.

-d. I materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione, che non rientrano nella tradizione costruttiva locale.

Art. 11 Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici.

In riferimento all'art.26 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale, sono ammessi i seguenti elementi di arredi e di sistemazione delle aree pertinenziali degli edifici:

a) le casette da gioco e i piccoli depositi per attrezzi da giardino di pertinenza di unità immobiliari con destinazione residenziale, con esclusione degli edifici utilizzati a fini abitativi non permanenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale, nel

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

rispetto delle seguenti condizioni: 1) assenza di allacciamenti per le forniture di servizi; 2) assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni.

- b) i barbecue, sia fissi che mobili di dimensioni limitate;
- c) i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati;
- d) altri elementi di arredo, installazione di opere artistiche e sistemazione di aree pertinenziali e giardini in genere di limitata entità. Barbecue, sia fissi che mobili, di dimensioni limitate

1. Nei centri storici, a seconda della loro sistemazione attuale, gli spazi di pertinenza dovranno essere utilizzati come di seguito specificato:

-a. orti e giardini coltivati: tali destinazioni dovranno, per quanto possibile, essere conservate in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro sistemazione ed al loro recupero.

-b. campi, prati, frutteti e arboreti: deve essere mantenuta la destinazione a verde trasformandoli anche in orti e giardini coltivati o in parchi.

-c. piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 12.3.

2. Nelle aree urbanizzate le pertinenze degli edifici dovranno essere sistemate in modo dignitoso predisponendo una planimetria con le sistemazioni del suolo che privilegino il verde e i materiali tradizionali.

3. In tutte le aree edificate il verde attuale non dovrà mai essere ridotto ma, viceversa, solo incrementato progressivamente.

Particolare cura dovrà essere posta in sede di valutazione dei progetti alla corretta sistemazione degli spazi esterni.

4. Per l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni, si dovranno adottare idonee misure per la protezione dei suoli di pertinenza degli edifici. Per aumentare l'evaporazione, le superfici devono essere rinverdate, per aumentare il percolamento le pavimentazioni vanno eseguite con coperture filtranti di materiali tradizionali

I parcheggi vanno **correttamente** inseriti nell'**ambiente circostante**. **verde e ombreggiati con alberi**.

Il ruscellamento sulle aree pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a danni erosivi.

Art. 12 - Elementi di arredo urbano

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi devono osservare i seguenti criteri generali e fare riferimento alle schede successive.

Ogni intervento è subordinato alla verifica di interesse ed alle disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 50 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. A titolo indicativo, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, per esempio, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

1. INSEGNE:

1.1 cartelli indicatori, segnali stradali e insegne di carattere turistico: dovranno essere in numero limitato, uniformi per tipo, dimensione e colore e, dove possibile, concentrati.

1.2. scritte della toponomastica (nomi delle strade e numeri civici): dovranno essere uniformate e di tipo tradizionale (o dipinte direttamente sul muro o su tabelle smaltate o dipinte). Eventuali scritte non pubblicitarie rimaste sulle pareti dovrebbero essere rifatte o almeno non cancellate, essendo una documentazione storica utile per mantenere il senso della comunità e per testimoniare il succedersi degli eventi.

1.3. insegne di carattere commerciale e pubblicitario: è ammessa, ottemperando alla L.P. 01/2015 in materia, unicamente la loro installazione in posizione contigua al locale ove si svolge l' attività da realizzare in queste forme:

- insegne dipinte su supporto in legno o metallo da applicare sopra le vetrine;
- insegne in legno o metallo da applicare sulla facciata;
- insegne realizzate con lettere adesive poste sui vetri dei negozi;
- insegne scatolari poste nell'intradosso dei portali sia architravati che archivoltati, realizzate in modo che l' iscrizione, ricavata in positivo o in negativo, risulti illuminata con luce riflessa;
- in casi particolari insegne scatolari con luce al neon;
- ove le particolari dimensioni e caratteristiche della strada lo consentano (strade con marciapiede o esclusivamente pedonali con dimensioni tali da non pregiudicare il transito dei mezzi di soccorso) è previsto l' uso di insegna a bandiera di forma, disegni e materiali tradizionali con dimensioni prestabilite.

1.4 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che possono essere posati all'esterno dei centri abitati, nonché i criteri di localizzazione e installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sono espressamente disciplinati dall'art. 33-34-35 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale.

2. MURI E RECINZIONI

2.1. muri: tutti i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso sasso specialmente se di altezza superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro integrità.

Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già utilizzati, (pietrame a secco o intonaco raso sasso) limitando l' uso del legante cementizio alla parte interna della muratura, mantenendo l' aspetto originario.

Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali originari.

2.2. recinzioni: vanno esclusi il cemento, gli elementi prefabbricati l' uso di materiali taglienti o acuminati e le stravaganze di forma, colori e materiali.

L'altezza max delle recinzioni è di cm. 80 60 nel caso di recinzioni piene e di cm. 150 180 negli altri casi. Si veda il Regolamento Edilizio Comunale art. 72.

3. PAVIMENTAZIONI:

3.1. La pavimentazione degli spazi sia pubblici che privati e della viabilità esistente sia pedonale che veicolare dovrà, per quanto possibile, essere mantenuta nel caso sia in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o in scaglie di porfido poste a coltello (" smoller ") o in lastre di pietra.

Se invece è di altri materiali può essere modificata conformandosi alla tradizione.

Nei centri storici non dovrebbero essere realizzate nuove pavimentazioni in asfalto, cemento, ceramica o simili.

3.2. Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciottolati esistenti ma coperti da calcestruzzo e asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido, mantenendo nel contempo la presenza delle pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili o quelle pedonabili.

3.3. Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tuttavia presentare disegno e dimensioni tradizionali.

3.4. Nella realizzazione di parcheggi, oltre alle congrue pavimentazioni in acciottolato e/ o porfido, si potranno utilizzare grigliati plastici o in cls per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta e, compatibilmente con la natura dei singoli nuclei storici e previa ponderata valutazione della CEC, è possibile anche una pavimentazione in asfalto .

4. FONTANE E LAVATOI

4.1. Tutte le fontane e i lavatoi superstiti di fattura tradizionale sono da conservare e valorizzare, salvo contrasto con normative sovraordinate alla presente.

4.2. Eventuali ricostruzioni e/o nuove fontane dovrebbero ispirarsi o riprendere tipologie e materiali tradizionali, salvo diverse disposizioni a carattere Comunale (es. "piano fontane").

5. ILLUMINAZIONE

5.1. Negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati elementi tradizionali di altezza modesta (max 4 ml).

5.2. Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l'inquinamento luminoso.

5.3. A tale scopo ci si dovrà attenere al P.R.I.C. (Piano Regolatore dell'illuminazione Comunale) e alle norme di riferimento.

6. ALTRI ELEMENTI PUNTUALI

6.1. panchine, cestini,...: dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori e materiali dovranno essere improntati alla tradizione, e alla sobrietà.

6.2. cassonetti per rifiuti: ove possibile dovranno essere in luoghi defilati e mascherati con i modi ormai noti (all' interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi sempreverdi,...). Se necessariamente in vista possono essere abbelliti con disegni e decorazioni vivaci

6.3. bomboloni per gas : dovranno essere sempre interrati essendo per forma, dimensioni, colore e posizioni, incompatibili con i caratteri tradizionali.

Art. 13 - Progetti di riqualificazione urbana

1. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'esecuzione di progetti di riqualificazione urbana che potranno riguardare sia zone omogenee (una piazza, una strada) sia settori specifici di arredo urbano (illuminazione, pavimentazioni, verde, ...).

2. Ogni progetto sarà costituito dai seguenti elaborati:

- a) stato attuale: rilievo dei fronti degli edifici con l'indicazione del degrado, di eventuali superfetazioni, di elementi deturpanti e di tutti gli elementi storici esistenti;
- b) stato di progetto: gli interventi previsti sui vari prospetti, rifacendosi alla tradizione locale per i materiali, gli intonaci, i colori, i particolari costruttivi, eliminando gli elementi degradanti e valorizzando gli elementi caratterizzanti; indicazioni in pianta delle sistemazioni esterne, delle opere di arredo urbano e delle eventuali aree private da acquisire alla proprietà privata.
- c) relazione tecnica, con esauriente documentazione fotografica a colori, contenente i criteri progettuali e l'analisi dell'intervento anche in relazione al processo storico di formazione dei manufatti;
- d) relazione economica con indicati i modi ed i tempi di attuazione nonché gli interventi di incentivazione a favore dei privati da parte degli enti pubblici;

3. Trascorsi i termini, contenuti nella relazione di cui al precedente punto d), il Comune potrà provvedere direttamente all'esecuzione delle opere non realizzate imputandone la spesa ai proprietari interessati.

Art. 14 - Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo

1. Ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va progettata ed eseguita in modo da minimizzare l'impatto paesistico e ambientale.
La Commissione Edilizia Comunale sarà particolarmente attenta agli interventi nelle aree fragili di cui al successivo art. 22.

2. In generale, tutte le infrastrutture devono risultare eseguite con tecniche e materiali tradizionali (pietra per le murature, legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc.).

3. Nell'esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a. strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e la trasformazione dei tracciati esistenti vanno eseguiti con particolare attenzione all'inserimento ambientale curando la tipologia dei manufatti, delle opere d'arte e la sistemazione dell'arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati.
- b. strade non classificate dal PRG, non evidenziate in cartografia perché minori (piste ciclabili, strade campestri, pascolive, **forestali** boschive o di montagna e **agro-silvo-pastorali**): i tracciati e le pendenze devono sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti.
Sbancamenti e riporti vanno ridotti al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. È esclusa l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose. I muri di sostegno non dovrebbero superare m. 1,50, ricorrendo a terrazzamenti o a scarpate inerbite nel caso di altezze superiori.

4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. devono essere

particolarmente attenti all' inserimento nei diversi contesti paesistici, adottando criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione possono essere installati nel rispetto dell'art.36 **37** del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale.

5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni per inserirsi nell'ambiente nel modo più armonioso possibile.

6. Le linee elettriche fino a 20.000V. e le linee telefoniche vanno di norma interrato.

TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE

Art. 15 – Invarianti e Aree di tutela ambientale

1. Sono aree individuate dal PUP, riportate sulla cartografia del PRG, destinate alla tutela dell'ambiente.

Trattasi di quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. Nelle aree di tutela ambientale, di cui all'art. 11 delle N.d.A. del PUP, la tutela viene esercitata in base alla legislazione provinciale in materia.

Art. 16 - Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva; Tutela assoluta di pozzi e sorgenti; Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico

1. Si rinvia alle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale e alla carta di sintesi della pericolosità (delibera G.P.n.1317 del 4-9-2020).

Le aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva, le aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti, le aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico e le aree senza penalità geologiche sono definite nella carta di sintesi della pericolosità (delibera G.P.n.1317 del 4-9-2020) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, delle Norme di Attuazione del PUP (approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 2813 di data 23/10/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) cui va fatto riferimento preliminare per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio provinciale in quanto prevalente rispetto a qualsiasi previsione del Piano regolatore. La sicurezza del territorio è disciplinata dalla specifica cartografia provinciale e dalle relative norme di attuazione cui si deve fare riferimento. (in particolare capo IV artt. 14-15-16-17-18).

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

Per quanto riguarda le risorse idriche, sorgenti e pozzi idropotabili, si rinvia alle previsioni contenute nella Carta delle Risorse Idriche prevista all'articolo 21 del Piano Urbanistico Provinciale. Per tutte le risorse idriche di livello locale (sorgenti e serbatoi e vasche acquedotto comunale non catalogati), non individuate dalla carta provinciale occorre applicare una tutela preventiva di salvaguardia con una fascia di rispetto di 100 m. Ogni intervento all'interno di detta fascia deve essere accompagnato da uno studio di fattibilità idro-geologico nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..

2. - Eventuali interventi in area a pericolosità moderata, caratterizzati da esteso movimento franoso, come in loc. Ronco e dalla possibile esposizione ai crolli rocciosi, come in loc. Belfe a Caoria o in loc. Ronco, devono essere valutati per la compatibilità degli stessi con la pericolosità, ed in fase di progetto sono subordinati ad uno studio di compatibilità che analizzi dettagliatamente la pericolosità del sito e individui le opere o gli interventi più opportuni di difesa per la struttura e le sue pertinenze, verificando anche l'efficienza delle opere di protezione eventualmente già presenti.

- Eventuali interventi in area esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi e da possibili colate detritiche, per la presenza dell'impiuvio a monte e per la natura del substrato geologico (filladi), come in loc. Losi e loc. Raffaei a Caoria, ogni intervento edilizio dovrà essere subordinato alla verifica della pericolosità presente nel sito e alle eventuali opere di protezione.

Art. 17 – Aree di protezione dei laghi

1. Sono aree individuate dal PUP, riportate sulla cartografia del PRG, la cui integrità è tutelata ai fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale.

2. In tali aree sono consentite solo iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica finalizzate al pubblico interesse, con esclusione, di nuove attrezzature ricettive.

Art. 18 – Siti di importanza comunitaria

Nel territorio del Comune di Canal San Bovo ricadono i seguenti siti Rete Natura 2000:

- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Catena del Lagorai” cod. IT 3120097
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Lagorai orientale-Cima Bocche” cod. IT 3120138
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Valle del Vanoi” cod. IT 3120143
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Lagorai” cod. IT 3120160

1. Nelle aree natura 2000 si applicano le opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97

2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere una incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P.11/2007 e successivi

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P.11/07 emanato con decreto P.P. n.50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, vale quanto precisato con Del. G.P. n.1660 d.d.03/08/2012.

3. Per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) si fa riferimento decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d.d. 28/03/2014 pubblicato dalla Gazzetta Uff. n.94 del 23/04/2014.

Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) si fa riferimento decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d.d. 08/08/2014 pubblicato dalla Gazzetta Uff. n.217 del 18/09/2014.

Art. 19 - Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino

1. Ai sensi dell' art. 11 delle Norme del PUP, sono indicate le aree assegnate al Parco di Paneveggio - Pale di S. Martino.

Tali aree sono regolamentate dal "Piano del Parco" (vedi art. 2.6 delle presenti norme) ed ogni intervento all'interno del territorio dovrà essere in conformità alle limitazioni di cui alla L.P. n. 18/88.

Art. 20 – Riserve locali (Biotopi) ed elementi naturalistici

1. Nelle riserve locali (biotopi) e nelle loro aree di protezione è vietato qualsiasi intervento che non sia diretto al mantenimento della riserva locale e dei biotopi stessi secondo i disposti della L.P. 23 maggio 2007 n.11, o che contrasti con le loro caratteristiche.

2. Le riserve locali (biotopi) (Busa di Malacarne e Busa Bella di Tognola), sono individuate nella cartografia del Piano di Parco del parco naturale provinciale Paneveggio-Pale di San Martino. Quelli di interesse provinciale sono assoggettati ai disposti della L.P. 11/2007 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. L' esatta individuazione dei perimetri di questi ultimi è contenuta nei provvedimenti di vincolo.

3. Il Piano individua, oltre ai biotopi, dei singoli alberi, quali elementi naturalistici di rilievo e meritevoli di conservazione, fatte salve comunque le disposizioni legislative in materia forestale.

Art. 21 - Aree di tutela archeologica

1. Le aree archeologiche sono vincolate ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1.1 AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Vi è vietata

qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

1.2 AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, a prescindere dalla profondità raggiunta, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di permesso di costruire, o altro intervento anche agricolo, deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dall'Ufficio beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà al medesimo Ufficio. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.R.G. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a cm 50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

2. I siti minerari attestati in periodo medioevale fino al secolo scorso (Monte Arzòn, Planogo, Val Reganèl, dintorni di Caoria) sono considerati beni culturali e tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 21 bis – Manufatti e siti di rilevanza culturale

1. Sono indicati in cartografia con apposito simbolo i beni sottoposti a tutela storico – artistica ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L. 22.01.2004 n. 42; il relativo elenco è riportato in Relazione nell'Allegato D. Se ricadenti all'interno dei centri storici, il tipo di vincolo è annotato sulla relativa scheda.

2. Per ogni intervento si rinvia alla specifica disciplina.

3. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settanta anni di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro; ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi della L.P. 07.03.2001 n. 78 “Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale”, qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

4. In allegato si riportano le schede fornite dal Centro Catalogazione Architettonica della Soprintendenza per i Beni culturali PAT – giugno 2021- , relative a:

- Beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004 n.42;
- Aree, Immobili, manufatti sottoposti a Tutela Indiretta ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 22/01/2004 n.42;
- Beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto legislativo 22/01/2004 n.42 (ex art, 5 riconosciuti di interesse).

I dati sono comunque soggetti a variazioni e pertanto è sempre necessaria la verifica dell'aggiornamento presso la Soprintendenza.

Art. 22 - Aree fragili

1. Sono definite aree fragili quelle che - per la loro particolare delicatezza o rilevanza sotto i profili ecologico, geologico, idrologico, climatico e naturalistico e per la loro funzione paesaggistica - richiedono una tutela ambientale e un controllo edilizio ed urbanistico specialmente attenti. In queste aree, riportate in cartografia o definite come ai seguenti commi ogni intervento infrastrutturale o edilizio deve essere preceduto da uno studio dettagliato che dimostri l' indispensabilità dell'intervento, la mancanza di alternative e di effetti negativi nei riguardi dei valori tutelati, generati dalle opere da eseguire per la realizzazione degli interventi stessi, dalla presenza dei manufatti realizzati e dall'esercizio delle funzioni cui essi sono destinati.

Sono aree fragili:

- gli ambienti d' alta montagna;
- le fasce di protezione ambientale dei corsi d' acqua;
- le aree a elevata naturalità costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000"
- le aree a elevata integrità

Ai fini degli interventi infrastrutturali, sono aree fragili anche quelle dove vige la tutela ambientale normata dall'art. 15 e l' intero territorio compreso nel Parco Naturale delle Pale di S. Martino e di Paneveggio di cui all'art. 19.

2. Sono "ambienti di alta montagna" tutte le parti del territorio situate al di sopra dei m 1600 s.l.m. In queste aree sono vietate nuove costruzioni, se non previste espressamente dal PRG, o se non ricadono nelle aree di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti norme, se non riguardano strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica. Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture; per le malghe dismesse è possibile la trasformazione in punti di ristorazione in quota.

L' incremento degli accessi e dei volumi non deve comportare aumenti di inquinamento, di rumori, di presenze, né conseguenze per clima, fauna, flora, idrologia ...

È comunque vietato costruire nuovi impianti sciistici di qualsiasi genere.

L' eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente è ammesso ma senza realizzare nuovi tracciati, salvo che non si tratti di modifiche locali modestissime. La costruzione di nuovi percorsi sci-escursionistici, dotati di opportuna segnaletica e attrezzati, è consentita solo nel rispetto del massimo carico antropico ammissibile di cui sopra e dell'inserimento nel quadro ambientale.

È vietato costruire linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo laddove previsto dal PRG o per motivi ineludibili di servizio dei fabbricati e degli impianti ammessi. Queste infrastrutture devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente e in genere non devono comportare manufatti emergenti dal livello del suolo.

3. Le adiacenze dei corsi d'acqua sono inedificabili, ai sensi delle leggi vigenti, entro fasce di rispetto ampie m 10 da ambo i lati da ciascuna riva o dagli argini. Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto debbono sottostare al dettato della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali".

In queste aree sono vietate tutte le opere di copertura, di intubazione, di interrimento, di canalizzazione e di derivazione di acque, di costruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, che non siano strettamente finalizzate alla regimazione dei fiumi e dei torrenti in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili. È altresì vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal PRG; quelle esistenti e non conformi al PRG vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.

Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.

Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostruendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

Sono vietate strade veicolari e parcheggi se non dove indicato dal PRG. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio. La pubblicità commerciale è vietata. Il quadro naturalistico esistente nelle fasce di protezione ambientale va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi di Piano e ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati, ovvero di recupero ambientale, si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza a:

- mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
- ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali;
- assicurare le rive al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, eventualmente da recuperare, escludendo l'apertura di accessi nuovi in località inaccessibili.

Al fine della tutela delle acque e di impedire un ulteriore deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, si rimanda al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione di G.P. del 16/02/2015 n.233, nonché alla Direttiva Quadro acque 2000/60/CE e D.Lgs 152/2006 art.73.

In riferimento alla L.P. 11/2007 art 25 D.P.P 20/9/2013 n.22-124/Leg, in generale lungo tutti i corsi d'acqua è necessario mantenere la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 m laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possa compromettere o ridurre tale fascia.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare della carta di sintesi quanto previsto dalla carta di sintesi della pericolosità (delibera G.P.n.1317 del 4-9-2020)
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), come individuati nella cartografia del PRG e sono soggetti a criteri di tutela e di valorizzazione.

4. Per la tutela delle aree a elevata naturalità , come siti e zone di "Natura 2000", Parco Naturale e riserve provinciali e locali, e ad elevata integrità, come ghiacciai, rocce e rupi boscate, si applica, in conformità al P.U.P., la normativa di settore.

5. Nelle aree ad elevata integrità, come i ghiacciai, rocce e rupi boscate, può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali con funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini. Tali aree non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili e devono conformarsi alla normativa del P.U.P.

Art. 22 bis –Parco fluviale del torrente Vanoi

1. Lungo il corso del torrente Vanoi sono evidenziate in cartografia le fasce di protezione. In queste aree, oltre a quanto stabilito dal precedente art. 22 comma 3, valgono le seguenti prescrizioni:

- nelle "aree agricole" non è possibile nessun tipo di nuova edificazione;
- sugli edifici esistenti in "area agricola" sono possibili gli interventi previsti dall'art.48;
- per le "aree a campeggio" vale quanto stabilito dall'art. 46 delle presenti norme;
- **è vietata qualsiasi costruzione per lo sfruttamento idroelettrico del torrente Vanoi e sue sponde o di qualsiasi tipologia di invasi di grandi dimensioni.**
- **l'area evidenziata in cartografia come P.A.I andrà salvaguardata come riserva integrale e dovrà essere regolamentata dettagliatamente da un apposito Piano Attuativo (vedi art. 58).**

2. Qualsiasi intervento in queste aree dovrà sottostare ai seguenti criteri di tipo generale:

- Criterio della continuità: la continuità andrà esaltata e resa visibile con scelte e previsioni adeguate, evitando di interrompere i territori prossimi al torrente con destinazioni e realizzazioni che si caratterizzino come barriere in senso trasversale e in senso longitudinale.
- Criterio della naturalità: qualsiasi intervento umano che contrasti con la naturalità dei luoghi non può che essere ritenuto come inopportuno e deleterio. Gli interventi umani andranno di volta in volta esclusi, limitati o progettati così da adattarsi e da inserirsi nel modo più armonioso possibile (forme, materiali, volumi) nell'ambiente di fiume. In tratti già compromessi il criterio dovrà essere quello di un recupero della naturalità, intervenendo con demolizioni, con spostamenti, con mascheramenti, con riprogettazione, con nuove soluzioni. Particolarmente da contrastare la tendenza di realizzare sulle sponde o negli immediati intorno nuove arterie stradali che con le dimensioni e con le caratteristiche costruttive e formali dei manufatti odierni sovrastano sempre l'ambiente fluviale. **E' ammesso il potenziamento della presenza della trota marmorata.**
- Criterio della fruibilità: le rete dei percorsi fluviali, ben progettata e ben collegata con le altre reti dei percorsi di montagna, delle piste ciclabili, dei percorsi naturalistici e culturali dovrà essere ben segnalata e dotata di punto di accesso, di parcheggio, di sosta,

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

punti di accesso e parcheggi a supporto della attività di pesca sportiva, eventuali attività di rafting, canoa e hydropeed; è ammesso il potenziamento dell'area faunistica di Caoria con strutture e servizi funzionali all'attività.

TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 23 – Generalità

1. Le zonizzazioni indicate nelle tavole comprendono:

- i centri storici (da art. 24 a art. 38);
- gli insediamenti di edilizia mista (art. 39);
- le aree produttive del settore secondario (art. 40);
- le aree multifunzionali (art.41);
- le aree commerciali (art. 41 bis);
- le aree per attività zootecniche (art.42);
- le aree per attrezzature e servizi (art. 43);
- gli spazi pubblici (art. 44);
- i parcheggi (art. 45).
- le aree sosta camper (art. 46);
- le cave, le discariche e i depuratori (art. 47);
- le aree agricole (art. 48);
- i boschi (art. 50);
- i pascoli (art. 51);
- le aree improduttive (art. 52);
- le aree di rispetto (art. 53);
- le aree di recupero ambientale (art. 54);

2. I parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di insediamento e fabbricato ammesso.

3. Nell' ambito degli insediamenti storici non si utilizzano indici in quanto le cartografie del Piano stesso contengono le previsioni necessarie per nuovi interventi.

Per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione e di razionalizzazione di superficie utile lorda (SUL), di superficie utile netta (SUN) degli edifici vale quanto specificato in cartografia e nei successivi articoli delle presenti norme.

4. Unitamente alla richiesta di rilascio di permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi, è fatto obbligo di predisporre e presentare una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di curo e di riposo, parchi pubblici ed insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore, richiamate al comma 2, art. 8 della Legge 447/95 (strade, impianti sportivi, ecc.) in modo tale da definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare della autorizzazione all'edificazione, in relazione ai disposti dell'art. 8 del D.P.R. n.142/2004 recante “*Disposizioni per il contenimento e*

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1995, n.447''; ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge medesima, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico.

Art. 23 bis – L'edilizia residenziale

In coerenza con le disposizioni dell'art. 57 della L.P. 01 del 04.03.2008 e s.m., l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

- a) Alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati a fini turistico-ricreativi;
- b) Alloggi destinati alla residenza ordinaria, cioè alloggi diversi di quelli di cui alla lettera a).

Articolo introdotto con Delibera di Giunta Provinciale n. 849 del 04.04.2008.

CAPO II - I CENTRI STORICI

Art. 24 – Generalità

1. Nelle aree perimetrate come centri storici (1) e per gli edifici e manufatti storici isolati individuati in cartografia vigono le prescrizioni del presente articolo e degli articoli seguenti dal 25 al 38.

Nel caso di discordanza tra perimetri indicati nelle Tavole del P.R.G. ed i perimetri indicati nella specifica cartografia del P.G.I.S. prevalgono i primi. Nel caso di discordanza tra edifici indicati nella specifica cartografia del P.G.I.S. ed edifici indicati nelle Tavole del P.R.G. prevalgono i secondi.

2. Ogni edificio compreso nei centri storici, nei nuclei sparsi o individuato come edificio o manufatto isolato ha una scheda di riferimento sulla quale è indicata la categoria d'intervento che gli è stata attribuita. La categoria d'intervento è indicata anche **sulle TAV. P 1. in cartografia PGIS e PRG.**

Su ciascun edificio schedato sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, come definiti dai successivi art. 27 e 28, e gli interventi previsti dalla rispettiva categoria d'intervento, così come definita rispettivamente dagli art. 29 (Restauro), art. 30 (Risanamento conservativo), art. 31 (Ristrutturazione edilizia), art. 32 (Demolizione).

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 57 comma 1 della L.P.15/2015, per gli edifici in stato di particolare degrado, gli interventi di cui al comma precedente devono intendersi non solo ammessi, ma anche previsti .

4. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità, gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.

5. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il

rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, nonché per la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.

6. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione.

7. Gli interventi nei centri storici dovranno fare sempre riferimento agli schemi tipologici allegati (SCHEDA 3)

8. Sarà posta cura particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, e comunque in tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti.

1. Nel caso di discordanza tra perimetri indicati sulle Tavole P3...e perimetri indicati nell'ALLEGATO A CENTRI STORICI prevalgono i primi.

Nel caso di discordanza tra edifici indicati sulle Tavole P3... e edifici indicati nell'ALLEGATO A CENTRI STORICI prevalgono i secondi.

Tali interventi saranno, se necessario, oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a concessione edilizia.

9. ABROGATO (Vedi Capo II del Titolo I)

10. ABROGATO (Vedi Capo II del Titolo I).

11. Nelle aree puntualmente indicate sulle Tav. P2 sarà possibile la costruzione di Superficie utile netta (SUN) o superficie utile lorda (SUL) a destinazione residenziale e/o artigianale con i parametri stabiliti nel successivo art. 39 per le zone per "insediamenti di edilizia mista -radi" e nel rispetto di tutte le norme generali stabilite per i Centri Storici.

12. Per tutti gli edifici isolati non raggiungibili dal sistema fognario, e situati nei pressi di corsi d'acqua, è necessario prevedere lo smaltimento dei reflui con fosse a tenuta a svuotamento periodico o anche fosse biologiche corredate di apposito studio di compatibilità geologica.

Art. 25 - Unità minima di progetto.

1. Si considera unità minima di progetto l' appartamento, l' edificio o l' insieme di edifici e i relativi spazi di pertinenza che devono essere sottoposti a progettazione esecutiva unitaria.

2. L' edificio, in tutte le presenti norme, è il volume architettonico definibile come elemento unitario e compiuto, prescindendo dalla proprietà, dalle destinazioni d' uso e dalla distribuzione interna. L' edificio è quello risultante dalla schedatura ed è contrassegnato da un numero identificativo assegnatogli dal P.R.G.

3. L' unità minima di progetto coincide:

- con l' appartamento, negozio, laboratorio, edificio accessorio nelle loro molteplici forme (piano intero, duplex, parte di piano ...) per gli interventi relativi all' interno dell' edificio e per quelli di manutenzione ordinaria;
- con l' edificio e il suo spazio di pertinenza per qualsiasi altro tipo di intervento ed in particolare per tutti gli interventi relativi all'esterno. Solo in casi eccezionali, per tali interventi, si potrà far coincidere l' unità minima di progetto con una parte di edificio purché tale parte possa essere considerata un insieme unitario e compiuto (es.: solo una facciata di un edificio o una parte di essa purché completa in senso verticale e chiaramente leggibile anche singolarmente).
- con il perimetro dei piani attuativi a fini speciali, dei piani di recupero e dei comparti dal momento della loro approvazione.

4. L' autorizzazione o il permesso di costruire dovranno concernere l' unità minima di progetto e l' esecuzione delle opere dovrà essere coordinata per l' intera unità minima di progetto.

In particolare per interventi relativi ai prospetti esterni dell'edificio la progettazione dovrà essere unitaria e venire notificata a tutti i comproprietari. Essa, anche se di massima, sarà vincolante per tutte le porzioni dell'unità minima di progetto, nel caso sia sottoscritta ed accettata da tutti i comproprietari **da parte degli** interessati. In sede di progettazione esecutiva non sono ammesse varianti sostanziali che modifichino la progettazione d'insieme prevista dell'unità minima di progetto. L'intervento edilizio diretto di attuazione del progetto unitario potrà avvenire anche per fasi successive.

Art. 26 - Definizione delle categorie d' intervento

1. Nei Centri Storici sono ammesse le seguenti categorie d' intervento così come definite dall'art. 77 della L.P. n.15/2015 e riportate nei successivi articoli:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione;

2. In casi particolari è ammessa la possibilità di sopraelevazione e/o di ampliamento secondo le modalità previste nell'art. 34.

Art. 27 - Manutenzione ordinaria

1. Sono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli così definiti dalla normativa provinciale vigente come da art.77 comma 1 lettera a) della L.P. n.15/2015.

Art. 28 - Manutenzione straordinaria

1. Sono definiti interventi di manutenzione straordinaria quelli così definiti dalla normativa provinciale vigente come da art.77 comma 1 lettera b) della L.P. n.15/2015.

Art. 29 – Restauro

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

1. Sono definiti interventi di restauro quelli così definiti dalla normativa provinciale vigente come da art.77 comma 1 lettera c) della L.P. n.15/2015.

Art. 30 - Risanamento conservativo

1. Sono definiti interventi di risanamento conservativo quelli così definiti dalla normativa provinciale vigente come da art. 77 comma 1 lettera d) della L.P. n.15/2015.

Art. 31 - Ristrutturazione edilizia

1. Sono definiti interventi di ristrutturazione edilizia quelli così definiti dalla normativa provinciale vigente come definito dall'art.77 comma 1 lettera e) e punti da 1) a 5) della L.P. n.15/2015.

Art. 32 – Demolizione

1. Sono definiti interventi di demolizione quelli così definiti dalla normativa provinciale vigente come definito dall'art.77 comma 1 lettera f) della L.P. n.15/2015.

2. Gli interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui sono disciplinati dagli artt. 61 e 62 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale della PAT.

Art. 33 – ABROGATO

Art. 34 - Sopraelevazioni e ampliamenti

1. La sopraelevazione e l' ampliamento sono esclusi per gli edifici sottoposti a **restauro** **RESTAURO**. Gli interventi su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni culturali.

In tutti gli edifici soggetti alla categoria di **RISANAMENTO CONSERVATIVO** non è ammessa la sopraelevazione e non si applica quanto previsto dall'art. 105 della LP 15-2015 (“recupero degli insediamenti storici”).

In tutti gli edifici soggetti alla categoria di **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**, dove espressamente indicato nella scheda dell'edificio del centro storico, non è ammessa la sopraelevazione e non si applica quanto previsto dall'art. 105 della LP 15-2015 (“recupero degli insediamenti storici”).

2. La sopraelevazione, per recuperare spazi inutilizzati nei sottotetti, è possibile solo se non vietata prevista in modo puntuale dalla schedatura, salvo quanto e dovrà avvenire come disposto dall'art. 105 comma 1 della L.P. 15/2015 e s.m.i., dovrà avvenire e con riferimento agli schemi tipologici (SCHEDA 3) e fino al raggiungimento dell' altezza media ponderale minima prevista dal Regolamento Edilizio per l' abitabilità o secondo le eventuali altre indicazioni riportate sulla scheda.

3. Una sopraelevazione non ripetibile nel tempo, max di 30 cm., per motivi strutturali ed igienico sanitari (es. raggiungimento dell'altezza minima), sarà sempre possibile, ad esclusione degli edifici sottoposti a restauro, purché l' intervento, per

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

quanto possibile in casi da valutare attentamente, sia unitario per tutto l' edificio. Il **cordolo in c.a.** deve essere sempre mascherato con idonei materiali (intonaco complanare, "sasso faccia a vista" ecc.), e con tipologia e cromia compatibile agli elementi presenti sulle rispettive facciate.

4. L' ampliamento è possibile solo per gli edifici individuati puntualmente dalla schedatura, secondo le indicazioni riportate sulla scheda e attenendosi alle seguenti precisazioni:

-a: l' ampliamento percentuale massimo deve fare sempre riferimento alla superficie utile netta (SUN).

-b: l' ampliamento modulare (per modulo si intende la larghezza del foro più quella delle due porzioni di muratura comprese tra i due assi di simmetria ad esso adiacenti) deve fare riferimento agli schemi proposti (vedi SCHEDE 2 e 3) ed essere effettuato tramite aggiunta o completamento di uno o più moduli dell'edificio.

5. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni, **ad esclusione di quelle eventualmente previste ai commi 1 e 2**, dovranno essere valutati di volta in volta, fare sempre riferimento agli schemi tipologici (SCHEDE 3) e agli attuali rapporti dimensionali dell'edificio, essere concessi per migliorare le condizioni di abitabilità (servizi igienici, scale,...) o per recuperare a fini abitativi spazi che attualmente non lo sono, essere realizzati con forme, tecniche e materiali originari o tradizionali. Ampliamenti e sopraelevazioni hanno anche lo scopo di ripristinare tipologie tradizionali compromesse da interventi parziali e quindi di recuperare il paesaggio tradizionale.

6. In tutti i casi la sopraelevazione o l' ampliamento potranno essere concessi una sola volta.

Art. 35 - Destinazioni d'uso

1. Sono considerate compatibili con la funzione attualmente presente, tutte le nuove destinazioni d'uso cui non consegua in alcun modo variazione distributiva, volumetrica, strutturale, altimetrica, anche interna, dell'unità immobiliare d'uso così come risultante anche dopo aver subito gli interventi consentiti dalla rispettiva categoria d' intervento .**I locali adibiti a soffitta o cantina (compresi depositi vari) non potranno avere nessun tipo di impianto tecnologico (es. riscaldamento, servizi igienici funzionanti) se non quello sufficiente ad un basilare utilizzo atto allo scopo. Qualsiasi installazione appena descritta sarà considerata come cambio d'uso ed utilizzo. Questo comma viene applicato anche all'esterno dei centri storici ad esclusione delle Baite.**

2. A livello di piano terra e rialzato, la destinazione d'uso non residenziale è ammessa fino alla misura del 100% della superficie utile lorda (SUL).

3. È sempre ammesso il cambiamento di destinazione d' uso da altre funzioni a residenza; in particolare è sempre ammessa la trasformazione d' uso dei sottotetti **salvo quanto disposto da leggi e regolamenti provinciali.**

4. È da favorire, nello stesso edificio o nella stessa cortina edilizia, l' integrazione di destinazioni d' uso diverse (residenziale, artigianale, commerciale, **di servizio.ecc..**).

5. Non è possibile la trasformazione in residenza degli edifici accessori (legnaie, depositi, garage, barchi); **per questi manufatti non è ammesso il sopralzo del manufatto, salvo quanto eventualmente specificato nella specifica schede. Previa autorizzazione della CEC è ammessa la sostituzione della copertura da una a due falde. Nelle schede degli Insediamenti Storici, questi manufatti sono rilevabili a pag.2 alla voce "Tipologia funzionale" - Edificio accessorio". Il rilevamento del manufatto accessorio**

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

nella specifica Scheda, non legittima situazioni difformi e/o non autorizzate dall'organo preposto. Qualsiasi manufatto accessorio (legnaie, tettoie, ripostigli, ecc.) , presente all'interno dell'area del centro storico, se non già compatibile, deve essere ricondotto a tipologie edilizie conformi alle presenti Norme di Attuazione ed essere congruo e compatibile al centro storico.

Eventuali manufatti accessori non rilevati (privi di Scheda), in ogni caso devono sottostare a quanto espresso dalle presenti Norme di Attuazione.

6. Sono consentite esclusivamente attività conformi alla vigente normativa in materia d' inquinamento sonoro, igienico, idrico,aereo, del suolo.

7. Per le finalità delle presenti Norme si considerano assimilate alla residenza le destinazioni d' uso dipendenti da attività alberghiere, agrituristiche, di pensioni e analoghe.

8. 7 La destinazione d' uso diversa da quella presente all'entrata in vigore del Piano per tutto l' edificio è comunque ammessa anche derogando a quanto sopra, in caso di interesse pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo, scolastico, e sociale in genere, in ottemperanza agli standard di legge.

9. 8 Nel caso in cui l'edificio non sia destinato esclusivamente ad uso pubblico, si dovrà comunque rispettare la prescrizione di cui al precedente comma 5, relativamente alla quota privata.

9.- le “Casere” (ridotti manufatti ad uso “locale del fuoco” o “ locali del fuoco-letto” del P.E.M.), laddove indicate con “tipologia funzionale: edificio residenziale” devono intendersi con uso abitativo temporaneo.

Art. 36 - Manufatti accessori di origine storica

1. I manufatti accessori storici sono i seguenti:

a) manufatti di distribuzione idrica: abbeveratoi, cisterne, pozzi, lavatoi, fontane, canali irrigui, rogge, dovranno essere, per quanto possibile, mantenuti o ripristinati, provvedendo alla loro riqualificazione formale ai sensi dell'art. 12.4 delle presenti Norme.

Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.

b) manufatti legati alla viabilità: cippi, pietre miliari, ponti, scalinate, portali, muri, dovranno essere mantenuti o ripristinati.

Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.

c) manufatti di carattere sacro: capitelli, croci, edicole, ecc..., dovranno essere mantenuti o ripristinati, valorizzando qualora possibile, anche un conveniente intorno del manufatto.

2. Tutti questi manufatti anche se non individuati in cartografia, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attuale pur con possibilità di leggere modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non ammettano soluzioni alternative. **Particolare attenzione deve essere riservata all'utilizzo di materiali tradizionali (scisto, porfido, ecc.)**

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

In ogni caso, qualsiasi intervento è subordinato alla verifica di interesse ed alle disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 50 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. A titolo indicativo, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, per esempio, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

3. Tutti questi manufatti non cartografati dovranno essere, se interessati da opere, schedati (foto e ubicazione) aggiornando la cartografia di piano **nella prima prossima Variante di PRG.**

Art. 37 – Edifici da recuperare - Ruderì

1. Sono definiti edifici da recuperare, su tutto il territorio comunale, quelli individuati catastalmente aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca.

Gli interventi per la ricostruzione di edifici esistenti danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri, o in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza di interventi svolti sull'edificio, sono ammessi tempestivamente, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni, a condizione che gli edifici siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali.

Il comune può autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale a un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale **o al fine di ottimizzare la viabilità locale o provinciale.**

In ogni caso, qualsiasi intervento di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti deve essere conforme a quanto stabilito dall'art.107 della L.P.n.15/2015.

2. Si considerano invece ruderì i resti di fabbricati non aventi i requisiti specificati nella definizione di cui al comma1.

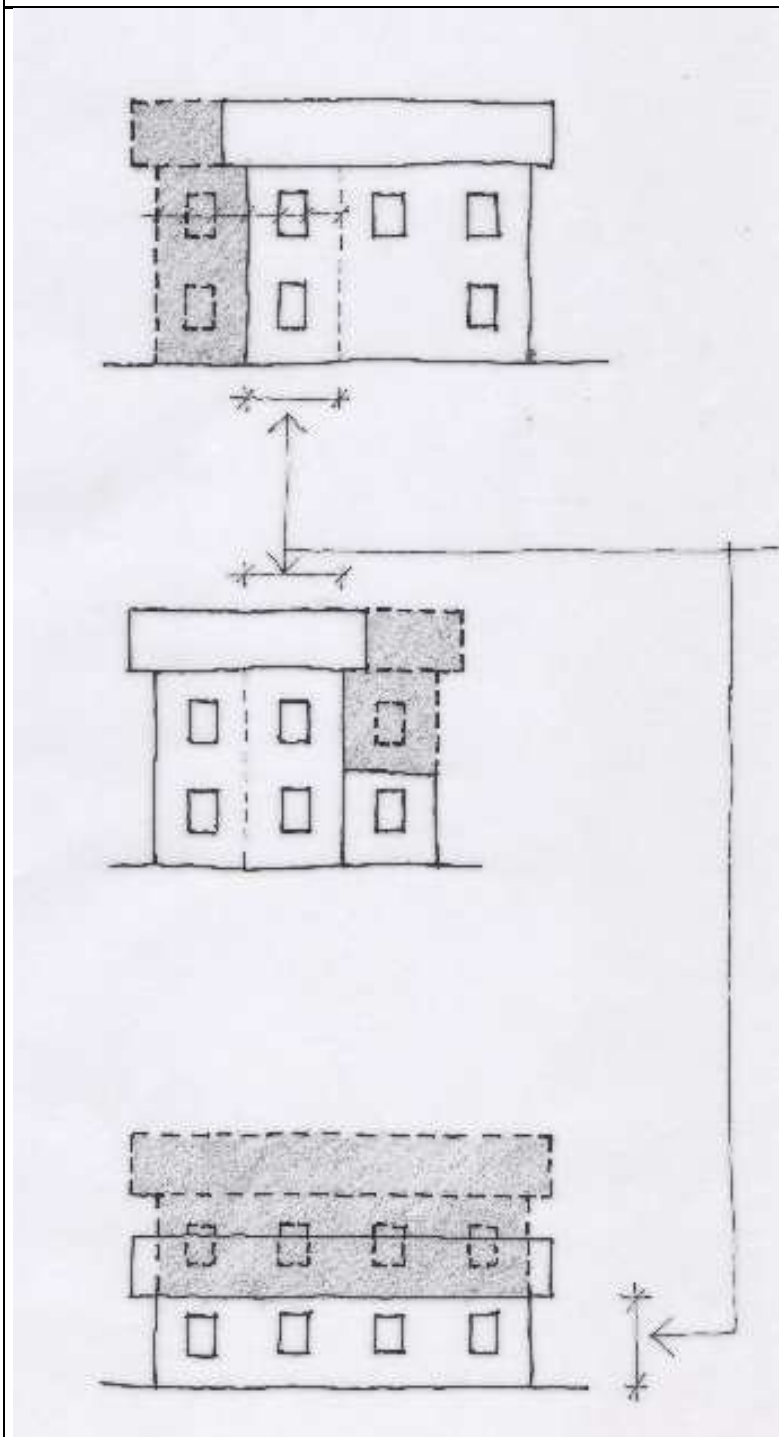
Art. 38 – Rovine

1. Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine i cui resti abbiano una consistenza tale da non consentire l'individuazione sia della funzione sia dell'impianto volumetrico originari.

2. L'inconsistente significato storico-culturale ad essi attribuibile e la mancanza di certezze circa le funzioni e le dimensioni, determinano l'impossibilità di procedere ad alcun intervento edilizio.

3. È consentito comunque, su tutto il territorio comunale, un recupero delle rovine che rappresentano testimonianza storico culturale ai soli fini di valorizzazione e salvaguardia di antiche testimonianze.

SCHEMA 2: AMPLIAMENTO MODULARE art. 34.4.b



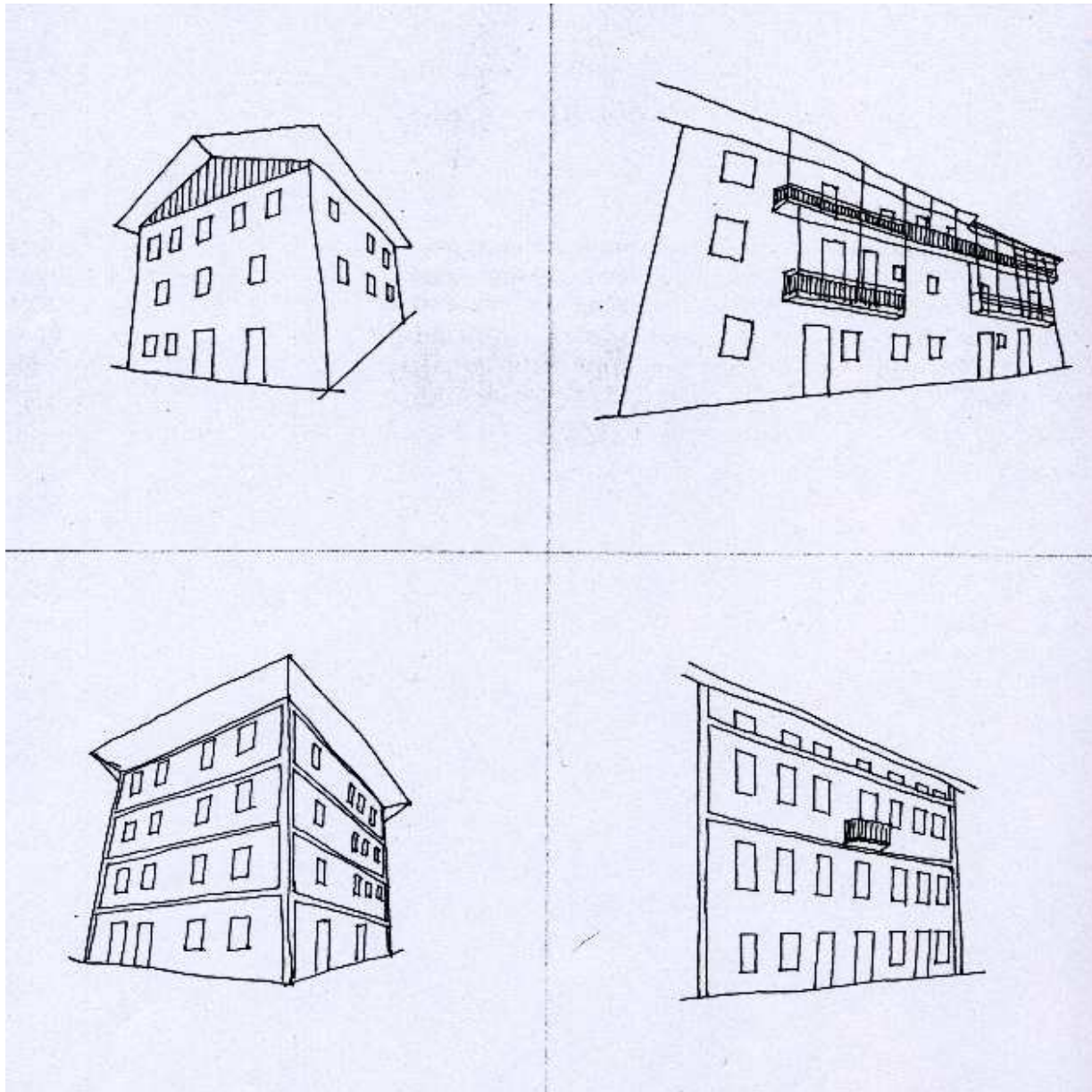
Riferimento modulare (muro + finestra + muro) da riproporre nell' ampliamento

SCHEDA 3: SCHEMI TIPOLOGICI

A1. EDIFICI RESIDENZIALI TRADIZIONALI

A1.1 ISOLATO

A1.2 A SCHIERA



A2.1 ISOLATO

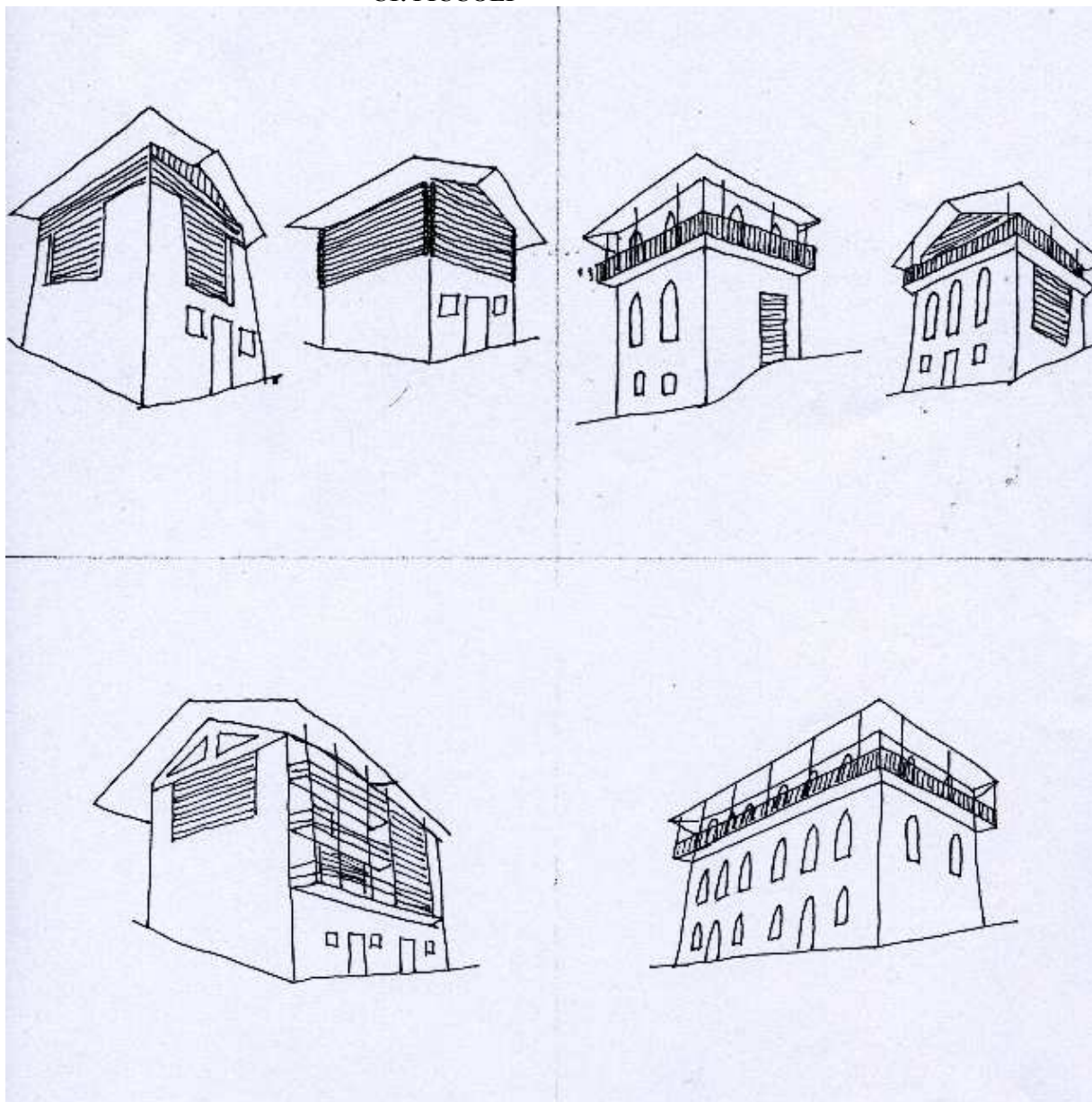
A2.2 A SCHIERA

A2. EDIFICI RESIDENZIALI URBANI

SCHEDA 3: SCHEMI TIPOLOGICI

C. EDIFICI RURALI

C1. PICCOLI



C2. GRANDI

CAPO III - LE URBANIZZAZIONI

Art. 39 - Insediamenti di edilizia mista

1. Gli insediamenti di edilizia mista sono di due tipi:

- a. compatti;
- b. radi;

Tutti sono assegnati a funzioni abitative, ricettive, commerciali, turistiche, senza che siano prefissate le quote delle rispettive superfici o volumetrie.

2. Sono ammessi solo fabbricati di tipo residenziale, turistico e terziario.

3. Gli edifici esistenti, le loro pertinenze e le aree, tutti indicati con relativa simbologia “Alberghiero”, sono vincolati all'uso alberghiero (disciplinato dalla LP n. 7/2002 e s.m. ed eventuali modificazioni ed integrazioni).

In particolare per le nuove aree, anche esse indicate con relativa simbologia, il vincolo alberghiero si intende esteso all'intera superficie di ciascuna area individuata.

La simbologia “Alberghiero” sulla cartografia in scala 1:10.000 è da intendersi come riferito esclusivamente agli edifici esistenti.

Qualsiasi intervento che riguardi le strutture ricettive deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale al Titolo IV Capo III “Disposizioni in materia di strutture alberghiere, strutture ricettive all'aperto e di esercizi rurali”.

4. Gli edifici indicati con relativa simbologia sono vincolati ad uso casa per ferie (colonia) o a strutture del turismo socio-educativo oppure possono essere convertiti in fabbricati turistici o attrezzature e servizi.

In loc. Belfe – Caoria il manufatto esistente sulla p.ed. 2173 c.c. Canal San Bovo I°, avente destinazione d'uso a “Casa per ferie”, in quanto in area esposta a pericolosità da crolli rocciosi, in fase di progetto è subordinato ad uno studio di compatibilità che analizzi dettagliatamente la pericolosità del sito e individui le opere o gli interventi più opportuni di difesa per la struttura, verificando anche l'efficienza delle opere di protezione eventualmente già presenti a monte.

5. Per ciascun tipo di insediamento di edilizia mista vanno rispettati i parametri edificatori di cui alle tabelle seguenti.

Fatto salvo quanto disposto dal presente comma, le deroghe, agevolazioni e parametri comunque previsti per gli alberghi dal PRG non sono ammessi per le residenze turistico-alberghiere (così come definite dalla vigente legislazione provinciale) nè per gli esercizi alberghieri che si trasformino in residenze turistico-alberghiere, nè per gli esercizi alberghieri aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30% del totale dei posti letto.

Non è consentita la trasformazione in residenza turistico-alberghiera di esercizi che abbiano già utilizzato le predette deroghe e agevolazioni, e di quelli che abbiano una ricettività superiore ai 25 posti-letto.

6. Indipendentemente dagli indici di zona della tabella successiva, potranno essere realizzati i seguenti interventi:

a. Per gli edifici residenziali esistenti al 30.06.2007 è consentito un aumento di superficie utile netta (SUN) max del 10% esclusivamente per interventi di adeguamento funzionale (es. ascensore, garage, scale, centrale termica ...).

b. Per gli edifici alberghieri esistenti al 30.06.2007 è consentito l' ampliamento fino al 20% del superficie utile netta (SUN).

c. Nelle zone contrassegnate in cartografia con un asterisco è possibile solo la costruzione di fabbricati turistici, così come definiti all'art.5.3 rispettando però i parametri edificatori, di cui alla tabella successiva, previsti per i fabbricati residenziali. Tale destinazione urbanistica ha validità di **cinque** **dieci** anni dall'approvazione del PRG e decade se entro tale termine non saranno iniziati i lavori.

7. Nelle aree contrassegnate **da un contorno e da un quadratino nero in cartografia con apposito contorno e riferimento art. delle presenti Norme**, è possibile esclusivamente la costruzione di alloggi destinati alla residenza ordinaria secondo i requisiti di cui all'art.87 comma 4 della L.P. 15/2015. Tale destinazione urbanistica ha validità di **cinque** **dieci** dall'approvazione della variante generale al PRG.

8. Eventuali interventi in fascia di rispetto di corsi d'acqua sono soggetti alla LP 18/76. Eventuali interventi ricadenti in area di attenzione dal punto di vista della pericolosità dovuta a fenomeni torrentizi / fluviali individuata nella Carta della pericolosità, in fase di progettazione, devono essere supportati da un approfondimento idraulico che valuti la compatibilità degli stessi con la pericolosità.

Nell'area esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi e da possibili colate detritiche, per la presenza dell'impluvio a monte e per la natura del substrato geologico (filladi), come in loc. Losi e loc. Raffaei a Caoria, ogni intervento edilizio dovrà essere subordinato alla verifica della pericolosità presente nel sito e alle eventuali opere di protezione.

9. Qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi sulle ppff 1594/1 e 1591/1 a Ronco-Bortolini, è vincolato alla preventiva stipula di convenzione con l'Amm.ne Comunale per la realizzazione del previsto parcheggio nonché alla specifica valutazione a seguito di uno studio di compatibilità redatto in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020) .

	INSEDIAMENTI COMPATTI		INSEDIAMENTI RADII	
	RESID-TERZ.	ALBERGHI R.T.A.	RESID-TERZ.	ALBERGHI R.T.A.
Superficie utile netta max	840 mq	3420 mq	360 mq	1040 mq
indice di utilizzazione fondiaria	0,71 mq/mq	0,85 mq/mq	0,55 mq/mq	0,65 mq/mq
Rapporto di copertura max	40%	40%	30%	30%
interrati	Vedi art.6.4	Vedi art.6.4	Vedi art.6.4	Vedi art.6.4
Altezza massima dell'edificio	11,50 ml	14 ml	8,50 ml	12 ml
Altezza massima del fronte	10,50 ml	13 ml	7,50 ml	11 ml
Lunghezza max fronte	40 m	40 m	12 m	15 m
numero di piani max	4	5	3	4
Distanza dai confini Si veda la norma provinciale in materia di distanze	Vedi norma provinciale	Vedi norma provinciale	Vedi norma provinciale	Vedi norma provinciale
Distanza tra gli edifici Si veda la norma provinciale in materia di distanze	Vedi norma provinciale	Vedi norma provinciale	Vedi norma provinciale	Vedi norma provinciale
Distanza dalle strade	vedi art. 55	vedi art. 55	vedi art. 55	vedi art. 55
Parcheggi	vedi art. 7	vedi art. 7	vedi art. 7	vedi art. 7

Art. 39 bis – Applicazione del limite

1. Le variazioni di destinazioni d'uso in abitazione, anche a seguito di ristrutturazione (a condizione che sia ammessa dalla normativa di zona), sono vincolate a residenza ordinaria nella misura del 50% della superficie utile netta (SUN).

2. Nell'ambito del territorio comunale può essere applicata l'eccezione di cui al 3° comma dell'art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., nei seguenti casi:

- a. Edifici di limitate dimensioni volumetriche. Il volume dell'edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
- b. Edifici siti nei centri storici, ovvero in aree residenziali, che consentono la realizzazione di più alloggi. Nei casi in cui la percentuale fissata per la realizzazione dei nuovi alloggi per il tempo libero e vacanze (50%), comporti un residuo di volumetria che non consenta la creazione di una ulteriore unità abitativa non eccedente la superficie minima consentita; in tal caso il predetto limite può essere oggetto di eccezione per un volume non superiore a 150 mc;
- c. Edifici localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria. La trasformazione d'uso in alloggi per il tempo libero e vacanze è consentita per il 50% del volume lordo esistente maggiorato di 300 mc; l'ulteriore volume esistente può essere trasformato in alloggi per il tempo libero e vacanze attingendo al contingente di cui all'art. 39 ter con le relative limitazioni territoriali inerenti la localizzazione.

3. Le eccezioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi:

- Agli interventi previsti dall'art. 104 della L.P. n.15/2015 relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente ai sensi del comma 12 dell'art. 18 sexies;
- Ai manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili);
- Ai manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.);
- Ai manufatti a servizio della residenza quali legnaie e garage.

Articolo introdotto con Delibera di Giunta Provinciale n. 849 del 04.04.2008.

Art. 39 ter – Localizzazione dei nuovi alloggi per il tempo libero e vacanze.

Gli alloggi per tempo libero e vacanze realizzabili nel periodo decennale 2016-2026 possono essere realizzati per complessivi 1500 mc. La loro collocazione viene definita secondo lo schema di seguito evidenziato:

Ambiti	Mc alloggi per il tempo e vacanze
Canale – Lausen	mc 375 (*)
Ronco	mc 375 (*)
Caoria	mc 375 (*)
Prade – Ciconia	mc 375 (*)
Totale	mc 1500 (*)

(*)= *volume lordo fuori terra*

Resta anche la ferma possibilità dell'amministrazione comunale di derogare allo schema localizzativo sopra riportato, nel caso di saturazione della dotazione di un ambito e contestuale disponibilità di altri.

Articolo introdotto con Delibera di G.P. di adeguamento del PRG alla L.P. 16/2005 n. 849 del 04.04.2008 e con modifiche in riferimento alla delibera di G.P. n.516 del 29-03-2018 con dimezzamento del contingente ai sensi della L.P. 15/2015 art.130.

Art. 40 - Aree produttive del settore secondario

1. Gli insediamenti industriali, artigianali e commerciali sono assegnati ad attività quali:

- a. produzione industriale e artigianale di beni;
- b. lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c. stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

- d. impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- e. commercializzazione dei relativi prodotti.

In dette aree, qualsiasi intervento deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale al Titolo IV Capo II “Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario”.

2. Sono ammessi solo fabbricati di tipo produttivo di cui all' art. 5 comma 6, secondo i seguenti parametri:

- a. Rc max: 60%
Rc min: 30 %
- b. H max: 9 m (Altezza massima dell'edificio; possono superare la predetta altezza solo i volumi tecnici e per inderogabili esigenze tecniche ed economiche)
H min 5 m (Altezza minima dell'edificio)
- c. L max: 40 m
- d. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- f. Ds min: vedi articolo 55
- g. Parcheggio: vedi articolo 7

3. Per le aree produttive contrassegnate con un asterisco sulle Tavole P.3.2., P.3.3., P.3.5. vale quanto prescritto al successivo comma 4 con le seguenti precisazioni:
- le tipologie dovranno essere tradizionali con copertura a due falde e struttura in legno;
- lungo i lati dell'area confinanti con aree per insediamenti di edilizia mista andranno sistemate delle adeguate cortine arboree di separazione sia visiva che acustica.

4. Ogni intervento di nuova costruzione o di ricomposizione dei volumi esistenti sarà subordinato all'adozione di tipologie edilizie tradizionali e dovrà riferirsi a quanto stabilito nell'art. 10.
Gli spazi esterni alle costruzioni andranno adeguatamente sistemati privilegiando l'uso del verde; lungo i perimetri delle aree andranno sistemate delle adeguate cortine arboree.

5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n.38 – 110/ Leg. Dd. 26.11.1998 e L. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e ss.mm) e per questo potranno essere previste adeguate fasce cuscinetto atte a garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere tecnico a carico dell'area produttiva.

6. Nell'area in ampliamento (individuata con la Variante 2007 n. 90) rappresentata sulle Tav. P 3.1 e P 4.2 del PRG, non sarà possibile nessun tipo di edificazione. L'area (parte di pp. ff. 861/1 e /2; 11560/45; 2404/1) potrà essere usata unicamente come piazzale per parcheggio e/o deposito.

7. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa la attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP;

Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il piano regolatore generale può individuare zone con carattere multifunzionale nelle quali sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio. Le zone con carattere multifunzionale possono inoltre essere individuate dal piano territoriale della comunità come compatibili all'insediamento delle grandi strutture di vendita con le procedure di localizzazione stabilite con riferimento a tale tipologia commerciale.

8.1 Nell'area produttiva in loc. Caoria (p.ed. 2922 e adiacenze), sono ammesse le funzioni di cui all'art. 41- aree multifunzionali, con esclusione della realizzazione della unità residenziale prevista dal comma 1.e., subordinatamente alla realizzazione di uno studio di compatibilità in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020). **E' ammessa una struttura con R_c min: 25%, H max:10m (Altezza massima dell'edificio) e L. max pari a 70 m, e non soggetta a quanto previsto dal comma 4 e dall'art. 41 comma 4.** Considerata la criticità dell'area, si prescrive di redigere, in fase di progettazione, un approfondimento di carattere idraulico che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area.

8.2 Nell'area produttiva in loc. Giaroni (relativamente alla sola p.ed. 3084) è ammessa l'attività di negozio di vendita di materiali edili ed affini. Vista la presenza di elettrodotti di alta tensione, si dovrà produrre, in relazione al calcolo della Distanza di prima Approssimazione (DPA) così come definita nel D. Dirett. 29.05.2008, la verifica tridimensionale della posizione di fabbricato rispetto alla fascia di rispetto, verificando che l'edificio non ricada all'interno di essa.

9. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP;

Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il piano regolatore generale può individuare zone con carattere multifunzionale nelle quali sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio. Le zone con carattere multifunzionale possono inoltre essere individuate dal piano territoriale della comunità come compatibili all'insediamento delle grandi strutture di vendita con le procedure di localizzazione stabilite con riferimento a tale tipologia commerciale.

Art. 41 - Aree multifunzionali

1. In queste aree possono trovare insediamento le seguenti attività:

a. commercio al dettaglio (sia esercizi di vicinato che di medie strutture di vendita in conformità a quanto stabilito al punto n.7 dell'allegato n.1 alla deliberazione n.1339 del 1 luglio 2013), sale di esposizione, magazzini e depositi;

b. artigianato di servizio e laboratori artigianali;

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

- c. studi professionali ed uffici in genere;
- d. servizi di interesse collettivo (banche, uffici postali, pubblici esercizi,...);
- e. una unità residenziale, non eccedente i 400 mc di volume lordo fuori terra, per ciascuna attività insediativa di tipo artigianale o commerciale, nel limite massimo di due unità per immobile.

2. Sono ammessi solo fabbricati di tipo terziario di cui all'art. 5 comma 4, secondo i seguenti parametri:

- a. Rc max: 60%
Rc min: 30%
- b. H max: 9 m (Altezza massima dell'edificio; possono superare la predetta altezza solo i volumi tecnici e per inderogabili esigenze tecniche ed economiche)
H min 5 m (Altezza minima dell'edificio)
- c. L max: 40 m
- d. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- f. Ds min: vedi articolo 55
- g. Parcheggi: vedi articolo 7 e dotazione per superfici commerciali (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale art.11 comma 2 e art.13 L.P.30,luglio 2010 n.17 e ss.mm.)

3. Per gli edifici esistenti **alla data di approvazione delle presenti norme e che non hanno già usufruito dell'ampliamento negli ultimi 10 anni**, è consentito il mantenimento della destinazione d'uso in atto con la possibilità di un ampliamento massimo del 20% della superficie utile lorda (SUL) per una sola volta.

4. Ogni intervento di nuova costruzione o di ricomposizione dei volumi esistenti sarà subordinato all'adozione di tipologie edilizie tradizionali e dovrà riferirsi a quanto stabilito nell'art. 10.

Gli spazi esterni alle costruzioni andranno adeguatamente sistemati privilegiando l'uso del verde.

5. In loc. Canal di Sotto, eventuali interventi sulle p.ed.3440 ppff. 771/1-772/1-773/, che lambiscono verso monte un'area ad elevata pericolosità per crolli rocciosi, dovranno essere valutati in funzione della pericolosità del sito tramite uno studio che suggerisca eventuali opere di protezione, ed essere in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020).

Art. 41 bis- Aree commerciali

1. In queste aree possono trovare insediamento le attività commerciali così come definite nei criteri di programmazione urbanistica dle settore commerciale art. 11 comma 2 e art.13 L.P. 30 luglio 2010 n.17 – disciplina dell'attività commerciale - e ss.mm.).

2. Sono ammessi i fabbricati di cui al comma precedente, secondo i seguenti parametri:

- a. Rc max: 60%
Rc min: 30%
- b. H max: 9 m (Altezza massima dell'edificio)
H min 5 m (Altezza minima dell'edificio)
- c. L max: 40 m
- d. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

- e. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- f. Ds min: vedi articolo 55
- g. Parcheggi: vedi articolo 7 e dotazione per superfici commerciali (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale art.11 comma 2 e art.13 L.P.30 luglio 2010 n.17 e ss.mm.)

3. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento della destinazione d'uso in atto con la possibilità di un ampliamento massimo del 20% della superficie utile netta (SUN) per una sola volta.

4. Ogni intervento di nuova costruzione o di ricomposizione dei volumi esistenti sarà subordinato all'adozione di tipologie edilizie tradizionali e dovrà riferirsi a quanto stabilito nell'art. 10.

Gli spazi esterni alle costruzioni andranno adeguatamente sistemati privilegiando l'uso del verde.

5. Nell'edificio esistente in area commerciale in loc. Lausen (p.ed. 3290 e p.f. 2535/3), l'alloggio residenziale esistente può essere destinato ad una utenza residenziale non necessariamente vincolata alla attività commerciale.

Art. 42 - Aree per attività zootecniche

1. Le aree per attività zootecniche sono destinate all'allevamento degli animali in strutture specializzate e alle attività di conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono ammessi fabbricati zootecnici, con i loro annessi funzionali quali silos, attrezzerie, depositi, rustici e simili, (art. 5 commi 7 e 8).

In dette aree, qualsiasi intervento deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 74 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale nonché al relativo allegato Tabella D "Consistenza media degli allevamenti zootecnici".

2. Per tali edifici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Rc max: 40%
Rc min: 25%
- b. H max: 9 m (Altezza massima dell'edificio)
H min: 5 m (Altezza minima dell'edificio)
- c. L max: 40 m
- d. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. De min: -10 m in tutte le direzioni tra gli edifici interni al lotto;
- 25 m in tutte le direzioni tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari
- f. Ds min: vedi articolo 55
- g. Parcheggi: vedi articolo 7

3. Per gli edifici che prevedano il ricovero di più di trenta unità bovine adulte o capi di bestiame grosso, per gli allevamenti di suini e avi-cunicoli, l'istanza di concessione deve specificatamente indicare le modalità di spargimento e/o eliminazione delle deiezioni.

4. Ogni intervento di nuova costruzione sarà subordinato all'adozione di tipologie edilizie tradizionali e dovrà riferirsi a quanto stabilito nell'art. 10 perché ne sia assicurata la correttezza sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

Gli spazi esterni alle costruzioni andranno adeguatamente sistemati privilegiando l'uso del verde; lungo i perimetri delle aree andranno sistemate delle adeguate cortine arboree.

5. **La nuova** L'area per attività zootecniche in loc. Raffaei – Caoria, (p.fond. 9104/1) **identificata con asterisco**, dovrà essere progettata tenendo in debito conto la presenza di limitrofe attività residenziali, e dovrà essere utilizzata compatibilmente con tali attività residenziali.

L'area per attività zootecniche in loc. **Losi Volpi**-Caoria (p.ed. 2718 e parte di p.fond. 8775/6), **identificata con asterisco** in caso di previsione di aumenti volumetrici o ampliamenti verso monte o scavi al piede e riprofilature del versante, dovrà essere progettata subordinatamente ad uno studio geologico-geotecnico che valuti attentamente la pericolosità dell'area in relazione al tipo di intervento, in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020).

Art. 43 - Aree per attrezzature e servizi

1. Sono ammessi i tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all' art. 5 comma 5 con i seguenti parametri:

- a. Rc max: 40%
- b. H max: 14 m (Altezza massima dell'edificio)
- c. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- d. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. Ds. min: vedi art. 55
- f. Parcheggi: vedi art. 7

In dette aree, qualsiasi intervento di interesse pubblico può beneficiare dell'istituto di deroga urbanistica, conformemente a quanto stabilito dall'art. 53 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale e dall' Allegato C “Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica”.

Per l'area in loc. Lausen, considerata la morfologia e le condizioni geologiche del sito, la progettazione di eventuali interventi deve prevedere una specifica analisi delle condizioni idrogeologiche del versante soprastante, ed essere in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020).

2. Per gli edifici in Centro Storico individuati come edifici pubblici, valgono le indicazioni riportate nelle singole schede.

CAPO IV - GLI SPAZI APERTI

Art. 44 -Spazi pubblici

1. Sono quelli di proprietà e/o di utilizzo prevalentemente pubblico quali: parcheggi, piazzali, slarghi, pertinenze di servizi pubblici, giardini pubblici, parchi, aree ecologiche....

2. Essi sono luoghi d' esercizio di attività pubbliche (quali incontri, mercati, feste, cortei, spettacoli,...); tale uso dovrà essere facilitato anche attraverso la scelta di idonee sistemazioni.

3. In queste aree sono consentite solo l' edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, servizi igienici, ecc.

Tali fabbricati potranno essere realizzati solo dall' ente pubblico o in convenzione con esso ed essere aperti all'uso pubblico.

Per i manufatti stabili sono fissati i seguenti parametri:

- a. Rc. max: 2%
- b. H max: 4 m (Altezza massima dell'edificio)
- c. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- d. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. Ds. min: vedi art. 55

4. Sono consentite anche sistemazioni a parcheggio dove però il verde deve essere particolarmente curato.

5. Tutte le zone verdi di uso pubblico dovranno essere mantenute potenziando la vegetazione esistente.

6. Allo scopo sono espressamente vietati interventi di potatura deturpanti e/o snaturanti lo sviluppo armonico dei soggetti arborei. Se necessario per esigenze fitosanitarie, di spazio o di sicurezza può essere in questi casi preferibile il semplice abbattimento, qualora questo sia compensato dal migliore sviluppo dei soggetti vicini o l' abbattimento e il reimpianto, con soggetto idoneo per taglia, ambientazione e consociazione negli altri casi.

Nel caso di taglio di piante con diametro del tronco superiore ai 40 cm. **Vedasi art. 93 L.P. 22/91.** **si dovrà ottenere il parere della C.E.C.**

7. È sempre ammessa la creazione di nuovi spazi verdi grandi o piccoli, recuperando aree abbandonate o degradate o con uso ora diverso.

8. Nell'area prevista presso il cimitero di Zortea, la zona a sud del cimitero (p.fond.6406 -6409/2) dovrà mantenere la sua caratteristica prativa e non dovrà essere interessata da opere edilizie di nessun tipo.

Art. 45 – Parcheggi

1. Gli spazi destinati a parcheggio pubblico sono inedificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprassuolo o in sottosuolo.

2. I parcheggi dovranno essere arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

3. Qualsiasi intervento su tali aree potrà essere attuato esclusivamente dall'ente pubblico o mediante convenzione di privati con l' ente pubblico.

4. E' possibile ricavare parcheggi anche su aree non individuate puntualmente in cartografia e con destinazione diversa (area agricola, bosco, centro storico...) limitando però allo stretto indispensabile le opere strutturali (pavimentazioni, recinzioni...); tale possibilità è esclusa qualora le aree coincidano con le zonizzazioni di cui all'art. 1 comma 5 delle Norme di attuazione della Variante al PUP 2000 (L.P. n. 7 del 07.08.2003).

5. Nell'area privata in loc. Lausen (p.fond. 2540/2 ed aree limitrofe) identificata con asterisco e riferimento art. 45.5, è ammessa la realizzazione di un parcheggio privato all'aperto per automezzi pesanti. Non sono ammesse nuove strutture.

6. Nell'ambito della realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di progetto in loc. Lausen (p.fon. 2713/2 ed aree limitrofe) di dovrà tener conto:

- a) della presenza della testata di impluvio, salvaguardando la stabilità del piccolo bacino idrografico sito a valle e predisponendo un efficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- b) delle disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs 30-04-1992 n.285 art.16-17-18-19-29-31) e regolamento di esecuzione (D.P.R. 16-12-1992 n.495 art.26) e della acquisizione delle necessarie autorizzazioni o nulla osta di competenza del Servizio Gestione Strade.
- c) delle disposizioni di cui alla L.P. 2/2018 relativa allo sviluppo della mobilità di biciclette, ecc.

Art. 46 – Aree sosta camper

1. Nelle aree destinate a sosta camper, il PRG si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia, e conformemente a quanto stabilito dalla Lp 4/10/2012 N.19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della L.P. 28/5/2009 n.6, in materia di soggiorni socio-educativi”, dalla D.P.P. 15/07/2013 n.12-144/leg. “regolamento di esecuzione della LP 4/10/2012 n.19” e s.m.i..

2. Nelle aree di sosta per camper sono ammesse solo le attrezzature per reti tecnologiche, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, erogatori di acqua potabile, impianti igienico-sanitari atti allo scarico liquami, nel rispetto delle vigenti leggi. Sono ammessi altresì servizi igienici e chiosco di controllo.

3. Nelle aree di sosta deve essere garantito un idoneo controllo costante.

4. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.

Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo.

Art. 47 - Cave, discariche e depuratori, infrastrutture tecnologiche (antenne per trasmissioni)

1. Le cave sono aree assegnate all' estrazione di materiali pietrosi ed inerti, con riferimento al Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali.

Al di fuori di tali aree è vietato aprire ogni tipo di attività estrattiva di materiali.

2. Le domande di autorizzazione per l' apertura di nuove cave o per la prosecuzione, l' ampliamento o la riapertura di cave esistenti vanno corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti leggi provinciali in materia.

3. I progetti di coltivazione vanno redatti come descritto dal Piano Provinciale di cui al comma 1, tenendo in particolare cura:

- le opere di sistemazione del suolo man mano che lo sfruttamento procede e si completa;
- l' ambientazione delle strade di servizio alle cave e degli impianti di estrazione, selezione e raffinazione dei materiali cavati;
- i provvedimenti da assicurare affinché il trasporto del materiale non interferisca negativamente con il traffico veicolare normale e i carichi non danneggino la normale rete stradale.

Tutto ciò a carico dei concessionari.

4. Ogni impatto negativo, visuale, acustico, da fumi e polveri, naturalistico e paesaggistico, derivante dall'apertura e dalla coltivazione delle cave, va eliminato con opportune misure di mitigazione, da prevedere nel progetto di coltivazione e comunque da realizzare nel corso dell'esercizio a cura e spese dei concessionari. Si suggerisce sempre l' uso di siepi sempreverdi combinate anche con terrapieni che privilegino i principali con visivi.

5. Nelle cave è consentita solamente l' edificazione delle strutture precarie necessarie per la gestione tecnica della coltivazione.

6. Sono indicate come **discariche** le aree assegnate specificamente a tale funzione, distintamente per i materiali lapidei e inerti provenienti dalla coltivazione delle cave e dall' attività edilizia, per i rottami metallici, per i vetri e per i rifiuti solidi urbani.

Al di fuori delle discariche indicate è vietato utilizzare altre aree a tale scopo.

7. Le discariche controllate per rifiuti solidi urbani sono assegnate specificamente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La disciplina dello smaltimento dei rifiuti e la gestione della discarica è definita dalla Parte Terza del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

8. Le discariche per materiali inerti sono assegnate alla raccolta e allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché degli eventuali materiali provenienti dalla coltivazione di cave.

La disciplina in materia è definita dal D.L. 13.01.2003 n° 36 e dal D.M. 13.03.2003.

9. I centri di rottamazione sono aree assegnate ad uso di deposito provvisorio per macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Essi possono collocarsi entro le aree di cui all'art. 40 delle presenti Norme.

La disciplina in materia è definita dal D.L. 24.06.2003 n° 209.

Al di fuori di tali aree sono vietati il deposito e la conservazione all' aperto dei materiali sopraindicati.

9.1 Le discariche, giunte al termine della loro “vita” tecnica, devono essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, che devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo,

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito. Per le discariche di rifiuti, relativamente al ripristino ambientale, in base al comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs n.36/2003 è ammessa la destinazione d'uso finale ad uso agricolo, ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche.

10. I **depuratori** sono aree attrezzate adibite al convogliamento e alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature.

La gestione degli stessi è disciplinata dall'art. 56 e seguenti del testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, dal “*testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori*” allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006 che delimita l'ampiezza delle zone di rispetto per gli impianti di depurazione. La deliberazione della G.P. n.16821 dd. 21.12.1989 individua la localizzazione dell'impianto di depurazione nel Comune di Canal San Bovo e indica le zone di rispetto circostanti ed i relativi vincoli di inedificabilità; tali indicazioni sono riportate in cartografia.

11. Nelle aree per discariche e depuratori è possibile installare solo gli impianti relativi alla funzione assegnata dal PRG, nonché realizzare un fabbricato per impianto, destinato ad ospitare ufficio, officina, deposito, ecc. ma non residenza, per una superficie utile lorda (SUL) di mq. 660 con un' altezza massima del fabbricato di 6,00 m ed alle distanze stradali di cui all'art. 55.

12. Attorno a queste aree è stabilita una fascia di rispetto inedificabile ampia m 50, a partire dalla recinzione, per le discariche di inerti, per i centri di rottamazione e per le discariche R.S.U. e, ove non altrimenti indicato in cartografia, per i depuratori.

In tale fascia è possibile solo l' eventuale costruzione di strutture accessorie o rustici a supporto dell'attività agricola.

13. Trova comunque applicazioni il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

14. Le **infrastrutture tecnologiche** (antenne per trasmissioni) sono aree attrezzate adibite ad impianti tecnologici. In queste aree è possibile installare solo impianti relativi alla funzione assegnata, quali struttura funzionale ed apparati tecnici. Attorno a queste aree è stabilita una fascia di rispetto inedificabile come da norme provinciali in vigore.

Art. 48 - Aree agricole

1. Sono aree individuate dal PUP, definite dal PRG, destinate all'agricoltura e caratterizzate dalla particolare qualità del suolo, che attribuisce loro un ruolo determinante nell'economia provinciale e locale.

2. Esse si dividono in aree:

- agricole di pregio **ai sensi dell'art.38 delle Norme di attuazione del PUP** : quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali o potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerate come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale;

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

- agricole **del PUP ai sensi dell'art.37 delle Norme di attuazione del PUP**: quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.
- **agricole di rilevanza locale: le restanti aree agricole non del PUP.**

In dette aree, qualsiasi intervento deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale al Titolo IV Capo I “Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio”.

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

Ai fini della tutela ambientale, sono vietati:

- a. i cambi di coltura da agricola a forestale che comportano sostanziali trasformazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, a meno che non si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili;
- b. le altre trasformazioni che sovvertono, peggiorandola, la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti e dell' arredo degli spazi aperti;
- c. i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

4. In tali aree sono consentiti – nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio – esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
- b) L'eventuale realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze è subordinata agli art.71, 72 e 73 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il volume max lordo fuori terra destinabile alla residenza è di 400 mc. (solo abitazione) come da art. 37 allegato B del P.U.P. sempreché l'imprenditore svolga l'attività agricola a titolo principale.

5. Per gli interventi ammessi dai comma 3 e 4 sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Sf min: 3000 mq; il richiedente deve inoltre essere titolare di un'azienda con almeno 20.000 mq di terreno calcolati secondo quanto previsto **al successivo comma 6 dalle disposizioni provinciali inerenti le aree agricole.**
- b. Rc: 1%
- c. Superficie utile lorda SUL massima: 1000 mq
Superficie utile lorda SUL massima per le strutture accessorie: 30 mq
- d. H max: 8,50 m (Altezza massima del fabbricato)
- e. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- f. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze tra gli edifici interni al lotto; 25 in ogni suo punto m tra le nuove stalle e i fabbricati

6. Nel computo della superficie totale, ai fini della densità fondiaria, è ammesso accorpamento di più particelle anche non contigue, di proprietà del conduttore o dei conduttori, a condizione che:

- a. riguardino l' azienda agricola;

- b. ricadano in ambito comunale;
- c. non interessino zone a bosco, a pascolo, improduttive;
- d. siano applicate le disposizioni di cui all'art. 25 della Legge provinciale n° 22/91 e art.62 della L.P. n.1/2008 e della deliberazione della G.P. n.395/2010.

7. Nelle aree destinate dal PRG all'agricoltura, è consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi destinati a deposito per l'attrezzatura agricola o funzionali alle esigenze aziendali, ai sensi degli art. 37 e nei limiti dell'art. 38 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.U.P.

Fermo restando i limiti sotto il profilo paesaggistico-ambientale stabiliti dal PUP e i parametri edilizi fissati dal PRG, la dimensione dei fabbricati è valutata rispetto alle effettive dotazioni ed esigenze aziendali in ragione delle coltivazioni agricole o dell'attività di allevamento esercitate.

La costruzione di **manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo è ammessa nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 84 del RUEP.** strutture accessorie (depositi agricoli e ricoveri di animali) con una SUL max di 16 mq e con materiali e tipologie tradizionali, sarà possibile anche nel caso in cui il richiedente non svolga l'attività agricola a tipo principale e si impegni allo sfalcio di almeno 10.000 mq di territorio; tale impegno sarà sottoscritto con convenzione da tipularsi contemporaneamente al rilascio della concessione edilizia.

8. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, la nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti.

Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

9. Sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione di tutti gli edifici purché non siano previsti cambi di destinazione d'uso salvo quelli finalizzati alle funzioni agricole.

10. Alle baite è assegnato il regime di cui al successivo TITOLO VII.

11. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito ai commi 3 e 4, compresi gli edifici condonati in edifici residenziali, possono essere ampliati nella misura max del 20% della superficie utile netta (SUN) massima esistente all'entrata in vigore delle presenti norme.

Per questi edifici è possibile anche la costruzione di legnaie e tettoie così come previsto all'art. 5.8. **ed interrati come da art.6 comma 4.**

12. Nelle aree agricole, la realizzazione di piste per lo sci da fondo e percorsi equestri attrezzati è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.

13. Eventuali interventi in fascia di rispetto di corsi d'acqua sono soggetti alla LP 18/76.

Eventuali interventi in area agricola, compresa tra il Torrente Vanoi e la strada locale in loc. Belfe (Caoria) e area agricola attigua ad essa, in quanto area esposta a pericolosità da crolli rocciosi, in fase di progetto sono subordinati ad uno studio di compatibilità che analizzi dettagliatamente la pericolosità del sito e individui le opere o gli interventi più opportuni di difesa per la struttura e le sue pertinenze, verificando anche l'efficienza delle opere di protezione eventualmente già presenti a monte, ed essere in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020).

La realizzazione di eventuali nuovi volumi edilizi siti in loc. Refavaie deve essere preventivamente valutata in rapporto alla pericolosità geologica ed idrogeologica del sito, ed essere in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020).

Eventuali interventi in area agricola ricadenti in area di attenzione dal punto di vista della pericolosità dovuta a fenomeni torrentizi/fluviiali, in fase di progettazione, devono essere supportati da un approfondimento idraulico/geologico che valuti la compatibilità degli stessi con la pericolosità.

Eventuali interventi in area a pericolosità, caratterizzati da esteso movimento franoso e dalla possibile esposizione ai crolli rocciosi, come in loc. Ronco, devono essere valutati per la compatibilità degli stessi con la pericolosità, ed essere in conformità a quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020).

14. Le aree agricole, individuate in cartografia con apposito simbolo, sono aree precedentemente destinate all'insediamento, ora trasformate in aree inedificabili e che non possono essere soggette al ripristino della edificabilità dell'area per un periodo minimo di dieci anni, neppure con ricorso alla procedura di variante. Tali aree sono soggette a quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 e 4 bis della L.P. n.15/2015.

Art. 49 – Baite

ARTICOLO ABROGATO

Art. 50 – Boschi

1. Sono indicati come aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio e alla coltivazione del bosco. Per le aree a bosco valgono le prescrizioni contenute all'articolo 40 delle Norme di Attuazione del PUP 2008.

2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dai piani di settore richiamati dalla Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11, *"Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"*.

Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle norme del P.U.P., con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle norme del P.U.P.

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

3. All'interno delle aree a bosco sono ammessi gli interventi di infrastrutturazione del territorio e le opere previste dalle specifiche tecniche richiamate dal D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.

Sono inoltre ammessi gli interventi previsti per gli edifici storici isolati catalogati e per quelli inseriti nel Piano di recupero del patrimonio edilizio montano (baite).

Alle baite è assegnato il regime di cui al TITOLO VII delle presenti Norme.

Gli interventi sugli edifici esistenti sono limitati a quanto previsto dall'art.40 delle norme del PUP.

La nuova costruzione di edifici privati di qualunque altro tipo è vietata.

5. I nuovi fabbricati consentiti non devono preferibilmente impegnare nuovo suolo forestale e pertanto possono disporsi solo accanto a edifici già esistenti o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade o le radure esistenti.

La pubblicità commerciale è vietata.

6. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all' art. 6 comma 2 e 3 e le cautele di cui all' art. 14, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità asserventi edifici pubblici esistenti.

7. Tutti i boschi sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 51 – Pascoli

1. Sono indicati come aree a pascolo quelle occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.

2. Possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi e urbanistici miranti alla realizzazione o alla ristrutturazione dei manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. E' altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica.

La nuova costruzione privata di qualsiasi altro tipo è vietata..

Alle baite è assegnato il regime di cui al TITOLO VII delle presenti norme.

Qualsiasi trasformazione edilizia dovrà essere coerente con le disposizioni di cui all'art. 24bis della L.P. n. 22/91 e s.m.

3. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Rc: 0,35%
- b. Superficie utile lorda (SUL) massima: 880 mq
- c. H max: 4,5 ml (per i rustici) altezza massima dell'edificio
- d. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- f. Ds min: vedi articolo 55

4. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare preferibilmente nuovo suolo pascolivo e pertanto possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei pascoli,

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

ovvero lungo le strade esistenti, ma sempre in posizione defilata rispetto alle visuali più significative sul posto e da lontano.

È vietato tagliare longitudinalmente il pascolo con nuove strade veicolari, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili.

Le aree a pascolo vanno mantenute il più possibile accorpate.

La pubblicità commerciale è vietata.

5. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all'art. 6 commi 2 e 3 e le cautele di cui all' art.14, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità asserventi edifici pubblici esistenti.

Art. 52 - Aree improduttive e ghiacciai

1. Sono indicati come aree improduttive i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre, ambienti d' alta montagna.

I ghiacciai rientrano in queste zone.

2. La nuova edificazione è vietata, salvo che si tratti di manufatti speciali aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, strutture per le telecomunicazioni o opere e infrastrutture di interesse generale quali i rifugi alpini.

Negli edifici esistenti diversi da quelli di cui sopra sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se si tratta di ricondurli alle funzioni di cui ai commi precedenti e purchè esista l' urbanizzazione primaria necessaria.

3. Per tali opere sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Superficie utile lorda (SUL) massima: 400 mq
- b. H max: 5 m (altezza del fronte o di facciata)
- c. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- d. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. Ds min: vedi articolo 55.

4. Ai fini della tutela ambientale, gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in siti defilati dalle visuali principali adattandosi all'andamento del suolo, ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.

La pubblicità commerciale è vietata.

5. Oltre al recupero e al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di sentieri e tracciati alpinistici nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile e sempre ben inseriti nell'ambiente.

Art. 53 - Aree di rispetto

1. Le aree di rispetto sono le seguenti:

1.1. Aree di rispetto cimiteriale:

Tali aree sono disciplinate dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale in esecuzione della LP 15/2015 art.62.

Come prescritto nel Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale (art. 9 commi 2 e 3) nelle aree di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla

Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo

anno 2024

- Adozione Preliminare -

distanza dal cimitero, i servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale e possono essere realizzati, se la destinazione di zona del PRG lo consente, i seguenti interventi:

- a) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio e ampliamenti di quelle esistenti;
- b) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
- c) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
- d) a distanza di almeno 25 metri dal cimitero, attrezzature sportive di modeste dimensioni, prive di tribune e di altre strutture per la presenza di pubblico;
- e) a distanza di almeno 51 metri dal cimitero, gli interventi previsti dal Capo VI del Titolo IV della legge provinciale.

1.2. Aree di rispetto stradale

La disciplina delle fasce di rispetto stradale è regolata dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.909/1995 come da ultimo modificata con deliberazione n.2088/2013.

1.3. Aree di rispetto degli elettrodotti

Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio ai margini degli elettrodotti, al fine di limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici dagli stessi prodotti, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia.

Con riferimento alle linee aeree esterne a 132 kV, 220 kV, 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore di linea:

linee a 132 kV (FT101) non può essere inferiore a 10 m;

linee a 220 kV (FT101) non può essere inferiore a 24 m;

linee a 380 kV (FT101) non può essere inferiore a 28 m.

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per le linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto ministeriale 16 gennaio 1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto sono quelle stabilite dal D.P.C.M. del 28 settembre 1995.

La distanza dalle parti in tensione di una cabina o di una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Per gli elettrodotti di nuova costruzione, ai fini autorizzativi, rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e al relativo decreto attuativo D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Con riferimento alle fasce di rispetto da linee aeree e non, si adottano i criteri come da D.Dirett. 5 luglio 2008 n.156 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

1.4. Aree di seguito elencate, regolamentate dai rispettivi articoli

- le aree di rispetto di discariche e depuratori **ed altre infrastrutture tecnologiche (antenne per trasmissioni)** (art. 47);
- le aree di rispetto di sorgenti selezionate (art. 16);
- **le aree di rispetto delle vasche acquisite** (art. 16);
- le aree di protezione di biotopi e di elementi naturalistici (art. 20);
- le aree archeologiche (art. 21);
- le aree di protezione dei corsi d'acqua (art. 22).

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

Art. 54 - Aree di recupero ambientale

1. Sono destinate a recupero ambientale le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio.

Le amministrazioni comunali possono individuare altre aree da sottoporre a Progetti di Recupero Ambientale.

2. Nei perimetri riportati in cartografia il PRG si attua mediante progetti di recupero ambientale, normati dalle disposizioni provinciali in materia.

Tali progetti indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

I progetti di recupero ambientale preciseranno:

- le opere da eseguire;
- i tempi di intervento;
- i soggetti titolari delle diverse opere.

Gli interventi dei progetti di recupero ambientale debbono tendere al riutilizzo delle aree degradate attraverso la loro integrazione col contesto produttivo, funzionale e paesaggistico nel quale sono collocate, adottando gli indirizzi generali di cui ai commi seguenti.

3. Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini va indirizzato a migliorare gli standard urbanistici, realizzando nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliando e completando strutture esistenti, costruendo giardini pubblici, zone per parcheggi, campeggi e simili.

4. Il recupero delle aree degradate negli spazi aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale: rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.

5. Nelle aree degradate in seguito ad attività tuttora in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), qualora tali attività non possano essere dismesse in tempi brevi, occorre realizzare opere di sistemazione e funzionalizzazione che ne riducano il negativo impatto ambientale.

A tale scopo, oltre al riordino dell'attività esistente (allontanamento dei materiali in abbandono, riqualificazione dei manufatti, ecc) vanno individuate fasce di rispetto acustico e visivo dove realizzare schermature attraverso apposite piantumazioni, rimodellazioni del terreno o altro. Il tutto a carico degli utilizzatori responsabili del degrado al recupero del quale si intende provvedere, sulla scorta di appositi studi specialistici, anche con finalità preventive.

6. I progetti di recupero ambientale approvati saranno attuati mediante convenzione urbanistica.

TITOLO IV - SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Art. 55 – Strade

1. Le strade, distinte in cartografia come esistenti, da potenziare e di progetto costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico.

Sono classificate in cartografia:

- a. di 3ª categoria (secondo la classificazione del PUP), asfaltate, per il traffico interregionale ed intercomprensoriale di largo raggio;
- b. di 4ª categoria (secondo la classificazione del PUP), asfaltate, per il traffico intercomunale;
- c. di interesse locale, asfaltate, per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati ed interne agli abitati stessi.
- d. minori, campestri, poderali, rustiche, pascolive, boschive, forestali, eventualmente riservate ad un traffico specializzato soggetto a limitazioni e controlli: sono evidenziate solo in casi particolari.

Su queste aree è ammessa solo l'installazione dell'infrastruttura e dei relativi impianti, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" e di quanto disposto dall'art. 61 della Legge provinciale per governo del territorio e successive deliberazioni determinazioni della Giunta Provinciale (vedi delib. G.P. n.909 dd03/03/1995)

2. A ciascuna categoria di strade sono assegnate le seguenti larghezze minime e massime modificabili solo qualora richiesto da documentate esigenze tecniche:

- a. 3ª categoria: m 7,00 - 9,50
- b. 4ª categoria: m 4,50 - 7,00
- c. di interesse locale: m 4,50 (*) - 7,00
- d. rurali e boschive: max m 3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3,00

Alle strade campestri, boschive, pascolive, rurali, forestali e ai percorsi ciclabili è assegnata una larghezza massima di m 3,00.

La larghezza di cui sopra è modificabile solo a seguito di autorizzazione da parte della Giunta Provinciale ed in presenza di situazioni orografiche particolari che richiedano la realizzazione di corsie di arrampicamento.

Negli interventi di potenziamento della viabilità è prescritta la conservazione dei manufatti di interesse storico, e naturalistico di cui all'art. 20 e 36 delle presenti Norme.

I capitelli e le croci esistenti e non individuati ai sensi del predetto articolo possono subire spostamenti o, qualora necessaria, la demolizione con ricostruzione nel rispetto rigoroso delle tipologie preesistenti.

Deve essere curato anche il raccordo con sentieri, mulattiere o altri percorsi minori che dovessero essere intersecati da nuovi tratti viari.

3. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, ecc.).

Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

(1) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3,00.

4. I tracciati delle strade evidenziate nella cartografia sono da ritenersi indicativi. La loro definizione così come la rettifica, l'allargamento e il miglioramento di tratti stradali esistenti avverranno in sede di progettazione esecutiva e comunque all'interno delle relative fasce di rispetto. Sempre nella progettazione esecutiva si preciseranno le soluzioni di dettaglio sia per i manufatti e le opere d' arte delle infrastrutture che per gli interventi di arredo.

L' eventuale assenza nella cartografia del PRG di indicazioni circa la rettifica, l' allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedere per accertate esigenze di pubblica utilità, mantenendo comunque gli interventi all'interno delle relative fasce di rispetto

5. Nelle urbanizzazioni le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi preferibilmente su ambo i lati, di larghezza non inferiore a m 1,50 per lato.

Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, su uno o su entrambi i lati della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m 1,50.

I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale e sempre, ove possibile, alberati.

Nella sede del marciapiede, per la larghezza di m 1.50 potranno collocarsi solo pali per l' illuminazione, mentre qualsiasi altro ostacolo (quadri illuminazione, contatori ecc.) dovrà collocarsi fuori della stessa.

6. La costruzione di nuove strade veicolari minori di cui alla lettera d) del comma 1 è ammessa, solo all'interno delle aree agricole e silvo-pastorali ed al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti, alle seguenti condizioni:

- a. il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
- b. gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
- c. il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando gli accorgimenti tecnici più perfezionati;
- d. non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorare le attuali condizioni;
- e. sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente assicurando, in sede di progetto, tutte le necessarie misure di mitigazione;
- f. non vengano in alcun caso eseguiti muri e manufatti stradali in cemento armato a vista e non siano adottati parapetti o recinzioni in cemento armato o in ferro; i muri di sostegno se superiori a m 1,50 di altezza dovrebbero essere realizzati con terrazzamenti.
- g. le piazzole non siano più larghe di m 3,00.

7. Ai fini della tutela ambientale, la realizzazione dei manufatti stradali negli spazi aperti deve attenersi alle prescrizioni in materia indicate nel Titolo I.

Nelle aree assoggettate alla tutela di cui all'art. 15 valgono gli ulteriori disposti ivi riportati.

Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario.

La pubblicità commerciale è vietata lungo tutte le strade negli spazi aperti ed è ammessa nelle urbanizzazioni solo lungo le strade di cui alla lettera a. del comma 1, purché si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dall'Amministrazione Comunale.

8. La larghezza delle fasce di rispetto non edificabili delle strade, normata della G.P. con delibera n° 909 dd. 03.02.95, è specificata nella tabella seguente e si misura:- dal limite stradale per strade esistenti e strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per strade di progetto.

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE						
	ALL' INTERNO DELLE AREE SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALL' INSEDIAMENTO			AL DI FUORI DELLE AREE SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALL' INSEDIAMENTO		
	Esistenti	Esistenti da potenziare	Di progetto	Esistenti	Esistenti da potenziare	Di progetto
3 CATEGORIA	5	25	35	20	40	60
4 CATEGORIA	5	15	25	15	30	45
VIABILITÀ LOCALE	5	5	10	10	20	30
VIABILITÀ MINORE	5	5	10	10	20	30

(13) Tabella modificata con Variante al PRG adottato con Del. G.P. n. 2668 del 17.10.2008

Ogni intervento previsto in fascia di rispetto stradale, deve attenersi a quanto prescritto nella Del. G.P. n.909 dd 3/2/1995, come riapprovato con del.G.P. n.890 dd 5/5/2006 e come da modifiche con del. n.1427 dd 1/7/2011 e n.2088 dd 4/10/2013.

La nuova strada di interesse locale di progetto in loc. Lausen (**p.fond. 11203/1**), che si svilupperà su tracciato costituito da pista-sentiero esistente, dovrà essere valutata sulla base di una compatibilità idraulica in fase di progettazione, risolvendo la criticità del tratto di parallelismo al corso d'acqua che in fase progettuale dovrà essere compatibile con la morfologia dei luoghi. Gli interventi in fascia di rispetto idraulico e gli attraversamenti devono essere autorizzati dal Servizio Bacini montani ai sensi della LP 18/76. L'innesto sulla SP 79 dovrà essere concordato ed autorizzato dal competente Servizio Gestione Strade della PAT.

Art. 56 - Percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali o ciclabili e quelli cui vanno affiancate alberature sono evidenziati in cartografia solo in casi particolari, con appositi simboli; tali tracciati sono da ritenersi indicativi.

2. I percorsi pedonali attualmente abbandonati possono sempre essere recuperati.

Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti aperti.

TITOLO V - I PIANI ATTUATIVI

Art. 57 - Redazione dei piani attuativi

1. I progetti devono essere redatti da architetti o da ingegneri iscritti ai rispettivi albi professionali così come stabilito dalla L.P. n.15/2015, nello specifico art. 10 del D.P.P. 13.07.2010 n. 18-50/leg e come specificato nel regolamento urbanistico-edilizio (art. 74 L.P. n.15/2015) art. 4-5-6-7-8.

2. I piani attuativi dovranno seguire il procedimento di formazione previsto dall'art.51 della L.P. n.15/2015 .

3. In riferimento all'art. 54 della L.P. n.15/2015, i piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva.

Art. 58 – Disciplina dei Piani Attuativi

1. PA 1 : Piano attuativo a fini generali - Parco faunistico torrente Vanoi

Delimitazione: vedi Tav. P3.1- P.3.2

Criteri: area da salvaguardare come “riserva integrale”

Indirizzi: non è ammessa nuova viabilità, se non quella funzionale alla gestione dei recinti faunistici e alla reintroduzione della lontra.

Sono ammessi :

-la realizzazione di una rete sentieristica dotata di apposita segnaletica;

-dei punti di attraversamento del torrente;

-la sistemazione del sistema idrico interno all'area;

-la realizzazione dei recinti faunistici;

-il recupero dei manufatti esistenti, se funzionali al parco;

-nuove costruzioni solo se espressamente individuate dal progetto dei recinti faunistici;

-la realizzazione delle strutture di supporto al parco.

Norme transitorie: fino all'adozione del Piano Attuativo l'area andrà salvaguardata come “riserva integrale”: non sarà possibile nessun intervento tranne la creazione di percorsi naturalistici mediante la lavorazione/recupero di sentieri/strade già esistenti, l'apertura di nuovi tratti di sentiero, la valorizzazione/predisposizione di zone a valore naturalistico rilevante, la realizzazione di punti di sosta e di osservazione, la realizzazione di punti di attraversamento del torrente e l'impiego di segnaletica. Per gli edifici esistenti saranno possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambi di destinazione d'uso.

2. PA 2 : Piano Attuativo per strutture ricettive - loc. Barbine

Delimitazione: vedi Tav.P.3.5.

Criterio: area per strutture ricettive, con una struttura di accettazione e quattro strutture ricettive. Il Piano Attuativo dovrà essere realizzato solamente da soggetto imprenditoriale previa stipula di apposita convenzione con l'Amm.ne Comunale con indicazione di vincolo di inalienabilità. Il Piano Attuativo potrà essere realizzato tramite piano guida che ne prevede la suddivisione in più ambiti.

Indirizzi: l'area deve essere progettata in modo da raccordarsi armoniosamente con il contesto paesaggistico. Le soluzioni architettoniche e i materiali dovranno ispirarsi alla tradizione.

Parametri: Sarà possibile realizzare n.4 nuove strutture ricettive con tipologia come da manuale Tipologico del PEM - Piano Baite.

Le strutture dovranno essere del seguente tipo tratto dal Manuale Tipologico P.E.M.:

- n.1 tipo A2; n.1 tipo C2; n.2 ; tipo: E.5.1.

Le strutture ricettive dovranno essere costruite interamente in blockbau e con attacco a terra in pietra di scisto a vista; tutti gli elementi costruttivi devono far riferimento al Manuale tipologico del PEM e la copertura deve essere in legno.

Le strutture ricettive dovranno soddisfare i seguenti parametri:

- superficie utile netta massima (SUN max): 500 mq

- numero massimo dei piani:

a) per i tipi A2 e C2 : n.2 (esclusi eventuali soppalchi)

b) per il tipo E 5.1 : n.1 (esclusi eventuali soppalchi)

Le strutture ricettive dovranno avere le misure di sedime in conformità a quanto stabilito dal PEM – Manuale tipologico.

E' ammessa la costruzione di n.4 manufatti accessori come da tipo I4 "annessi" del Manuale tipologico da costruirsi interamente in blockbau.

E' ammessa la costruzione di una struttura interrata da adibire a parcheggio per 10 posti macchina ed accessori; per le strutture ricettive sono vietati gli interrati.

Norme transitorie: ammessi gli usi che non alterino la natura del suolo agricolo.

3. PA 3 : Piano attuativo per l'edilizia abitativa- Area in località Lausen

Delimitazione: vedi Tav. P.3.2.b

Criteri: area con destinazione residenziale riservata ad edilizia abitativa sia pubblica che agevolata (L.P. n. 1 dd. 04.03.2008 art. 56.1).

Indirizzi: L'area dovrà essere progettata in modo da raccordarsi armoniosamente con il tessuto storico, riprendendo da questi elementi costruttivi, materiali e configurazioni volumetriche.

Parametri: quelli specifici di zona.

Norme transitorie: ammessi gli usi che non alterino la natura del suolo agricolo.

4. PA 4 : Piano attuativo per gli insediamenti produttivi

Area produttiva in località Canale di Sotto

Delimitazione: vedi Tav. P3.1

Criteri: area da destinare ad attività produttive di tipo industriale e/o artigianale.

Il Piano Attuativo potrà essere realizzato tramite piano guida che ne prevede la suddivisione in più ambiti

Indirizzi: Le soluzioni architettoniche e i materiali dovranno ispirarsi alla tradizione locale curando l'articolazione dei volumi.

La sistemazione del terreno circostante dovrà essere curata con attenzione.

Parametri: Quelli specifici di zona definiti dal piano attuativo.

La lunghezza totale dovrà essere suddivisa in più moduli distinti dal punto di vista compositivo così da ridurre visivamente il volume.

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

Norme transitorie: ammessi gli usi che non alterino la natura del suolo agricolo.

Qualora il Piano Attuativo sia di iniziativa pubblica, l'amm.ne comunale potrà affittare l'area ed immobili produttivi, relativi a uno o più ambiti.

5. PA 5 : Piano attuativo per gli insediamenti produttivi

Area produttiva nell'abitato di Caoria

Delimitazione: vedi Tav. P3.7

Criteri: area da destinare ad attività produttive di tipo industriale e/o artigianale.

Indirizzi: Le soluzioni architettoniche e i materiali dovranno ispirarsi alla tradizione locale curando l'articolazione dei volumi.

La sistemazione del terreno circostante dovrà essere curata con attenzione.

Parametri: Saranno definiti dal piano attuativo.

Norme transitorie: ammessi gli usi che non alterino la natura del suolo agricolo.

6. PL 1: Piano di lottizzazione nell'abitato di Caoria - ELIMINATO

7. PR 1 : Piano di recupero - Area alberghiera nell'abitato di Caoria

Delimitazione: vedi Tav. Centri Storici P1.12

Criteri: area da recuperare complessivamente, prevalentemente ad uso alberghiero e in parte ad uso residenziale.

Indirizzi: L'area dovrà essere progettata unitariamente in modo da raccordarsi armoniosamente con il tessuto storico, riprendendo da questo elementi costruttivi, materiali e configurazioni volumetriche (vedi art. 9). Sarà possibile la demolizione di tutti i volumi esistenti. Sarà possibile realizzare una superficie utile netta massima di 1000 mq dei quali almeno il 70% dovrà essere destinato ad uso alberghiero; l'altezza max del fronte sarà di 11,00 ml. e il rapporto di copertura max del 50%. Dovrà essere evitato il volume unico, ma la volumetria dovrà essere distribuita su blocchi di edificio che richiamino per rapporti, dimensioni e forma i caratteri costruttivi tradizionali. Potranno essere ricavati spazi di servizio in interrato senza limiti di volume. Gli spazi liberi dovranno essere progettati con uguale attenzione e cura di quelli edificati, riprendendo materiali ed elementi della tradizione. Dovrà essere ben definito e regolamentato l'uso pubblico della viabilità comunale.

Parametri: Per le distanze dagli edifici, dai confini e dalle strade, vedere art. 39.

Norme transitorie: Ammesse solo la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La costruzione delle volumetrie a destinazione residenziale potrà iniziare contestualmente a quelle a destinazione alberghiera. - **ELIMINATO**

8. PA 6 : Piano attuativo per l'edilizia abitativa

- Area in località Canale di sotto - ELIMINATO

9. PA 7 : Piano attuativo per l'edilizia abitativa

Area in località Ciconia - ELIMINATO

10. PA 8 : Piano attuativo per l'edilizia abitativa

Area in località Caoria ELIMINATO

TITOLO VI –PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 59 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 59/1

Tipologie commerciali e definizioni (1)

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.i Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.(2)

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 59/2

Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.

2. **Negli insediamenti storici**, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di **qualsiasi tipologia e superficie**, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione , nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). (3)

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. **All'esterno degli insediamenti storici**, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati

dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) aree di servizio viabilistico;
- b) aree per attrezzature e servizi pubblici;
- c) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- d) fasce di rispetto;

1 Riferimento: punto 1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale

2 Riferimento: punto 1, lettera c) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale (mq 800 per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di mq 1.500 per gli altri).

3 Ai fini della tutela dei centri storici e/o di edifici di particolare pregio sotto il profilo tipologico-architettonico- monumentale-storico, il comune può stabilire ulteriori prescrizioni sull'uso di materiali o degli arredi, sulle modalità d'intervento per apprestamento dei negozi, sia di tipo spaziale (es.: limitatamente ai piani terra) che di merceologia (es.: escludendo merci non compatibili con la tipologia dell'edificio).

Art. 59/3

Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 59/4

Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

Art. 59/5

Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
- b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

parcheggi pertinenziali è provato da un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al Comune ai sensi della legge provinciale del commercio.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 59/6 **Altre disposizioni**

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3viii e 3.4ix dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.x

Art. 59/7 **Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti**

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5xi dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative.

Art. 59/8 **Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima**

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6xii dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita attivate da almeno cinque anni, qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri quantitativi di parcheggio ed edilizi fissati dal punto 3.2 e 3.3, il Consiglio comunale può motivatamente disporre la riduzione.

Art. 59/9 **Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia**

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 59/10

Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative.

TITOLO VII

NORME TECNICHE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO.

Art. 60 - Patrimonio edilizio tradizionale montano

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio tradizionale montano e sulle relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 61 della L.P. 1/2008 e L.P.15/2015, sono disciplinati da queste Norme Tecniche, che costituiscono parte integrante del PRG del Comune di Canal San Bovo.

2. Costituiscono allegati, parti integranti delle Norme di Attuazione Titolo VII: il Manuale Tipologico, le schede di censimento delle baite e le Linee guida per gli interventi ammessi per usi produttivi diretti del suolo e degli edifici di cui al Capo III.

3. In caso di carenza normativa del Manuale Tipologico o delle Linee Guida, la disciplina di cui al presente Titolo assume carattere integrativo e prescrittivo.

Art. 61 - Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente.

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono perseguite attraverso:

- l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare ed identificabili come baite;
- la definizione dei caratteri e degli elementi tipologici tradizionali;
- l'individuazione delle modalità progettuali ed operative per gli interventi di recupero degli edifici e delle relative pertinenze;

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

- l'individuazione delle specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-sanitario, che consentono l'utilizzo abitativo non permanente degli edifici anche in deroga alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e ai contenuti della L.P. 07.01.1991 n.1 (Eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 62 - Definizioni.

1. Ai fini del present Titolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) baite: sono gli edifici ricadenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli, che presentano o presentavano un uso di supporto all'attività agricola o di presidio del territorio e corrispondenti a modelli tipologici individuati dal Manuale Tipologico;
- b) baite non riferibili ai tipi del Manuale Tipologico: sono edifici che hanno le caratteristiche di baita, ma per le quali, data la scarsità di manufatti, non sono stati individuati degli specifici modelli tipologici; in ordine a quanto disposto dall'art. 66 comma 2 del presente Titolo, onde precisare la natura degli interventi ammessi, sono indicati nel campo altre prescrizioni specifiche delle schede di censimento, i tipi e gli ambienti alle cui schede nel Manuale Tipologico devono riferirsi gli interventi medesimi.
- c) edifici esistenti: sono gli edifici individuati catastalmente aventi elementi perimetrali fino alla quota d'imposta del tetto;
- d) edifici da recuperare: sono gli edifici individuati catastalmente aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca; il recupero di questi manufatti è ammesso solo qualora sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale nel quale si inserisce.
- e) ruderi: sono i resti dei fabbricati non aventi i requisiti specificati per gli edifici esistenti e gli edifici da recuperare;
- f) fondo di pertinenza: il fondo di pertinenza dell'edificio è la somma delle particelle fondiarie presenti, anche in parte, entro il raggio di m 100 500 e non asservite ad altri edifici e possedute dal proprietario dell'edificio alla data di adozione del presente Titolo.

Art. 63 - Tipi d'intervento edilizio.

1. La categoria d'intervento ammessa su ciascun edificio e sulle relative pertinenze, rientrando tra quelle di seguito elencate, è indicata nella corrispondente scheda di censimento dell'edificio:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- demolizione (solo per i ruderi);
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- nuova costruzione (solo per APIARIO, BARCH, SERRE come descritti dal Manuale tipologico).

La ristrutturazione edilizia, se comporta interventi di demolizione e ricostruzione, si applica solo limitatamente alle parti lignee, nel rispetto del sedime originario.

In presenza di elettrodotti di alta tensione, si dovrà produrre, in relazione al calcolo della Distanza di prima Approssimazione (DPA) così come definita nel D. Dirett. 29.05.2008, la verifica tridimensionale della posizione di fabbricato rispetto alla fascia di rispetto, verificando che l'edificio non ricada all'interno di essa.

2. Il Manuale Tipologico riporta la natura degli interventi ammessi per ciascuna delle categorie d'intervento edilizio riferite ai tipi, agli ambienti, alle strutture e alle pertinenze. In esso non sono comunque riportate le categorie di intervento che non incidono sull'assetto del tipo edilizio (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro), sugli ambienti (manutenzione ordinaria) e sulle pertinenze (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro).

3. La riedificazione degli edifici da recuperare è ammessa esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la dislocazione dell'edificio in un contesto prativo (ottenuto anche attraverso un cambio di coltura);
- b) la dislocazione dell'edificio in un'area boscata o rimboschita, al limite di contesti prativi, in modo che sia possibile la ricostituzione di una superficie prativa unica tale da reinserire l'edificio nel contesto prativo adiacente;
- c) la dislocazione dell'edificio in un'area boscata o rimboschita, distante da aree prative, in modo che sia possibile la ricostituzione di un contesto prativo significativo di forma idonea e di superficie non inferiore a 3000 mq.

4. In ogni caso la riedificazione degli edifici da recuperare è ammessa soltanto in presenza di un accesso carrozzabile a una distanza dallo stesso non superiore a 100 ml e che permetta:

- un facile impianto del cantiere edilizio senza apertura di nuovi tracciati o con l'apertura di tracciati provvisori che saranno eliminati a fine lavori;
- la formazione di adeguati posti macchina lungo i percorsi carrozzabili già esistenti;
- il mantenimento o l'eventuale ripristino, oppure la nuova formazione di tracciati pedonali tra la carrozzabile e gli edifici serviti.

5. La riedificazione dei ruderi è prevista esclusivamente per gli edifici definiti recuperabili, secondo quanto disposto all'art. 65 del presente Titolo.

6. Non sono ammessi interventi di riedificazione dei ruderi che non presentino le caratteristiche di cui al precedente comma 5. In tali casi sono ammessi esclusivamente la demolizione e la rinaturalizzazione del sito.

7. In ogni caso la trasformazione di un rudere in edificio da recuperare, una volta reperita la documentazione storica, fotografica e catastale, potrà avvenire solo tramite una variante al PRG secondo le procedure ed i tempi definiti dall'art. 148, comma 5, della L.p. n. 1/2008 39 della L.P.15/2015, nel frattempo si applicheranno le misure di salvaguardia di cui al comma successivo.

8. Gli edifici per i quali non è stata acquisita la specifica scheda di censimento possono essere assoggettati - fino all'avvenuto censimento dell'edificio e alla formazione della relativa scheda a cura della Amministrazione comunale - esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture che compongono l'edificio. Fino all'adozione della eventuale variante al PRG, finalizzata all'aggiornamento del presente Titolo per il recupero del patrimonio edilizio montano, sugli edifici non catalogati non sono ammessi cambi di destinazione d'uso anche se per residenza temporanea e il recupero delle preesistenze⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato come da indicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 2594 del 30.11.2012

9. E' possibile la realizzazione di "esercizi rurali", di cui alla L.P. 15 maggio 2002 n.7 art. 32 e relativo regolamento di attuazione DPP 25-09-2003 N.28-149/ Leg.e s.m.i.

10. E' possibile la realizzazione di "legnaie", di cui all'art. 5 comma 8, con superficie utile lorda (SUL) che non può superare gli 8 mq. e con una altezza del fronte o della facciata max 2,40 m.; la legnaia è asservita esclusivamente ad un manufatto con presenza di locale "fuoco", deve avere tipologia tradizionale ed essere realizzata entro il lotto di pertinenza del manufatto e/o in ogni caso come da autorizzazione paesaggistica. Eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza devono essere demoliti.

Art. 64 - Criteri generali di intervento

1. Le modalità di recupero degli edifici tradizionali e di mantenimento del territorio per gli usi previsti dal presente Titolo sono stabilite in una convenzione, da stipularsi tra il Comune ed i proprietari, a termini del comma 6 dell'art. 61 della legge urbanistica n. 1/2008 e s.m.i. ai sensi del comma 5 dell'art.104 della L.P. 15/2015.

2. Nelle sistemazioni degli edifici e nelle sistemazioni esterne, in generale, vanno conservati e valorizzati tutti gli elementi o strutture qualificanti, anche se non segnalati nelle prescrizioni della scheda di censimento dell'edificio, quali:

- iscrizioni e decorazioni incise sugli intonaci, sulle pietre e sugli elementi lignei che testimoniano la datazione dell'edificio;
- elementi figurativi o simbolici, incisi o dipinti;
- pavimentazioni in pietra, in "salesà", in "flostèr," di particolare pregio;
- recinzioni in lastre di pietra e recinzioni in legno;
- soglie e scale in pietra;
- pergole;
- fontane, pozzi e sistemi di raccolta o dispersione delle acque piovane (canalizzazioni in pietra e legno);
- murature di sostegno, di contenimento e di cinta;
- essenze arboree e floreali tipiche e alberature da frutta.

3. Devono essere evitati e, se presenti sono da rimuovere o sostituire, tutti i componenti incoerenti con i materiali tradizionali che si discostano dalle indicazioni del Manuale Tipologico che dequalificano l'edificio, anche se non indicati nella scheda di censimento del manufatto, quali:

- murature in cemento o in laterizio a vista;
- intonaci cementizi, plastici o comunque di colore e granulometria non riferibili a quelli del Manuale Tipologico;
- finestre e porte che per dimensioni, tipologia costruttiva e materiali si discostano da quelli del Manuale Tipologico;
- bocche di lupo;
- balaustre, parapetti o tamponamenti in ferro o misti ferro-legno;
- coperture in lamiera ondulata, in lamiera non verniciata, in materiali plastici, di fibrocemento o in tegole canadesi;
- torrette e comignoli non riferibili a quelli del Manuale Tipologico.
- siepi di qualsiasi tipo

4. Nelle pertinenze esterne alle baite, in generale, non è consentita la realizzazione di nessuna nuova costruzione, ad esclusione di quelle previste dal presente Titolo.

5. Non è comunque ammessa la costruzione di elementi di arredo e la realizzazione di sistemazioni esterne incoerenti con i materiali tradizionali, che si discostino dalle indicazioni del Manuale Tipologico, quali:

- panche o tavoli in cemento;
- statue;
- barbecue o caminetti prefabbricati, realizzati con tecniche e materiali non tradizionali;
- oblò di illuminazione;
- pavimentazioni con sottofondo in cemento;
- pavimentazioni in cubetti di porfido;
- fontane realizzate con tecniche e materiali non tradizionali;
- piscine e laghetti artificiali;
- recinzioni in ferro o altri materiali non tradizionali **fatta eccezione per quelle funzionali all'agricoltura, alla zootecnia ed alla sicurezza anticaduta da realizzarsi secondo le tipologie del Manuale Tipologico;**
- tettoie, verande, bussole, gazebo, tendoni e pergolati.
- **siepi di qualsiasi tipo**

6. La eventuale realizzazione di strutture e tipologie non regolamentate dal Manuale Tipologico e non elencate nel presente articolo è subordinata al parere favorevole di competenza della Commissione Edilizia Comunale o di altri organi a ciò preposti.

Art. 65 - Infrastrutture, servizi, opere di urbanizzazione.

1. La ammissibilità di interventi di riuso degli edifici formanti il patrimonio edilizio tradizionale non comporta in via generale il diritto in capo al proprietario o al titolare di altro diritto d'uso, alla dotazione di servizi, infrastrutture od opere di urbanizzazione a carico del Comune.

2. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce comunque titolo per la concessione della riduzione del contributo di **costruzione concessione** ai sensi dell'art. **104 della L.P. 1/2008.90 della L.P. 15/2015.**

Art. 66 - Infrastrutture viarie e pedonali di accesso.

1. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione viaria di accesso.

2. La ammissibilità di interventi di riuso degli edifici non comporta il diritto in capo al proprietario o al titolare di altro diritto d'uso, alla dotazione e relativa gestione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all'area o al singolo fabbricato.

3. La realizzazione di nuovi percorsi rotabili e la rettifica degli esistenti è ammessa ai sensi dell'art. **65 della L.P. 1/2008.113 della L.P. 15/2015.**

4. Tutti gli interventi sui percorsi dovranno essere eseguiti secondo i disposti di cui alle schede PERCORSI 1, 2 e 3, del Manuale tipologico.

5. È sempre ammessa la realizzazione di nuovi percorsi pedonali secondo le caratteristiche indicate nelle schede Percorsi 1 del Manuale Tipologico.

Art. 67 - Aree e spazi di parcheggio.

1. Agli interventi di recupero degli edifici non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio nonché quelle in materia di autorizzazione in deroga per la realizzazione di parcheggi interrati o nei locali a piano terreno di edifici esistenti da destinare ad uso abitativo⁽¹⁾.

2. È ammessa la realizzazione di aree di sosta per autoveicoli, non coperti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere realizzate preferibilmente lungo la viabilità esistente;
- b) siano localizzate in modo da evitare esposizioni a visuali panoramiche evitando ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente e assicurando, in sede di progetto, tutte le misure di mitigazione necessarie;
- c) essere di dimensioni ridotte, limitando gli sbancamenti e movimenti di terra a leggere modificazioni dell'orografia del terreno circostante;
- d) le pavimentazioni devono essere preferibilmente in ghiaio e inerbite; è vietato l'utilizzo di grigliati plastici ed elementi prefabbricati; è vietato l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti quali: asfalto, materiali cementizi nonché l'utilizzo di grigliati plastici ed elementi prefabbricati;
- e) i muri di sostegno devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle schede Muri 2 del Manuale Tipologico.

⁽¹⁾ Comma modificato come da indicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 2594 del 30.11.2012

Capo II – Uso tradizionale degli edifici

Art. 68 - Uso tradizionale.

1. Per uso tradizionale degli edifici e delle pertinenze del patrimonio edilizio tradizionale, **come definito dall'art. 61 della L.P. 1/2008 ai sensi dell'art.104 della L.P. 15/2015**, si intende principalmente l'uso temporaneo degli edifici e degli spazi circostanti per lo svago e il tempo libero. Questo tipo di utilizzo deve garantire il mantenimento delle caratteristiche architettoniche presenti nel patrimonio dell'architettura rurale e preservare le qualità ambientali e paesaggistiche del territorio agricolo montano.

2. Alle Baite facenti parte del P.E.M. e individuate con “uso”: a) **tradizionale** è consentito l'uso turistico (affitto, ecc.); queste Baite devono essere munite di certificazione di agibilità riferita alla Normativa P.E.M.. L'uso turistico è disciplinato dalla L.P. 15-05-2002 n.7 art. 37 bis e relativo regolamento di attuazione DPP 25-09-2003 N.28-149/Leg. e s.m.i.

Art. 69 - Interventi ammessi per l'uso tradizionale degli edifici.

1. Gli interventi finalizzati ad un uso abitativo temporaneo degli edifici devono garantire il più possibile l'originarietà e l'integrità del manufatto e la

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

conservazione delle caratteristiche architettoniche individuate e delle modalità di costruzione utilizzate.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le seguenti norme:

Trasformazione d'uso

È sempre ammessa la trasformazione d'uso a fini abitativi degli ambienti stalla e fienile secondo le indicazioni riportate nelle schede del Manuale Tipologico. Non sono ammessi aumenti di volume, se non espressamente indicati nella scheda di censimento. La trasformazione d'uso degli ambienti deve garantire il mantenimento del loro assetto organizzativo originario. Gli interventi sulle murature portanti interne esistenti dovranno essere coerenti con quanto ammesso per la categoria d'intervento indicata nella scheda dell'edificio.

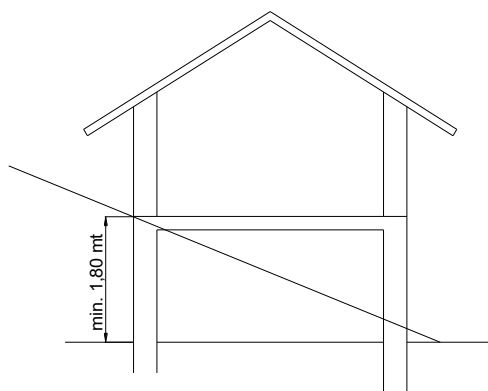
Interrati e volumi tecnici

E' possibile la realizzazione di un interrato **sia con terreno in pendenza (vedi schema) sia con piano di campagna orizzontale (nel caso di perimetro dell'immobile completamente fuori terra).**

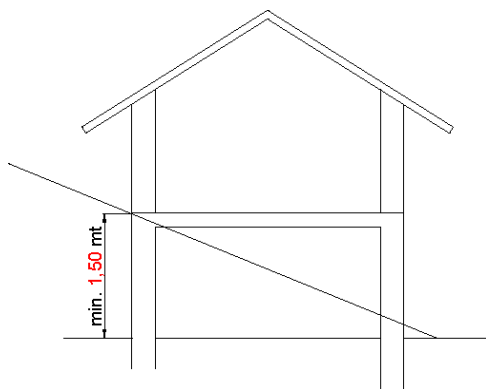
La realizzazione di un volume interrato con terreno in pendenza è possibile con le seguenti caratteristiche:

- l'andamento del terreno dello stato di fatto non dovrà in alcun modo essere modificato ed allo scopo si dovrà presentare un rilievo plani altimetrico sia prima dei lavori che una volta ultimati. I rilievi saranno supervisionati dall'ufficio tecnico comunale;
- dal pavimento interno dell'ambiente posto a piano terra (nello stato di fatto) fino alla quota del terreno esterno ci devono essere minimo **1,80 1,50** metri (vedi schema);

schema eliminato



nuovo schema



- l' interrato (comprese le murature) dovrà essere contenuto all'interno delle murature esterne (per murature esterne si intendono quelle del sedime storico - anteriore al 15 settembre 1993 - e non quelle derivanti da ampliamenti successivi) ed una profondità massima di 3,00 metri (vedi schema);

deve risultare a tutti gli effetti non visibile dall'esterno.

In particolare dall'esterno non deve essere visibile:

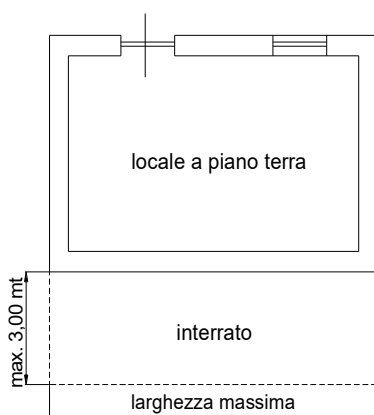
- nessuna parte muraria sia di elevazione che di copertura;
- nessun portone, porta, finestra e/o altre aperture sia in elevazione che in copertura (es. lucernai)
- nessun camino, sfiato, o altri elementi che inducano a percepire la presenza di un interrato

Il solaio di copertura, dovrà essere ricoperto di terreno vegetale e rinverdito, salvo la possibilità di realizzare un marciapiede a ridosso della facciata contro monte dell'edificio principale, avente una idonea pavimentazione tradizionale e con una larghezza max di 1.50.

Le costruzioni interrato sono permesse, come per gli edifici del centro storico, fino al raggiungimento della Superficie utile netta (SUN) e solo ed esclusivamente per manufatti destinati o da destinare ad uso abitativo temporaneo.

In presenza di manufatti che abbiano sia uso abitativo temporaneo che un uso produttivo ("stalle" "fienili" o depositi o altri accessori) la SUN viene calcolata solamente per la parte con uso residenziale temporaneo. In tutti i casi, l'uso produttivo viene escluso dalla possibilità di ricavo di locali interrati.

schema eliminato



- Il nuovo interrato dovrà necessariamente essere vincolato alla destinazione d'uso di servizio igienico e/o deposito-cantina (debitamente accatastato e/o intavolato) e non potrà essere oggetto di successive modifiche di destinazione d'uso;

- la realizzazione dell' interrato esclude la possibilità di realizzare un corpo edilizio fuori terra destinato a servizi igienici.

Sui lati interrati dell'edificio è ammessa la formazione di cunicoli aerati (scannafossi) finalizzati esclusivamente alla protezione da infiltrazioni d'acqua delle parti di muratura interrata e secondo le caratteristiche riportate nella scheda del Manuale Tipologico definita Attacco a terra 3.

Servizi igienici, Ritonde, Estensioni funzionali

Solo qualora l'andamento del terreno, non consenta la realizzazione degli interrati di cui al punto precedente, i servizi igienici di nuova realizzazione possono essere ricavati mediante l'aggiunta di un corpo edilizio, fuori terra, secondo le prescrizioni delle schede degli Ambienti del Manuale Tipologico.

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024*

- Adozione Preliminare -

L'ampliamento volumetrico degli ambienti "fuoco" mediante l'addizione di una ritonda è consentito solo se previsto nella scheda di censimento dell'edificio.

È consentita la realizzazione di nuove estensioni funzionali secondo le modalità indicate nelle schede del Manuale Tipologico.

In ogni caso, gli interventi di cui sopra non possono comportare - tra ritonde, servizi igienici ed estensioni funzionali - la presenza, complessivamente, di più di due corpi aggiunti.

Elementi tecnologici

Nell'impiego di pannelli solari e fotovoltaici va assicurata, in via prioritaria, la loro collocazione sulle coperture dei manufatti edilizi, secondo i criteri dettati dal regolamento provinciale in materia, rinviando l'eventuale posizionamento sul suolo di pertinenza alla valutazione della CPC.

Nel caso in cui tali manufatti edilizi presentino una copertura in scandole, i pannelli dovranno essere appoggiati completamente alla copertura e senza pendenze od orientamenti diversi per i quali siano necessari supporti.

Le indicazioni del presente comma valgono, per l'ambito degli edifici di cui all'art. 61 della legge urbanistica provinciale, 104 della L.P. 15/2015, quali criteri di cui all'art. 32 comma 1 del regolamento attuativo approvato con d.P.P. 13 luglio 2010 18-50/Leg. (abrogato).

In ottemperanza al d.G.P. n. 611/2002, art. 10, lett. f, punto 6, è proibita l'installazione di antenne paraboliche sul tetto degli edifici. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma modificato come da indicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 2594 del 30.11.2012

Art. 70 - Pertinenze e Manufatti accessori

1. In relazione all'uso tradizionale degli edifici, il recupero e la sistemazione delle pertinenze deve prevedere il ripristino e il mantenimento dei caratteri che distinguono e caratterizzano l'ambiente rurale consolidatosi nel tempo. Non sono pertanto ammesse sistemazioni del tipo a giardino, l'utilizzo di cordoli, pavimentazioni con sottofondo in cemento, muretti e recinzioni di proprietà. fatta eccezione per quelle funzionali all'agricoltura, alla zootecnia e alla sicurezza anticaduta.

2. La costruzione di nuovi manufatti accessori va ammessa come estensione funzionale del manufatto principale secondo le indicazioni contenute nel manuale tipologico⁽¹⁾.

3. La realizzazione di orti, pollai, serre, ad uso esclusivamente familiare, è ammessa nel rispetto delle tipologie costruttive del Manuale Tipologico.

⁽¹⁾ Comma modificato come da indicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 2594 del 30.11.2012

4. E' possibile la realizzazione di "legnaie", di cui all'art. 5 comma 8 delle Norme di Attuazione PRG, ma con superficie utile lorda (SUL) che non può superare i 8 mq. e con una altezza del fronte o della facciata max 2,40 m.; la legnaia, asservita esclusivamente ad un manufatto con presenza di locale "fuoco", deve avere tipologia tradizionale ed essere realizzata entro il lotto di pertinenza del manufatto e/o in ogni caso come da autorizzazione paesaggistica. Eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza devono essere demoliti. Nel caso di edificio con presenza di due unità edilizie distinte (due "fuochi") sarà possibile il realizzo di due legnaie. In caso di manufatti con uso di Bed and Breakfast (B&B) e/o di Agriturismo è ammessa la realizzazione di legnaia e/o tettoia come da art. 5 comma 8 delle Norme di Attuazione del PRG.

Capo III – Uso produttivo diretto degli edifici

Art. 71 - Uso produttivo diretto.

1. Per uso produttivo degli edifici del patrimonio edilizio tradizionale, si intende l'uso che originariamente veniva fatto degli edifici e del territorio montano e che ne hanno determinato la realizzazione, con specifico riferimento alle attività di coltivazione, dello sfalcio dei prati per la produzione di foraggio, dell'allevamento e del pascolo di animali, della produzione di legname.

2. La natura e l'entità delle attività produttive dirette di cui al presente articolo sono specificate nell'allegato *Linee guida per gli interventi ammessi per usi produttivi diretti del suolo e degli edifici*.

3. Tutti gli interventi di infrastrutturazione del territorio e di ampliamento, finalizzati all'uso produttivo, devono essere disciplinati nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 61 della Legge urbanistica provinciale.

4. Agli interventi sugli edifici ad uso produttivo si applica comunque quanto previsto dai precedenti Capo I e Capo II, nonché le norme di cui ai seguenti articoli 13 e 14.

Art. 72 - Interventi ammessi.

1. Gli interventi finalizzati ad un uso produttivo degli edifici devono garantire il mantenimento delle caratteristiche architettoniche presenti nel patrimonio dell'architettura rurale.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le seguenti ulteriori norme:

Trasformazione d'uso

L'uso produttivo diretto comporta la conservazione di spazi funzionali all'attività produttiva, entro gli ambienti stalla o/e fienile. Gli ambienti da destinare all'attività produttiva sono indicati nelle Linee Guida.

Ampliamenti volumetrici

E' ammesso un solo incremento volumetrico ad uso produttivo degli edifici, nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:

- le attività produttive che si intendono avviare ricadano in uno dei casi indicati nell'elenco delle attività per l'uso produttivo diretto del suolo e degli edifici;
- non siano stati trasformati gli ambienti stalla e fienile;
- sul fondo di pertinenza dell'edificio non siano presenti altri manufatti con destinazione agricola;
- le dimensioni degli ampliamenti siano legate all'attività produttiva esercitata.

Gli aumenti di volume finalizzati a ricondurre l'edificio a uno dei tipi del Manuale Tipologico e gli interventi sulle componenti che risultano incongrue alla tradizione costruttiva, sono indicati nella specifica scheda di censimento dell'edificio.

Art. 73 - Manufatti accessori.

1. Nel caso in cui l'edificio faccia capo alla proprietà di soggetto imprenditore agricolo a titolo principale e iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole, è ammessa la nuova costruzione di un manufatto a servizio della attività produttiva, secondo le destinazioni urbanistiche per l'area fissate dall'art. 40 del PRG.

2. è ammessa, anche ai non aventi i requisiti di cui sopra, la nuova costruzione di manufatti accessori nel rispetto del **DPG 8-40/2010, artt. 3, 5 e 6**, **DPP 19 maggio 2017 n.8-61/Leg (regolamento urbanistico - edilizio provinciale)** e delle indicazioni delle schede APIARIO e SERRE del Manuale tipologico.

Capo IV – Uso abitativo non permanente

Art. 74 - Uso abitativo non permanente degli edifici.

1. L'uso abitativo non permanente degli edifici del patrimonio edilizio tradizionale, riguarda le realtà che, per contiguità con gli insediamenti consimili dotazione delle principali infrastrutture e dei servizi necessari, si prestano ad essere riutilizzati a fini abitativi non permanenti.

2. In tali edifici, in alternativa all'uso tradizionale o produttivo diretto, è consentito l'utilizzo abitativo non permanente, **e l'uso turistico come da art.68 comma 2.**, con requisiti igienico sanitario come specificato dall'art. 64.

3. Agli interventi sugli edifici ad uso abitativo non permanente si applica quanto previsto dai precedenti Capi I, nonché le norme di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 75 - Interventi ammessi

1. Gli interventi finalizzati ad un uso abitativo non permanente degli edifici devono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche presenti nel patrimonio dell'architettura rurale nonché il rapporto esistente tra l'edificio montano e il sito naturale circostante privilegiando soluzioni naturalistiche.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le seguenti ulteriori norme:

Trasformazione d'uso

Nel cambio di destinazione d'uso degli ambienti stalla e fienile, si potranno introdurre strutture innovative, anche a carattere tecnologico, con la rivisitazione delle strutture tradizionali e secondo le indicazioni riportate nelle schede del Manuale Tipologico. Inoltre, sono comunque sempre ammessi, sulle Elevazioni 1,1 degli ambienti stalla e letto, gli interventi di realizzazione delle finestre previste dalle schede 1.1-1.2 e 1.3.

Ampliamenti

Sono consentiti incrementi emergenti di SUL pari a massimo mq. 4 esclusivamente nei casi di comprovata necessità di adeguamento tecnologico richiesto da specifiche normative di settore, che comunque non snaturino la tipologia dell'edificio. Tali ampliamenti potranno avvenire mediante l'introduzione di strutture innovative, rispetto alle esistenti, riconoscibili come elemento aggiunto ed estraneo all'edificio originario.

Sono consentiti gli interventi per “interrati e volumi tecnici” come da art.69 comma 2.

È consentito un solo ampliamento in interrato, con destinazione libera, in aderenza all'edificio ed indipendente dalla suddivisione delle proprietà, di SUL pari a massimo mq. 35 che non deve comportare movimentazioni e riporti artificiali che modifichino l'andamento naturale del terreno. Le strutture utilizzate (elevazione, pavimenti, porte,

solai, ecc.) potranno discostarsi dalle strutture tradizionali sia per modalità costruttiva che per aspetto esteriore.

La costruzione di interrati destinati a posti macchina deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

- essere accessibili, preferibilmente, senza l'utilizzo di rampe;
- essere serviti da un solo accesso con larghezza massima di ml 3,00;
- il serramento di chiusura deve essere realizzato in legno e posto in posizione arretrata rispetto alla muratura;
- i muri di contenimento laterali devono essere rivestiti con pietrame a secco;
- il cordolo del solaio deve essere mascherato da assito in legno;
- sulla copertura piana deve essere ripristinato con uno strato di terreno vegetale minimo di 20 cm e tale da ricreare l'andamento e le pendenze precedenti l'intervento.

Art. 76 - Manufatti accessori.

1. Nelle pertinenze degli edifici è consentita la nuova costruzione di un manufatto ad uso legnaia. Le dimensioni e i parametri di riferimento sono quelli previsti dal PRG per gli edifici residenziali in centro storico. dall'art.63 comma 10.

Capo V – Requisiti igienico sanitari degli edifici

Art. 77 - Campo di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Capo trovano applicazione esclusivamente agli interventi inerenti gli edifici destinati a fini abitativi non permanenti.

Art. 78 - Approvvigionamento idrico.

1. La realizzazione di acquedotti dovrà avvenire, ove possibile, in forma consorziata. L'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:

- da sorgenti integre;
- da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
- da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
- da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.

2. L'installazione di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana dovrà avvenire prioritariamente garantendo il loro totale interramento e senza la necessità di riporti artificiali o modifiche sostanziali all'andamento naturale del terreno. Esse potranno essere collocate nella parte retrostante dei muri di contenimento presenti nei pressi dell'edificio.

La loro sistemazione fuori terra sarà consentita solo in caso di evidente difficoltà a procedere al loro interramento. In tal caso, si dovranno collocare in posizioni defilate e mascherate con piantumazioni o altre forme naturali di dissimulazione. I sistemi di convogliamento sono descritti nella scheda Acque Meteoriche del Manuale Tipologico.

Art. 79 – Scarichi.

1. Qualsiasi intervento di recupero o cambio di destinazione d'uso degli

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

edifici esistenti, è subordinato alla presentazione della denuncia o all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico così come previste dall'art. 32 comma 1 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 e ss. mm. ed ii.

2. Lo smaltimento dei reflui può avvenire in una delle seguenti forme:

- a) tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile;
- b) tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico;
- c) previa perizia geologica per aree omogenee e relativa verifica della posizione delle opere di presa captate e delle sorgenti non captate tramite dispersione diretta in terreni poco o nulla permeabili, ovvero con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità ove i terreni siano in tutto o in parte permeabili;
- d) tramite vasche di decantazione e successiva fitodepurazione.

Si dovrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti approvato con D.P.G.P. del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. ⁽¹⁾.

3. Le nuove edificazioni o le modifiche a quelle esistenti, sono soggette all'obbligo di presentazione della denuncia o della autorizzazione allo scarico, così come previsto dall'art. 32 comma 1 del TULP. Il Comune valuta la compatibilità dei nuovi interventi di urbanizzazione con le reti e gli impianti di depurazione presenti sul territorio e dispone le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel TULP.

⁽¹⁾ Comma aggiunto come da indicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 2594 del 30.11.2012

Art. 80 - Requisiti igienico sanitari dei locali.

1. In relazione alla natura tipologica ed architettonica degli edifici e alle loro destinazioni d'uso, diverse dalla residenza ordinaria, agli interventi sugli stessi non si applicano le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia di altezze interne, rapporti di aerazione e illuminazione, dimensioni minime dei vani e dell'alloggio.

2. Si applicano comunque le seguenti prescrizioni:

- altezze interne dei locali: la trasformazione d'uso degli ambienti "stalla" e "fienile" dovrà avvenire mantenendo inalterata la quota esistente del solaio; in tal caso, si prescinde dall'applicazione di eventuali prescrizioni circa l'altezza minima dei locali prevista dal regolamento edilizio comunale, ferma restando la possibilità di abbassamento, per una misura non superiore ai cm 20, della quota del pavimento della stalla per consentire il raggiungimento dell'altezza minima interna di m 2,20;
- altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto 1,80 m;
- rapporto di illuminazione e aerazione: nel caso di trasformazione d'uso della "stalla" e "fienile" potranno essere introdotte nuove finestre secondo le indicazioni contenute nelle schede degli ambienti e strutture del Manuale Tipologico e comunque solo fino al raggiungimento del rapporto di illuminazione e aerazione minimo di 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
- i locali igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq 2.

Sono ammessi, previa valutazione favorevole dell'autorità sanitaria territorialmente competente, altezze interne minori e rapporti di illuminazione e aerazione inferiori a quelli di cui al presente articolo, onde mantenere l'attuale posizione dei solai esistenti ovvero rispettare la partitura e le dimensioni delle aperture esistenti.

Capo VI – Norme urbanistiche sovra ordinate e procedure progettuali

Art. 81 - Ottemperanza a norme e piani sovra-ordinati.

1. Per quanto attiene la sicurezza idrogeologica, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020) **ed aggiornata con deliberazione della G.P. n.379 del 18 marzo 2022.**

2. Per la protezione di pozzi e sorgenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta delle risorse idriche provinciale (D.G.P. n. 2248 dd. 05.09.2008 e s.m.)

3. Non è ammessa la trasformazione delle baite per uso abitativo, anche solo temporaneo, qualora ricadano nelle aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità elevate e medie nelle aree P4 e P3 della Carta della pericolosità (deliberazione G.P. n.1317 del 4-9-2020) Ogni intervento in tali aree dovrà sottostare alle previsioni dell'art. 15 del PUP e degli artt. 15 e 16 delle N.d.A. della Carta della pericolosità (deliberazione G.P. n.1317 del 4-9-2020) **ed aggiornata con deliberazione della G.P. n.379 del 18 marzo 2022.**

4. È ammessa la trasformazione ad uso abitativo temporaneo nelle aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità basse o trascurabile-assente nelle aree P.2 e P.1 della Carta della pericolosità (deliberazione G.P. n.1317 del 4-9-2020)**ed aggiornata con deliberazione della G.P. n.379 del 18 marzo 2022.** nonché negli Ambiti fluviali di interesse idraulico dello stesso piano, solo a seguito di approfondita ricognizione e sulla base di adeguata perizia.

5. Gli interventi ammessi su edifici che ricadono in area con penalità elevate e in area con penalità medie sono solo quelli previsti negli artt. 15 -16 della Carta della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 4-9-2020) **ed aggiornata con deliberazione della G.P. n.379 del 18 marzo 2022.**

6. All'interno delle aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e acque superficiali ad uso potabile individuate nella Carta delle risorse idriche, approvata con D.G.P. n. 2248 del 5 settembre 2008, ai sensi dell'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, la destinazione d'uso e lo scarico delle acque reflue dovranno seguire le disposizioni date dalla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

7. Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale debbono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 e s.m. - “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizio provinciali”- devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 - “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”- ed essere conformi a quanto disposto dalla Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P. n.1317 del 4-9-2020 **ed aggiornata con deliberazione della G.P. n.379 del 18 marzo 2022).** Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di

*Norme di Attuazione - Variante al P.R.G. Comunale di Canal San Bovo
anno 2024
- Adozione Preliminare -*

demanio idrico.

Art. 82 - Elaborati di progetto.

1. Gli elaborati progettuali per gli interventi sugli edifici devono comprendere, oltre a quelli previsti dal Capo II del Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, anche i seguenti:

- a) la planimetria del fondo di pertinenza dell'edificio, in scala non inferiore a 1:500, che riporti le aree interessate dall'intervento e la loro destinazione d'uso;
- b) il rilievo dell'edificio con l'indicazione dello stato di conservazione in scala non inferiore a 1:50;
- c) una adeguata documentazione fotografica dell'edificio e delle pertinenze, che documenti i quattro prospetti, anche se non interessati dall'intervento, i particolari architettonici di pregio e l'ambientazione del manufatto;
- d) le sistemazioni delle pertinenze con dettaglio in scala adeguata (1:100 – 1:200) e l'indicazione dei materiali utilizzati nelle pavimentazioni e gli elementi esterni (muri, recinzioni, fontane, elementi tecnologici, ecc.);
- e) piante, sezioni e prospetti dell'edificio, redatti con un dettaglio in scala non inferiore a 1:50, con l'indicazione delle componenti da sostituire e quelle da conservare e con l'indicazione delle destinazioni d'uso interne.

Art. 83 - Vigilanza

1. Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia è tenuto ad attestare in ogni momento la regolare esecuzione dei lavori mediante la presentazione agli organi di controllo comunali e provinciali anche di idonea documentazione fotografica.

2. Al termine dei lavori il direttore dei lavori o, in assenza, il titolare della concessione ed il progettista, dovranno attestare ai competenti organi comunali la regolare esecuzione dei lavori medesimi secondo di progetti autorizzati.

3. Alla vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori e sulla corrispondenza delle opere ai dati di progetto provvede il comune, a termini dell'articolo 123 della L.P. n. 1 del 2008. **e s.m.i..**

4. Rimangono fermi i poteri della Provincia in caso di violazione delle norme in materia di tutela del paesaggio qualora non siano già intervenuti i provvedimenti repressivi di competenza del comune, a termini dell'art. 137 della L.P. n. 1 del 2008 **e s.m.i.**, nonché i poteri sostitutivi della Giunta provinciale nei confronti dei comuni qualora essi non provvedano agli adempimenti di cui è fatto loro obbligo, a termini dell'articolo 140 della medesima legge provinciale.

Linee guida per gli interventi ammessi per usi produttivi diretti del suolo e degli edifici di cui al Capo III del Titolo VII

<i>attività / uso del suolo</i>	<i>soglia</i>	<i>esigenze funzionali</i>	<i>interventi ammessi o prescritti sulle pertinenze</i>	<i>interventi ammessi o prescritti sugli edifici</i>
Sfalcio per la produzione di foraggio	> 3000 mq	-prato da sfalcio -conservazione del fieno -conservazione degli attrezzi e delle attrezzature meccaniche -accesso carrozzabile	-la coltivazione dei prati da sfalcio individuati dovrà rispettare le indicazioni della scheda PRATO del Manuale tipologico -è ammessa la costruzione di un <i>barc</i> solo laddove esso già non esista, né esista il fienile e purché non in aree agricole di pregio, nel rispetto delle indicazioni della scheda BARC del Manuale tipologico -è ammessa la realizzazione di un percorso rotabile, di lunghezza non superiore a 100 ml, nel rispetto delle indicazioni della scheda PERCORSI 3 del Manuale tipologico anche qualora non espressamente prevista in cartografia.	-l’ambiente fienile dovrà essere interamente destinato alla conservazione del foraggio prodotto, degli attrezzi e delle attrezzature meccaniche necessari e pertanto gli interventi edilizi su di esso dovranno essere coerenti con questa destinazione; in questo caso, qualora non siano già presenti, in aderenza o staccati dall’edificio, degli spazi abitativi, è ammesso l’ampliamento dell’edificio per evoluzione tipologica dei tipi per i quali il Manuale Tipologico la consente esplicitamente
Allevamento ovi-caprino e di asini	> 40 capi	-ovile coperto o stalla -ovile recinto -pascolo -conservazione di foraggi	-è ammessa la realizzazione recinzioni nel rispetto delle indicazioni della scheda STACCIONATE -la tenuta dei pascoli individuati dovrà rispettare le indicazioni della scheda PASCOLO del Manuale tipologico	-l’ambiente stalla dovrà essere interamente destinato alla sua funzione originaria -l’ambiente fienile dovrà essere interamente destinato alla conservazione del foraggio e di materiali per la lettiera e pertanto gli interventi edilizi su di esso dovranno essere coerenti con questa destinazione; in questo caso, qualora non siano già presenti, in aderenza o staccati dall’edificio, degli spazi abitativi è ammesso l’ampliamento dell’edificio per evoluzione tipologica dei tipi per i quali il Manuale Tipologico la consente esplicitamente
Allevamento equino	> 3 capi	-stalla -pascolo recinto -conservazione di fieno e paglia -accesso carrozzabile	-è ammessa la realizzazione recinzioni nel rispetto delle indicazioni della scheda STACCIONATE -è ammessa la realizzazione di un percorso rotabile, di lunghezza non superiore a 100 ml, nel rispetto delle indicazioni della scheda PERCORSI 3 del Manuale tipologico anche qualora non espressamente prevista in cartografia.	-l’ambiente stalla dovrà essere interamente destinato alla sua funzione originaria -l’ambiente fienile dovrà essere interamente destinato alla conservazione del foraggio e di materiali per la lettiera e pertanto gli interventi edilizi su di esso dovranno essere coerenti con questa destinazione; in questo caso, qualora non siano già presenti, in aderenza o staccati dall’edificio, degli spazi abitativi è ammesso l’ampliamento dell’edificio per evoluzione tipologica dei tipi per i quali il Manuale Tipologico la consente esplicitamente
Allevamento bovino	> 3 UBA	-stalla -pascolo recinto -conservazione di fieno e mangimi -deposito del latte -accesso carrozzabile	-è ammessa la realizzazione recinzioni nel rispetto delle indicazioni della scheda STACCIONATE -è ammessa la realizzazione di un percorso rotabile, di lunghezza non superiore a 100 ml, nel rispetto delle indicazioni della scheda PERCORSI 3 del Manuale tipologico anche qualora non espressamente prevista in cartografia.	-l’ambiente stalla dovrà essere interamente destinato alla sua funzione originaria -l’ambiente fienile dovrà essere interamente destinato alla conservazione del foraggio e di materiali per la lettiera e pertanto gli interventi edilizi su di esso dovranno essere coerenti con questa destinazione; in questo caso, qualora non siano già presenti, in aderenza o staccati dall’edificio, degli spazi abitativi, è ammesso l’ampliamento dell’edificio per evoluzione tipologica dei tipi per i quali il Manuale Tipologico la consente esplicitamente